SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 aprile 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 marzo 2020.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 18 marzo 2020 dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 2020, n. 288, contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018 del direttore generale del Tesoro, con la quale il direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 398/2003;

Visto i decreti ministeriali nn. 20375, 20376, 20397 e 20641 del 18 marzo 2020 con i quali è stato disposto per la medesima data, con regolamento il 20 marzo 2020, il riacquisto, mediante asta in Banca d'Italia, dei BTP 1,00% 15 marzo 2019/15 luglio 2022 (cod. IT0005366007) e la contestuale riapertura di titoli nominali;

Visto che sui B.T.P. 1,00% 15 marzo 2019/15 luglio 2022 (IT0005366007) nominali euro 192.158.000,00 sono stati regolati in ritardo rispetto alla data prefissata (20 marzo 2020) e cioè il primo giorno utile successivo (23 marzo 2020);

Visto in particolare l'art. 7 del predetto decreto 3 gennaio 2020, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

A fronte del riacquisto di BTP 1,00% 15 marzo 2019/15 luglio 2022 cod. IT0005366007 per l'importo nominale di euro 2.907.138.000,00 al prezzo di euro 97,68, di cui euro 192.158.000,00 regolati in ritardo (23 marzo 2020) rispetto alla data di regolamento prefissata (20 marzo 2020), sono stati emessi i seguenti titoli:

BTP 0,65% 15 settembre 2016/15 ottobre 2023 - undicesima *tranche* - cod. IT0005215246 per nominali euro 2.088.000.000,00 al prezzo di euro 93,85;

BTP 1,85% 15 marzo 2017/15 maggio 2024 - undicesima *tranche* - cod. IT0005246340 per nominali euro 174.000.000,00 al prezzo di euro 97,33;

BTP 1,45% 15 settembre 2017/15 novembre 2024 - undicesima *tranche* - cod. IT0005282527 per nominali euro 747.000.000,00 al prezzo di euro 95,15.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 18 marzo 2020, è la seguente:

titolo riacquistato		Importo nominale in circolazione
BTP 1,00% 15 marzo 2019/15 luglio 2022	(IT0005366007)	13.425.891.000,00
titoli emessi		
BTP 0,65% 15 settembre 2016/15 ottobre 2023	(IT0005215246)	16.469.000.000,00
BTP 1,85% 15 marzo 2017/15 maggio 2024	(IT0005246340)	15.281.458.000,00
BTP 1,45% 15 settembre 2017/15 novembre 2024	(IT0005282527)	16.297.849.000,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2020

p. *il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

20A01955

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 febbraio 2020.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Mitterberg».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca vigente, nonché dei relativi fascicoli tecnici, ivi compreso il disciplinare consolidato della IGP «Mitterberg» e il relativo documento unico riepilogativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta IGP;

Vista la documentata domanda e la successiva documentazione integrativa, presentata per il tramite della Provincia autonoma di Bolzano, dal Consorzio di tutela vini Alto Adige, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della IGP dei vini «Mitterberg»;

Visto il parere favorevole della Provincia autonoma di Bolzano nella citata proposta di modifica;

Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi dell'art. 17 del regolamento UE n. 33/2019, è stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 24 ottobre 2019;

conformemente alle indicazioni diramate con la circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del disciplinare in questione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2020, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;

entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica;

Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17, par. 2 del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n. 34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della produzione della IGP dei vini «Mitterberg» e il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;

Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle «modifiche ordinarie» del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera *a)* del regolamento UE n. 34/2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

1. Al disciplinare di produzione della IGP dei vini «Mitterberg», così come consolidato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamato in premessa, sono approvate le «modifiche ordinarie» di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2020.

2. Il disciplinare di produzione della IGP dei vini «Mitterberg», consolidato con «modifiche ordinarie» di cui al precedente comma ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2020/2021.

4. L'elenco dei codici, previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, è aggiornato in relazione alle modifiche di cui all'art. 1.

5. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della IGP dei vini «Mitterberg», di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2020

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «MITTERBERG»

Art. 1.
Denominazione e vini

L'indicazione geografica tipica «Mitterberg» è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.
Base ampelografica

I vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg» bianco, rosso e rosato devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni a frutto di colore analogo (per il rosato, anche a bacca nera), classificati idonei alla coltivazione o in osservazione per la Provincia di Bolzano ed iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

L'indicazione geografica tipica «Mitterberg», con la specificazione di uno dei vitigni di cui al precedente comma è riservata ai mosti e ai vini, ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% del corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, e classificato idoneo alla coltivazione o in osservazione per la Provincia di Bolzano, fino ad un massimo del 15%.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg» è consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nel presente articolo, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantità minore rispetto all'altro, sia presente in percentuale superiore al 15%. I vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg», con o senza specificazione di uno o due dei vitigni sopra indicati, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante o passito.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg», comprende l'intero territorio amministrativo della Provincia di Bolzano.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg» bianco, rosso e rosato a tonnellate 19 ed a tonnellate 18 per le tipologie con la specificazione di vitigno. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg», seguita o meno dal riferimento ad uno o a due vitigni, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10%. Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a IGT «Mitterberg» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono avvenire all'interno del territorio della Provincia di Bolzano. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino, tranne per i vini passiti la cui resa non deve essere superiore al 60%. È consentito nella misura massima del volume del 15% il taglio dei mosti e dei vini di cui all'art. 2, con mosti e vini di eguale colore ottenuti da uve di vigneti provenienti da altre zone di produzione, in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Mitterberg bianco»:

colore: giallo paglierino;

odore: gradevole, fruttato, talvolta anche aromatico;

sapore: pieno, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Mitterberg» con la menzione di uno o più vitigni a bacca bianca:

colore: caratteristico del vitigno di provenienza;

odore: gradevole, delicato, caratteristico del vitigno di provenienza;

sapore: pieno, armonico, caratteristico del o dei vitigni di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Mitterberg» con la menzione di uno o più vitigni a bacca rossa:

colore: da rosso rubino chiaro a intenso fino a granato carico, caratteristico del vitigno di provenienza;

odore: gradevole, caratteristico del vitigno di provenienza;

sapore: morbido, gradevole, pieno, armonico, caratteristico del o dei vitigni di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

«Mitterberg rosso»:
colore: da rosso rubino chiaro a intenso fino a granato carico;
odore: gradevole, delicato;
sapore: morbido, gradevole, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

«Mitterberg rosato» senza o con la menzione di uno o più vitigni:
colore: rosato;
odore: delicato, gradevole, caratteristico del vitigno di provenienza;
sapore: non molto di corpo, armonico, elegante, fresco, caratteristico del o dei vitigni di provenienza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Mitterberg frizzante», senza o con la menzione di uno o più vitigni:
spuma: sottile, persistente;
colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
odore: delicato, gradevole, fruttato, caratteristico del vitigno di provenienza;
sapore: secco o amabile, armonico, caratteristico del o dei vitigni di provenienza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Mitterberg passito», senza o con la menzione di uno o più vitigni:
colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
odore: gradevole, delicato, caratteristico;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del o dei vitigni di provenienza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui effettivo almeno 9,00% vol.;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Tutti i vini di cui all'art. 6, possono presentare il caratteristico sapore di legno se invecchiati in botti di legno.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla indicazione geografica tipica «Mitterberg» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi riserva, extra, fine, scelto, selezionato, superiore, vendemmia tardiva e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L'indicazione geografica tipica «Mitterberg» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti nello schedario viticolo per le corrispondenti denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Art. 8.

Legame con l'ambiente geografico

A) INFORMAZIONI SULLA ZONA GEOGRAFICA.

Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitate comprende gran parte del territorio della Provincia di Bolzano idoneo alla produzione di vini previsti nel presente disciplinare di produzione. La zona di produzione per il vino IGP Mitterberg è privilegiato dalle vaste zone collinari mirabilmente esposte e dalle caratteristiche del suolo che favoriscono in modo determinante una produzione di livello qualitativo molto alto. Le caratteristiche morfologiche

estremamente varie del territorio di produzione creano una molteplicità di microambienti, sia per quanto riguarda la composizione dei terreni, sia per le condizioni climatiche spesso diverse da zona a zona, che permettono la coltivazione di numerosi vitigni, autoctoni e alloctoni. Protetto a nord dalla catena alpina dai venti artici e dal clima freddo atlantico, la zona di produzione si apre a sud all'influsso del caldo benefico proveniente dal Meditteraneo, che si spinge fino all'interno della Val Venosta e della Valle Isarco.

Il clima continentale secco, con inverni freddi ed estate calde, le costanti correnti d'aria che percorrono le vallate impedendo all'umidità di stagnare, e una forte escursione termica fra il giorno e la notte nel periodo prima della vendemmia, che favorisce la formazione di eleganti profumi, creano presupposti ideali per la viticoltura e per un'elevata qualità dell'uva. Non meno importante la composizione del suolo, costituito da terreni porosi e permeabili in prevalenza calcarei ricchi di sedimenti fluvial e morenici dell'era glaciale, la buona distribuzione delle precipitazioni nell'arco dell'anno, e una media annua di 1.800 ore di insolazione abbinate a una temperature media di 18° nel periodo dello sviluppo vegetativo.

Fattori umani rilevanti per il legame.

La gran parte del territorio della provincia è, per caratteristiche morfologiche, zona di produzione di uve ottime. Oltre 5000 produttori sono iscritti allo schedario, segno evidente della volontà di favorire una produzione di altissima qualità di qualsiasi prodotto (sia per i prodotti della DOP, sia quelli all'IGP).

È necessario sottolineare che, nel corso degli ultimi anni, i vini IGP hanno raggiunto una certa importanza a livello produttivo nella ricerca per giungere una qualità più elevata e a livello commerciale, in particolare sul mercato locale. La produzione di tali prodotti è dovuta granparte, sia a scelte commerciali, sia all'impossibilità di rientrare nei disciplinari dei DOP. Nel rispettare le richieste del mercato diversi produttori pongono in vendita anche dei prodotti IGP «Mitterberg» in particolare con la specificazione dei vitigni Pinot Bianco e Schiava in rapporto qualità/prezzo molto competitivo.

B) INFORMAZIONI SULLA QUALITÀ O SULLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ESSENZIALMENTE O ESCLUSIVAMENTE ATTRIBUIBILI ALL'AMBIENTE GEOGRAFICO.

Il territorio vitivinicolo della zona di produzione si presenta oggi al mercato con un'immagine di unità e dinamismo, in grado di affermare e promuovere l'alto valore aggiunto di tutta la sua produzione.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.

C) DESCRIZIONE DELL'INTERAZIONE CAUSALE FRA GLI ELEMENTI DI CUI ALLA LETTERA *A)* E QUELLI DI CUI ALLA LETTERA *B)*.

L'orografia collinare del territorio di produzione e l'esposizione prevalente dei vigneti localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all'espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

Nel raggio di nemmeno quaranta chilometri l'Alto Adige è un'antologia di paesaggi e zone climatiche che non potrebbero essere più eterogenee, proprio come i vini che vi si producono. I vignaioli di questa terra hanno imparato da secoli a far tesoro di questa varietà, facendo emergere l'unicità di ogni appezzamento in sapori inconfondibili. È da questo spirit che scaturiscono vini di carattere e prestigio, capaci di esprimere al meglio le peculiarità della loro origine.

Art. 9.

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e indirizzo: Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano - via Alto Adige n. 60 - 39100 Bolzano - telefono 0471 945519 -fax 0471 945540 - e-mail: agri@camcom.bz.it

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano è l'autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016 che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19 par. 1, primo capoverso, lettere *b)* e *c)*, ed all'art. 20, par. 1, del regolamento UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, secondo capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2018.

ALLEGATO *1*

ELENCO VARIETA DI UVE DA VINO IDONEE
ALLA COLTIVAZIONE PER LA IGT « MITTERBERG ».

Varietà
Cabernet Franc o Cabernet N
Cabernet Sauvignon o Cabernet N
Chardonnay B
Kerner B
Lagrein N
Malvasia N
Merlot N
Moscato giallo B
Moscato rosa N
Müller Thurgau B
Pinot bianco B
Pinot grigio G
Pinot nero N
Riesling (Riesling Renano) B
Riesling italico B
Sauvignon B
Schiava N
Schiava gentile N
Schiava grigia N
Schiava grossa N
Sylvaner (Silvaner verde) B

Traminer aromatico RS
Veltliner B
Petit Manseng B
Petit Verdot N
Portoghese (Portugieser) N
Syrah N
Tannat
Tempranillo N
Teroldego N
Viognier B
Zweigelt N
Incrocio Manzoni 6.0.13 (Manzoni bianco) B
Bronner B
Carmenère N
Diolinoir N
Regent N
Solaris B
Johanniter B
Muscaris B
Souvignier gris B

ALLEGATO *B*

DOCUMENTO UNICO RIEPILOGATIVO DEL DISCIPLINARE CONSOLIDATO DELLA IGP DEI VINI "MITTERBERG"

1. DOCUMENTO UNICO

1.1. Denominazione/denominazioni

Mitterberg (de)

1.2. Tipo di indicazione geografica:

IGP - Indicazione geografica protetta

1.3. Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino

8. Vino frizzante

15. Vino ottenuto da uve appassite

1.4. Descrizione dei vini:

Mitterberg bianco

colore: giallo paglierino;

odore: gradevole, fruttato, talvolta anche aromatico;

sapore: pieno, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima:	3,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	

Mitterberg con la menzione di uno o più vitigni a bacca bianca

colore: caratteristico del vitigno di provenienza;

odore: gradevole, delicato, caratteristico del vitigno di provenienza;

sapore: pieno, armonico, caratteristico del o dei vitigni di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima:	3,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	

Mitterberg rosso

colore: da rosso rubino chiaro a intenso fino a granato carico;

odore: gradevole, delicato;

sapore: morbido, gradevole, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima:	3,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	

Mitterberg con la menzione di uno o più vitigni a bacca rossa

colore: da rosso rubino chiaro a intenso fino a granato carico, caratteristico del vitigno di provenienza;

odore: gradevole, caratteristico del vitigno di provenienza;

sapore: morbido, gradevole, pieno, armonico, caratteristico del o dei vitigni di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima:	3,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	

Mitterberg rosato senza o con la menzione di uno o più vitigni

colore: rosato;

odore: delicato, gradevole, caratteristico del vitigno di provenienza;

sapore: non molto di corpo, armonico, elegante, fresco, caratteristico del o dei vitigni di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima:	3,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	

Mitterberg frizzante, con o senza la menzione di uno o più vitigni

spuma: sottile, persistente;

colore: caratteristico del vitigno di provenienza;

profumo: delicato, gradevole, fruttato, caratteristico del vitigno di provenienza;

sapore: secco o amabile, armonico, caratteristico del o dei vitigni di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima:	3,5
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	

Mitterberg passito, con o senza la menzione di uno o più vitigni

colore: caratteristico del vitigno di provenienza;

odore: gradevole, delicato, caratteristico;

sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del o dei vitigni di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	9,00
Acidità totale minima:	3,5
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	

1.5. Pratiche di vinificazione

1.5.1. Pratiche enologiche specifiche

Mitterberg

Pratica enologica specifica

Sono consentite le varie tecniche di arricchimento

previste dalla normativa comunitaria.

È consentito nella misura massima del 15% in volume il taglio con mosti o vini, anche provenienti da altre zone di produzione nazionali.

1.5.2. Rese massime:

Mitterberg bianco, rosso e rosato

19,000 chilogrammi di uve per ettaro

Mitterberg con indicazione del vitigno

18,000 chilogrammi di uve per ettaro

1.6. Zona geografica delimitata

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica tipica “Mitterberg”, comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Bolzano.

1.7. Varietà principale/i di uve da vino

Teroldego N.

Syrah N. - Shiraz

Johanniter B.

Petit manseng B.

Riesling italico B. - Welschriesling

Kerner B.

Riesling italico B. - Riesling

Lagrein N.

Merlot N.

Tempranillo N.

Traminer aromatico Rs. - Gewürztraminer

Souvignier gris B.

Pinot bianco B. - Pinot

Pinot grigio - Pinot

Carmenère N. - Cabernet nostrano

Schiava N.

Zweigelt N.

Schiava grossa N. - Großvernatsch

Moscato giallo B. - Muskateller

Bronner B.

Regent N.

Cabernet sauvignon N. - Cabernet

Cabernet franc N. - Cabernet

Pinot nero N. - Pinot

Viogner B.

Portoghese N. - Portugieser

Schiava gentile N. - Mittervernatsch

Sylvaner verde B. - Grüner Sylvaner

Tannat N.

Moscato rosa Rs. - Rosen muskateller

Chardonnay B.

Sauvignon B. - Sauvignon blanc

Diolinoir N.

Petit verdot N

Malvasia N. - Roter Malvasier

Manzoni bianco B. - Incrocio Manzoni 6.0.13 B.

Muscaris B.

Solaris B.

Schiava grigia N. - Grauvernatsch

Veltliner B.

Müller thurgau B. - Riesling x Sylvaner

1.8. Legame con la zona geografica

Mitterberg

La zona di produzione per il vino IGP Mitterberg è privilegiata dalle vaste zone collinari mirabilmente esposte e dalle caratteristiche del suolo che favoriscono in modo determinante una produzione di livello qualitativo molto alto. Le caratteristiche morfologiche estremamente varie del territorio di produzione creano una molteplicità di microambienti, che permettono la coltivazione di numerosi vitigni, autoctoni e alloctoni. Protetto a nord dalla catena alpina dai venti artici e dal clima freddo atlantico, la zona di produzione si apre a sud all'influsso del caldo benefico proveniente dal Mediterraneo, che si spinge fino all'interno della Val Venosta e della Valle Isarco.

1.9. Ulteriori condizioni

ASSENTI

1.10. Link al disciplinare del prodotto

20A01832

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 24 marzo 2020.

Inserimento dei medicinali Carboplatino e Paclitaxel nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento del carcinoma del timo. (Determina n. 34215).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257 del 13 marzo 2020 di conferma della determina direttoriale di delega n. 1792 del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'area pre-autorizzazione, è stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera *a)* del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Considerati i dati di efficacia e di sicurezza presenti in letteratura relativi all'impiego dell'associazione «Carboplatino» e «Paclitaxel» nel trattamento del carcinoma del timo;

Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detti medicinali, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per i pazienti affetti da carcinoma del timo;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nelle riunioni del 15, 16 e 17 gennaio 2020 - stralcio verbale n. 18;

Ritenuto, pertanto, di includere i medicinali «Carboplatino» e «Paclitaxel» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento del carcinoma del timo;

Determina:

Art. 1.

I medicinali CARBOPLATINO e PACLITAXEL sono inseriti, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, per l'indicazione di cui all'art. 2.

Art. 2.

1. I medicinali di cui all'art. 1 sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento del carcinoma del timo, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA https://www.aifa.gov.it

Art. 3.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2020

Il dirigente: PETRAGLIA

ALLEGATO *1*

Denominazione: CARBOPLATINO e PACLITAXEL.

Indicazione terapeutica: trattamento del carcinoma del timo.

Criteri di inclusione:

diagnosi istologica di carcinoma del timo;

tumore non resecabile chirurgicamente;

adeguata funzionalità d'organo:

midollo osseo (neutrofili >1500/µL, emoglobina ≥9 g/dL e piastrine ≥100,000/µL;

fegato (bilirubina <1.5 valore di riferimento, AST e ALT <3 volte del valore di riferimento in assenza di metastasi epatiche);

rene (filtrato glomerulare >40ml/min).

Criteri di esclusione:

neuropatia periferica ≥G2;

diagnosi di cirrosi a livello di Child-Pugh B o peggiore;

insufficienza cardiaca congestizia clinicamente rilevante, (NYHA II-IV) o aritmia cardiaca sintomatica o poco controllata;

gravidanza o allattamento.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico.

Schema terapeutico: infusione endovenosa di «Paclitaxel» 200 mg/mq in centottanta minuti seguito da «Carboplatino» AUC 6 in sessanta minuti, somministrati ogni ventuno giorni.

Durata della terapia: fino a progressione o tossicità inaccettabile.

Altre condizioni da osservare.

Le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Parametri per il monitoraggio clinico.

Prima e durante il trattamento (ogni tre settimane) deve essere effettuata la valutazione della funzionalità midollare, cardiaca ed epatica.

20A01860

DETERMINA 25 marzo 2020.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Tavlesse», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 25/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso

nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre 2018, con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate, è stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;

Vista la determina direttoriale n. DG/1849/2019 del 12 dicembre 2019 con la quale sono stati confermati tutti i provvedimenti di delega tra cui la sopracitata determina n. 2037 del 19 dicembre 2018, conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189», già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto con la suddetta determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre 2018, al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Agenzia;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 febbraio 2020 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° gennaio al 31 gennaio 2020 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 11 - 13 marzo 2020;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

TAVLESSE,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 25 marzo 2020

Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione

TAVLESSE

Codice ATC - principio attivo: B02BX09 - Fostamatinib

Titolare: Rigel Pharmaceuticals B.V.

Cod. procedura: EMEA/H/C/005012/0000

GUUE 28 febbraio 2020

—

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Tavlesse» è indicato per il trattamento della trombocitopenia immune (immune thrombocytopenia, *ITP)* cronica in pazienti adulti refrattari ad altri trattamenti (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione

Il trattamento a base di fostamatinib deve essere iniziato e proseguito sotto la supervisione di un medico esperto nel trattamento di malattie ematologiche.

Fostamatinib è un medicinale per uso orale.

Le compresse devono essere assunte intere due volte al giorno, con o senza cibo (vedere paragrafo 5.2). In presenza di disturbi gastrici, le compresse possono essere assunte con il cibo.

Confezioni autorizzate:

EU/1/19/1405/001 - A.I.C. n. 048441012 /E In base 32: 1G69PN - 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 60 compresse;

EU/1/19/1405/002 - A.I.C. n. 048441024 /E In base 32: 1G69Q0 - 150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 60 compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti ematologo (RRL).

20A01891

DETERMINA 25 marzo 2020.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Sunosi», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 26/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di direzione dell'ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre 2018, con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'ufficio procedure centralizzate, è stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;

Vista la determina direttoriale n. DG/1849/2019 del 12 dicembre 2019 con la quale sono stati confermati tutti i provvedimenti di delega tra cui la sopracitata determina n. 2037 del 19 dicembre 2018, conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'ufficio procedure centralizzate;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto con la suddetta determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre 2018, al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Agenzia;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 febbraio 2020 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° gennaio al 31 gennaio 2020 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 11-13 marzo 2020;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

SUNOSI,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 25 marzo 2020

Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione.

SUNOSI;

Codice ATC - principio attivo: N06BA14 - solriamfetol;

Titolare: Jazz Pharmaceuticals Ireland Limited;

Cod. procedura EMEA/H/C/004893/0000;

GUUE 28 febbraio 2020.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Sunosi» è indicato per migliorare lo stato di veglia e ridurre la sonnolenza diurna eccessiva in pazienti adulti affetti da narcolessia (con o senza cataplessia).

«Sunosi» è indicato per migliorare lo stato di veglia e ridurre la sonnolenza diurna eccessiva (*Excessive Daytime Sleepiness*, EDS) in pazienti adulti affetti da apnea ostruttiva del sonno (*Obstructive Sleep Ap*noea, OSA) nei quali l'EDS non è stata trattata in modo soddisfacente con la terapia primaria per l'OSA, ad esempio la pressione positiva continua nelle vie aeree (*Continuous Positive Airway Pressure*, CPAP).

Modo di somministrazione.

Il trattamento deve essere iniziato da un operatore sanitario esperto nel trattamento della narcolessia o dell'OSA.

«Sunosi» non è una terapia per la sottostante ostruzione delle vie aeree nei pazienti affetti da OSA. In questi pazienti deve essere mantenuta la terapia primaria per l'OSA.

La pressione arteriosa e la frequenza cardiaca devono essere valutate prima di iniziare il trattamento con solriamfetol e monitorate periodicamente durante il trattamento, in particolare dopo un aumento della dose. L'ipertensione preesistente deve essere controllata prima di iniziare il trattamento con solriamfetol e si deve usare cautela nel trattamento di pazienti che presentano un rischio più elevato di eventi avversi cardiovascolari maggiori (*Major Adverse Cardiac Events*, MACE), in particolare pazienti con ipertensione preesistente, pazienti con patologie cardiovascolari o cerebrovascolari note e pazienti anziani.

La necessità di un trattamento continuato con solriamfetol deve essere rivalutata periodicamente. Se un paziente presenta aumenti della pressione arteriosa o della frequenza cardiaca non gestibili con una riduzione della dose di solriamfetol o altro intervento medico appropriato, si deve considerare l'interruzione del trattamento con solriamfetol. Si deve usare cautela in caso di somministrazione concomitante con altri medicinali che aumentano la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca (vedere paragrafo 4.5).

«Sunosi» è un medicinale per uso orale.

La somministrazione di una dose di 37,5 mg può essere realizzata dividendo a metà una compressa da 75 mg, seguendo la linea d'incisione.

Confezioni autorizzate:

EU/1/19/1408/001 - A.I.C. n. 048446013/E in base 32: 1G6GKX - 75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU) - 7 compresse;

EU/1/19/1408/002 - A.I.C. n. 048446025/E in base 32: 1G6GL9 - 75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU) - 28 compresse;

EU/1/19/1408/003 - A.I.C. n. 048446037/E in base 32: 1G6GLP - 75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU) - 56 compresse;

EU/1/19/1408/004 - A.I.C. n. 048446049/E in base 32: 1G6GM1 - 75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse;

EU/1/19/1408/005 - A.I.C. n. 048446052/E in base 32: 1G6GM4 - 75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 100 compresse;

EU/1/19/1408/006 - A.I.C. n. 048446064/E in base 32: 1G6GMJ - 150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU) - 7 compresse;

EU/1/19/1408/007 - A.I.C. n. 048446076/E in base 32: 1G6GMW - 150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU) - 28 compresse;

EU/1/19/1408/008 - A.I.C. n. 048446088/E in base 32: 1G6GN8 - 150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU) - 56 compresse;

EU/1/19/1408/009 - A.I.C. n. 048446090/E in base 32: 1G6GNB - 150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse;

EU/1/19/1408/010 - A.I.C. n. 048446102/E in base 32: 1G6GNQ - 150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 100 compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti neurologo, otorinolaringoiatra, pneumologo (RRL).

20A01890

DETERMINA 25 marzo 2020.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Isturisa», approvato con procedura centralizzata (Determina n. 27/2010).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di direzione dell'ufficio Procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre 2018, con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate, è stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;

Vista la determina direttoriale n. DG/1849/2019 del 12 dicembre 2019 con la quale sono stati confermati tutti i provvedimenti di delega tra cui la sopracitata determinazione n. 2037 del 19 dicembre 2018, conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'ufficio procedure centralizzate;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012 n. 189», già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto con la suddetta determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre 2018, al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Agenzia;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 febbraio 2020 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° gennaio al 31 gennaio 2020 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 11 - 13 marzo 2020;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

ISTURISA,

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2020

Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione ISTURISA

Codice ATC - Principio Attivo: HO2CA02 - Osilodrostat

Titolare: Novartis Europharm Limited

Cod. procedura EMEA/H/C/004821/0000

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 febbraio 2020

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche: Isturisa è indicato per il trattamento della sindrome di Cushing endogena negli adulti.

Modo di somministrazione: il trattamento deve essere iniziato e supervisionato da medici esperti in endocrinologia o medicina interna con accesso a strutture idonee per il monitoraggio delle risposte biochimiche, dal momento che la dose deve essere aggiustata in modo da soddisfare le esigenze terapeutiche del paziente, in base alla normalizzazione dei livelli di cortisolo.

Uso orale. Isturisa può essere assunto con o senza cibo.

Confezioni autorizzate:

EU/1/19/1407/001 - A.I.C. n. 048442014/E in base 32:1G6BNY - 1 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU) - 60 compresse

EU/1/19/1407/002 - A.I.C. n. 048442026/E in base 32:1G6BPB - 5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU) - 60 compresse

EU/1/19/1407/003 - A.I.C. n. 048442038/E In base 32:1G6BPQ - 10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) - 60 compresse

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell' Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti endocrinologo, internista (RRL).

20A01892

DETERMINA 25 marzo 2020.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Xeljanz», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 28/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di direzione dell'ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre 2018, con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, Dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate, è stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;

Vista la determina direttoriale n. DG/1849/2019 del 12 dicembre 2019 con la quale sono stati confermati tutti i provvedimenti di delega tra cui la sopracitata determina n. 2037 del 19 dicembre 2018, conferita alla dott. ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012 n. 189», già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto con la suddetta determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre 2018, al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Agenzia;

Vista la lettera del ufficio misure di gestione del rischio del 20 febbraio 2020 (protocollo MGR/20506/P) con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale XELJANZ (tofacitinib);

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 febbraio 2020 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° gennaio al 31 gennaio 2020 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 11 - 13 marzo 2020 ;

Determina:

Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

XELJANZ

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della comnnercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.L n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2020

Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni XELJANZ.

Codice ATC - Principio Attivo: L04AA29 - Tofacitinib.

Titolare: PFIZER EUROPE MA EEIG

Cod. Procedura EMEA/H/C/004214/X/0012

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 febbraio 2020

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

Tofacitinib in associazione con metotrexato (MTX) è indicato per il trattamento dell'artrite reumatoide (AR) in fase attiva da moderata a severa in pazienti adulti che hanno risposto in modo inadeguato o sono intolleranti ad uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia. Tofacitinib può essere somministrato in monoterapia in caso di intolleranza a MTX o quando il trattamento con MTX non è appropriato (vedere paragrafi 4.4 e 4.5).

Modo di somministrazione.

Il trattamento deve essere iniziato e seguito da medici specialisti con esperienza nella diagnosi e nel trattamento dell'artrite reumatoide. Uso orale.

Tofacitinib viene somministrato per via orale con o senza cibo.

Tofacitinib 11 mg compressa a rilascio prolungato deve essere assunta intera per assicurarsi che venga assunta la dose completa. Non deve essere frantumata, spaccata o masticata.

Confezioni autorizzate:

EU/1/17/1178/010 - A.I.C. n. 045320114/E - In base 32: 1C71XL - 11 mg - compressa rilascio prolungato - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse;

EU/1/17/1178/011 - A.I.C. n.045320126/E - In base 32: 1C71XY - 11 mg - compressa rilascio prolungato - uso orale - flacone (HDPE) - 90 compresse;

EU/1/17/1178/012 - A.I.C. n. 045320138/E - In base 32: 1C71YB - 11 mg - compressa rilascio prolungato - uso orale - blister (ALU/PVC/ALU) - 28 compresse;

EU/1/17/1178/013 - A.I.C. n. 045320140/E - In base 32: 1C71YD - 11 mg - compressa rilascio prolungato - uso orale - blister (ALU/PVC/ALU) - 91 compresse;

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, paragrafo 7, della Direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Prima dell'effettiva commercializzazione di Xeljanz ogni Stato membro, il MAH concorda con l'autorità nazionale competente il contenuto e la forma del programma educazionale, compresi i mezzi di comunicazione, le modalità di distribuzione e ogni altro aspetto del programma. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve garantire che, in ogni Stato membro in cui è commercializzato Xeljanz, a tutti gli operatori sanitari che intendono prescrivere Xeljanz, sia stato fornito del materiale educazionale.

L'obiettivo principale del programma è di aumentare la consapevolezza dei rischi del medicinale, in particolare per quanto riguarda infezioni gravi, tromboembolismo venoso (trombosi venosa profonda [TVP] ed embolia polmonare [EP]), herpes zoster, tubercolosi (TB) e altre infezioni opportunistiche, tumore maligno, perforazioni gastrointestinali, malattia polmonare interstiziale e alterazioni degli esami di laboratorio.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve garantire che in ogni Stato membro in cui è commercializzato Xeljanz, tutti gli operatori sanitari e pazienti/caregivers che potranno prescrivere o utilizzare Xeljanz abbiano accesso/siano forniti del materiale educazionale seguente:

Materiale educazionale per i medici

Kit informativo per il paziente

Il materiale educazionale per i medici deve contenere:

riassunto delle caratteristiche del prodotto

guida per gli operatori sanitari

checklist del medico prescrittore

Scheda d'allerta per il paziente

un riferimento al sito web con il materiale educazionale e la Scheda d'allerta per il paziente

La guida per gli operatori sanitari deve contenere i seguenti elementi chiave:

informazioni relative alle questioni di sicurezza generalmente contenute nelle misure aggiuntive di minimizzazione del rischio (aRMM) (per es. la severità, la gravità, la frequenza, il tempo di comparsa dell'effetto, la reversibilità dell'evento avverso, ove applicabile)

dettagli sulla popolazione a più alto rischio di esposizione per i problemi di sicurezza descritti nelle aRMM (per es. controindicazioni, fattori di rischio, aumento del rischio di interazioni con determinati medicinali)

L'elemento chiave precedente deve essere aggiornato con dettagli sul rischio di TEV, inclusi i fattori di rischio di TEV, nonché con dettagli sul rischio di infezioni gravi in pazienti di età >65 anni.

dettagli su come minimizzare i problemi di sicurezza descritti nelle a RMM attraverso un monitoraggio e una gestione adeguati (per es. cosa fare, cosa non fare, i soggetti più probabilmente interessati secondo le diverse possibilità, quando limitare o interrompere la prescrizione/assunzione, come somministrare il medicinale, quando aumentare/diminuire il dosaggio in base ai valori di laboratorio, segni e sintomi);

l'elemento chiave precedente deve essere aggiornato con dettagli su come minimizzare il rischio di TEV nella pratica clinica, ovvero indicando che tofacitinib deve essere usato con cautela nei pazienti con noti fattori di rischio di TEV e che una dose di 10 mg due volte al giorno non è raccomandata per il trattamento di mantenimento in pazienti affetti da CU con noti fattori di rischio di TEV, a meno che non esista alcun trattamento alternativo adeguato. Inoltre, dovrebbero essere forniti dettagli su come minimizzare il rischio di infezioni gravi in pazienti di età >65 anni.

messaggio chiave da trasmettere nella comunicazione ai pazienti

istruzioni su come gestire i possibili eventi avversi

informazioni relative ai registri BSRBR, ARTIS e BIODABASER nell'AR e ai registri in CU e l'importanza di contribuire ai registri stessi

La lista per i medici prescrittori deve contenere i seguenti messaggi chiave:

elenco degli esami da effettuare durante lo screening iniziale e il mantenimento del paziente;

il ciclo di vaccinazione da completare prima del trattamento;

un riferimento specifico al fatto che il paziente è stato informato e comprende che tofacitinib è controindicato durante la gravidanza e l'allattamento e che le donne in età fertile devono utilizzare un metodo anticoncezionale efficace durante il trattamento con tofacitinib e per almeno 4 settimane dopo l'ultima dose;

il rapporto rischi/benefici di tofacitinib deve essere discusso con il paziente e ai pazienti deve essere consegnata e illustrata la Scheda d'allerta;

comorbilità rilevanti per le quali si consiglia cautela nella somministrazione di Xeljanz e condizioni per cui Xeljanz non deve essere somministrato;

elenco dei medicinali concomitanti che non sono compatibili con il trattamento con Xeljanz;

necessità di discutere con i pazienti dei rischi associati all'uso di Xeljanz, in particolare per quanto riguarda infezioni, tromboembolismo venoso (trombosi venosa profonda [TVP] ed embolia polmonare [EP]), herpes zoster, tubercolosi (TB) e altre infezioni opportunistiche, tumore maligno, perforazioni gastrointestinali, malattia polmonare interstiziale e alterazioni degli esami di laboratorio;

necessità di monitorare eventuali segni e sintomi e alterazioni degli esami di laboratorio, per l'identificazione precoce dei rischi sopra menzionati;

la scheda d'allerta per il paziente deve contenere i seguenti messaggi chiave:

un messaggio di avvertimento riguarda il fatto che il paziente è in trattamento con Xeljanz, per gli operatori sanitari che possono trovarsi a trattare il paziente in qualsiasi momento, anche in condizioni di emergenza;

che il trattamento con Xeljanz può aumentare il rischio di infezioni e di tumore cutaneo non-melanoma;

che i pazienti devono informare gli operatori sanitari se hanno in programma di sottoporsi a una qualsiasi vaccinazione o di intraprendere una gravidanza;

segni o sintomi per i seguenti problemi di sicurezza e/o quando portarli all'attenzione di un operatore sanitario: infezioni, tromboembolismo venoso (trombosi venosa profonda [TVP] ed embolia polmonare [EP]), riattivazione di herpes zoster, tumore cutaneo non melanoma, aumento delle transaminasi per danno epatico farmaco-indotto, perforazioni gastrointestinali, malattia polmonare interstiziale, aumento dell'immunosoppressione quando usato in associazione con farmaci biologici e immunosoppressori, compresi agenti che riducono i linfociti B, rischio maggiore di reazioni avverse quando Xeljanz è somministrato in associazione a MTX, aumento dell'esposizione a Xeljanz quando cosomministrato con inibitori di CYP3A4 e CYP2C19, effetti sulla gravidanza e sul feto, utilizzo durante l'allattamento al seno, effetti sull'efficacia delle vaccinazioni e utilizzo di vaccini vivi/attenuati;

contatti del medico prescrittore;

La banca dati sul sito web deve contenere:

il materiale educazionale in formato digitale

la scheda d'allerta per il paziente in formato digitale

il kit informativo per il paziente deve contenere:

il foglio illustrativo per il paziente

la scheda d'allerta per il paziente

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, internista (RNRL).

20A01893

DETERMINA 26 marzo 2020.

Attività di rimborso alle regioni per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa tramite *pay-back* del medicinale per uso umano «Cluviat». (Determina n. 315/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n.53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica

al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA n. 806/2017 del 2 maggio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 111 del 15 maggio 2017, con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «CLUVIAT»;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 30 gennaio 2020;

Determina:

Art. 1.

Ripiano tramite pay-back

Ai fini del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa tramite *pay-back*, per la specialità medicinale CLUVIAT, in relazione al periodo dal 1° maggio 2017 al 30 aprile 2019, l'azienda, CSL BEHRING GMBH, dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato 1 (pari a euro 73.102,33).

Art. 2.

Modalità di versamento

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica *tranche*, entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale*.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del *pay-back* 1,83 % - alle regioni» specificando comunque nella causale: «DET. /2020_sconto tramite pay-back_CLUVIAT_maggio 2017_aprile 2019»;

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 marzo 2020

Il direttore generale: MAGRINI

ALLEGATO *1*

Ripartizione regionale

Ditta: CSL BEHRING GMBH

Specialità medicinali: CLUVIAT

	Ammontare
Abruzzo	€ 0,00
Basilicata	€ 0,00
Calabria	€ 0,00
Campania	€ 0,00
Emilia R	€ 23.278,88
Friuli VG	€ 0,00
Lazio	€ 10.765,83
Liguria	€ 276,85
Lombardia	€ 10.260,23
Marche	€ 2.594,80
Molise	€ 0,00
PA Bolzano	€ 0,00
PA Trento	€ 1.985,14
Piemonte	€ 3.836,44
Puglia	€ 1.159,85
Sardegna	€ 0,00
Sicilia	€ 0,00
Toscana	€ 4.208,19
Umbria	€ 0,00
Valle d'Aosta	€ 0,00
Veneto	€ 14.736,10
ITALIA	**€ 73.102,33**

20A01978

DETERMINA 26 marzo 2020.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano tramite meccanismo di *pay-back* in applicazione dell'accordo negoziale vigente, del medicinale per uso umano «Opdivo». (Determina n. 316/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali diclasse *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003,n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA n. 1403/2018 del 3 settembre 2018 relativa alla «Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «OPDIVO»», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 224 del 26 settembre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 30 gennaio 2020;

Determina:

Art. 1.

Ripiano tramite pay-back

Ai fini della procedura di rimborso tramite meccanismo di *pay-back*, in applicazione dell'accordo negoziale vigente per la specialità medicinale OPDIVO, relativamente al periodo dal 1° aprile 2019 al 30 settembre 2019, l'azienda, BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'Allegato 1 (pari a euro 35.298.264,55), in base all'applicazione dello sconto tramite *pay-back*.

Art. 2.

Modalità di versamento

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica *tranche*, entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale*.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del *payback* 1,83 % - alle regioni» specificando comunque nella causale: «DET. /2020_sconto tramite pay-back_OPDIVO_aprile 2019_settembre 2019»;

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 marzo 2020

Il direttore generale: MAGRINI

ALLEGATO *1*

Ripartizione regionale del ripiano tramite pay-back

Ditta: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Specialità medicinale: OPDIVO

		Ammontare sforamento
ABRUZZO	€	780.032,40
BASILICATA	€	328.508,46
CALABRIA	€	1.078.031,22
CAMPANIA	€	4.457.904,37
EMILIA ROMAGNA	€	2.919.612,78
FRIULI VENEZIA GIULIA	€	633.971,52
LAZIO	€	3.875.834,75
LIGURIA	€	1.134.460,74
LOMBARDIA	€	4.716.710,46
MARCHE	€	787.744,86
MOLISE	€	188.560,26
PIEMONTE	€	2.263.497,60
PROV. AUTON. BOLZANO	€	319.521,30
PROV. AUTON. TRENTO	€	177.413,04
PUGLIA	€	2.424.447,06
SARDEGNA	€	1.136.807,28
SICILIA	€	2.671.265,94
TOSCANA	€	2.713.397,40
UMBRIA	€	620.539,50
VALLE D`AOSTA	€	54.647,88
VENETO	€	2.015.355,72
ITALIA	€	35.298.264,55

20A01977

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 24 marzo 2020.

Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Con il presente provvedimento si emanano le «Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo».

Le disposizioni:

danno attuazione, in linea con la normativa europea, all'art. 34, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 («decreto antiriciclaggio»), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio) e, da ultimo, dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125;

non comportano significativi costi addizionali per i destinatari o, comunque, non hanno impatti significativi sui destinatari o sul sistema economico e finanziario nel suo complesso. Pertanto, anche in considerazione dei ristretti margini di discrezionalità lasciati alla disciplina secondaria, non è stata condotta, ai sensi dell'art. 8 del provvedimento della Banca d'Italia del 9 luglio 2019, un'analisi di impatto formalizzata;

tengono conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica;

sono pubblicate sul sito web della Banca d'Italia, unitamente al presente provvedimento, al resoconto della consultazione e alle osservazioni pervenute. Il presente provvedimento e le disposizioni saranno altresì pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le disposizioni entreranno in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Come previsto dall'art. 11, i destinatari si adeguano alle disposizioni entro il 31 dicembre 2020.

Roma, 24 marzo 2020

Il Governatore: VISCO

ALLEGATO

DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE E LA MESSA A DISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

**DISPOSIZIONI
PER LA CONSERVAZIONE E LA MESSA A DISPOSIZIONE
DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

Fonti normative

La materia è disciplinata dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 e, in particolare:

- dall'articolo 31, relativo all'obbligo di conservare i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- dall'articolo 32, che prevede le modalità con le quali i documenti, i dati e le informazioni devono essere conservati al fine, tra l'altro, di consentirne l'accessibilità completa e tempestiva da parte delle autorità competenti;
- dall'articolo 34, comma 3, che attribuisce alle autorità di vigilanza di settore il potere di adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati.

Vengono inoltre in rilievo:

– la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

– le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, adottate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 30 luglio 2019;

– le disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, adottate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 26 marzo 2019.

Articolo 1

(Destinatari)

1. Le presenti disposizioni si applicano a:

a) le banche;

b) le società di intermediazione mobiliare (SIM);

c) le società di gestione del risparmio (SGR);

d) le società di investimento a capitale variabile (SICAV);

e) le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF);

f) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB;

g) gli istituti di moneta elettronica;

h) gli istituti di pagamento;

i) le succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo;

j) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del decreto antiriciclaggio;

k) le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 del TUB;

l) i confidi ([1]);

m) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 del TUB;

n) Poste Italiane S.p.A., per l'attività di bancoposta;

o) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

2. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi di cui alle presenti disposizioni sono assolti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della medesima legge.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

1. "*agenti in attività finanziaria*": gli agenti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-*quater*, commi 2 e 6, del TUB;
2. "*archivi standardizzati*": archivi mediante i quali sono resi disponibili i dati e le informazioni previsti dalle presenti disposizioni, secondo gli *standard* tecnici indicati nell'allegato n. 2 e le causali analitiche di cui all'allegato n. 3. Essi includono gli archivi unici informatici già istituiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90;

([1]) Il riferimento è da intendersi ai confidi previsti dall'articolo 155 del TUB, nel testo precedente all'entrata in vigore del Titolo III del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

3. "*attività istituzionale*": l'attività per la quale i destinatari hanno ottenuto l'iscrizione ovvero l'autorizzazione da parte dell'autorità pubblica;
4. "*autorità competenti*": le autorità indicate all'articolo 32, comma 2, lettera a), del decreto antiriciclaggio;
5. "*cliente*": il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i "destinatari" ([2]); in caso di rapporti continuativi o operazioni cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari;
6. "*dati identificativi*": il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;
7. "*decreto antiriciclaggio*": il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante l'attuazione della "quarta direttiva", e dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125;
8. "*denaro contante*" o "*contanti*": le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale;
9. "*destinatari*": i soggetti indicati nell'articolo 1 delle presenti Disposizioni;
10. "*documento di* policy *antiriciclaggio*": il documento definito dall'organo con funzione di gestione e approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica ai sensi delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, adottate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 26 marzo 2019 (cfr. Parte Prima, Sezioni II e III);
11. "*esecutore*": il soggetto delegato a operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente ([3]);
12. "*estrazioni*": rilevazioni di dati e informazioni dai "*sistemi di conservazione informatizzati*", eseguite su base periodica o su richiesta specifica da parte della Banca d'Italia, della UIF o di altra autorità competente, mediante una specifica procedura informativa, in conformità con gli *standard* tecnici di cui all'allegato n. 1 e con le causali analitiche di cui all'allegato n. 3;
13. "*finanziamento del terrorismo*": in conformità con l'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109: "*qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla*

([2]) Nelle operazioni di cessione dei crediti, quando i crediti ceduti hanno origine da rapporti non soggetti alle presenti disposizioni, i debitori ceduti non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle società cessionarie. Il debitore ceduto acquista la qualifica di cliente dell'intermediario cessionario se interviene un nuovo accordo tra l'intermediario cessionario e il debitore ceduto, anche in forma di dilazione di pagamento (salvo che quest'ultima non sia a titolo gratuito).

([3]) I soggetti incaricati da un'autorità pubblica dell'amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (quali, ad esempio, i curatori fallimentari) sono considerati esecutori.

custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette";

14. "*gruppo*": il gruppo bancario di cui all'articolo 60 TUB e disposizioni applicative, il gruppo finanziario di cui all'articolo 109 TUB e disposizioni applicative, il gruppo di cui all'articolo 11 TUF e disposizioni applicative nonché, fuori da questi casi e se destinatarie delle presenti disposizioni, le società controllate e controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e le relative controllanti;
15. "*intermediari bancari e finanziari comunitari*": i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della "quarta direttiva" aventi sede in un paese comunitario;
16. "*mezzi di pagamento*": il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, quali gli assegni di traenza, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
17. "*operazione*": la movimentazione, il trasferimento o la trasmissione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale;
18. "*operazione occasionale*": un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere;
19. "*paesi comunitari*": paesi appartenenti allo Spazio economico europeo;
20. "*paesi terzi*": paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo;
21. "*punto di contatto centrale*": il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva (CE) 2009/110, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366, con sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario, che operano, senza succursale, sul territorio della Repubblica tramite "*soggetti convenzionati e agenti*";
22. "*quarta direttiva*": la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
23. "*rapporto continuativo*": un rapporto contrattuale di durata, che non si esaurisce in un'unica operazione, rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale dei destinatari;
24. "*riciclaggio*": ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto antiriciclaggio, s'intende per riciclaggio:

a. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b. l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c. l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d. la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione;

25. "*settore di attività economica della clientela*": è costituito dal sottogruppo di attività economica (SAE) e dalla classificazione delle attività economiche (ATECO 2007) pubblicata dall'Istat, secondo quanto indicato dalla circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991 della Banca d'Italia;

26. "*sistemi di conservazione informatizzati*": archivi informatizzati, quali i sistemi contabili, anagrafici e gestionali in uso presso i destinatari, nei quali sono conservati i documenti, i dati e le informazioni riguardanti i rapporti continuativi e le operazioni, previsti nel decreto antiriciclaggio e nelle presenti disposizioni;

27. "*soggetti convenzionati e agenti*": gli operatori, comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria, di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro paese comunitario, si avvalgono per l'esercizio della propria attività sul territorio della Repubblica;

28. "*tasso di cambio*": il cambio comunicato a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da quest'ultima considerate ovvero, per le altre divise, quello comunicato dalla Banca d'Italia;

29. "*titolare effettivo*": la persona fisica o le persone fisiche individuate secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 30 luglio 2019;

30. "*TUB*": il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

31. "*TUF*": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

32. "*UIF*": l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia istituita presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 6 del decreto antiriciclaggio.

Articolo 3

(Documenti, dati e informazioni da conservare ai sensi del decreto antiriciclaggio)

1. Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto antiriciclaggio, i destinatari conservano copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo.

2. I destinatari conservano altresì le informazioni relative a:

a) con riferimento ai rapporti continuativi: il punto operativo di instaurazione del rapporto, la data di instaurazione e la data di chiusura del rapporto;

b) con riferimento alle operazioni occasionali da sottoporre ad adeguata verifica e alle operazioni a valere sui rapporti continuativi: la data di effettuazione; l'importo; il segno monetario; la causale dell'operazione e il mezzo di pagamento utilizzato.

3. Con riferimento alle operazioni occasionali per le quali l'adeguata verifica non è dovuta, i destinatari conservano, oltre a quanto previsto dal comma 2, lettera b), i dati e le informazioni idonei a identificare in modo univoco il cliente e l'esecutore, nonché, ove noti, il settore di attività economica e i dati e le informazioni idonei a identificare in modo univoco il titolare effettivo.

Articolo 4

(Modalità di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 31 del decreto antiriciclaggio i destinatari conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle attività di analisi effettuate dalle autorità competenti.

2. I destinatari assolvono agli obblighi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni previsti dal decreto antiriciclaggio attraverso sistemi di conservazione informatizzati che devono assicurare, tra l'altro:

a) l'accessibilità completa e tempestiva ai documenti, ai dati e alle informazioni da parte della Banca d'Italia, della UIF o di altra autorità competente;

b) l'acquisizione tempestiva, da parte dei destinatari, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data;

c) l'integrità dei documenti, dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;

d) l'adozione di idonee misure finalizzate a prevenire qualsiasi perdita dei documenti, dei dati e delle informazioni;

e) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei documenti, dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

3. I destinatari completano l'acquisizione dei documenti, dei dati e delle informazioni nei sistemi di conservazione informatizzati tempestivamente e, in ogni caso, non oltre il trentesimo giorno dall'instaurazione del rapporto continuativo, dall'esecuzione dell'operazione, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo.

4. I destinatari adempiono agli obblighi di cui al comma 1 in relazione ai rapporti continuativi e alle operazioni che rientrano nella propria attività istituzionale ([4]).

Articolo 5

(Dati e informazioni da rendere disponibili alle autorità)

1. I destinatari rendono disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF, secondo gli *standard* di cui agli allegati 1 e 2, i seguenti dati e informazioni:

a) con riferimento ai rapporti continuativi, oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 e comma 2, lettera a): il numero del rapporto e il settore di attività economica. Le eventuali variazioni dei dati e delle informazioni riferiti ai rapporti sono altresì rese disponibili, mantenendone la storicità;

b) con riferimento alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.000, oltre ai dati e alle informazioni alternativamente previsti dall'articolo 3, comma 1 e comma 2, lettera b), ovvero dall'articolo 3, comma 3: la causale che codifica la tipologia dell'operazione secondo quanto previsto nell'allegato n. 3; l'importo espresso in euro, con l'indicazione della valuta utilizzata e l'evidenza della parte eseguita in contanti; la codifica interna, il Comune e il CAB del punto operativo dell'intermediario presso il quale è stata disposta l'operazione; il numero dell'eventuale rapporto continuativo interessato e il settore di attività economica del cliente intestatario dell'eventuale rapporto.

2. Oltre a quanto indicato al comma 1, lettera b), e fermo il limite di importo ivi previsto, nelle operazioni eseguite sulla base di ordini di pagamento i destinatari rendono disponibili i dati e le informazioni relativi a: cognome e nome o ragione sociale del beneficiario; il numero del rapporto del beneficiario o l'IBAN; ove noto, il CAB, ovvero in caso di sede o residenza all'estero, il codice paese del beneficiario; il codice identificativo dell'intermediario del beneficiario o, in assenza, la denominazione dell'intermediario del beneficiario; il CAB e il Comune dell'intermediario della controparte o, in caso di intermediario con sede all'estero, il codice paese.

3. Oltre a quanto indicato al comma 1, lettera b), e fermo il limite di importo ivi previsto, nelle operazioni eseguite sulla base di ordini di accreditamento i destinatari rendono disponibili i dati e le informazioni relativi a: cognome e nome o ragione sociale dell'ordinante; il numero del rapporto dell'ordinante o l'IBAN; ove noto, il CAB, ovvero in caso di sede o residenza all'estero, il codice paese dell'ordinante; il codice identificativo dell'intermediario dell'ordinante o, in assenza, la denominazione

---

([4]) Nell'individuazione del perimetro dell'attività istituzionale i destinatari tengono conto dei criteri forniti nella Parte Seconda, Sezione II ("*Ambito di applicazione*") delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela.

dell'intermediario dell'ordinante; il CAB e il Comune dell'intermediario della controparte o, in caso di intermediario con sede all'estero, il codice paese.

4. Nelle ipotesi di cui all'articolo 17, comma 6 del decreto antiriciclaggio, i dati e le informazioni indicati dal comma 2, lettera b), sono resi disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF senza limiti di importo ([5]). Resta ferma la deroga prevista dall'articolo 44, comma 3, del decreto antiriciclaggio.

5. Ai fini dell'individuazione delle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.000 di cui al comma 1, lettera b), non è ammessa la compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente.

Articolo 6

(Modalità per rendere disponibili i dati e le informazioni)

1. Per garantire la ricostruibilità dell'operatività della clientela e per agevolare lo svolgimento delle funzioni di controllo, anche ispettivo, della Banca d'Italia e della UIF, i destinatari rendono disponibili alle medesime autorità i dati e le informazioni previsti dalle presenti disposizioni. A tal fine essi ricorrono alternativamente a una delle seguenti modalità:

a) apposite estrazioni dai sistemi di conservazione informatizzati eseguite in conformità con gli *standard* tecnici indicati all'allegato n. 1;

b) archivi standardizzati conformi all'allegato n. 2.

2. I destinatari indicano la modalità con cui rendono disponibili le informazioni alla Banca d'Italia e alla UIF nel documento di *policy* antiriciclaggio.

3. L'eventuale variazione della modalità adottata è comunicata alla Banca d'Italia entro 30 giorni a decorrere dalla data in cui la modalità prescelta diventa operativa, specificando:

a) la data di decorrenza della variazione;

b) i dettagli tecnici della variazione, con particolare riferimento alla modalità con cui si intendono fornire i dati e le informazioni relativi al periodo precedente alla variazione e alla gestione delle correzioni relative agli eventuali archivi standardizzati detenuti precedentemente alla variazione.

4. Fermi restando gli obblighi di conservazione previsti dal decreto antiriciclaggio, i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 sono resi disponibili alle autorità per i dieci anni successivi alla chiusura del rapporto o al compimento dell'operazione.

Articolo 7

(Disposizioni particolari)

([5]) I prestatori di servizi di pagamento e gli emittenti di moneta elettronica, anche se non si avvalgono di agenti o soggetti convenzionati, possono decidere di fornire i dati e le informazioni relativi a tutte le operazioni occasionali, anche se di importo inferiore a 5.000 euro, purché si attengano a questa scelta in maniera uniforme e costante nel tempo.

1. I dati e le informazioni sulle operazioni eseguite su rapporti continuativi intestati a più soggetti vanno riferiti a tutti gli intestatari.

2. I documenti, i dati e le informazioni di cui agli articoli 3 e 5 sono conservati e resi disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF dal destinatario presso il quale è incardinato il relativo rapporto continuativo anche nel caso in cui le operazioni siano state effettuate per il tramite di altri destinatari, di agenti in attività finanziaria, di soggetti convenzionati e agenti ovvero di altro soggetto esterno.

3. Alla conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni relativi alle operazioni eseguite in base ad ordini di pagamento o accreditamento provvedono i destinatari cui l'ordine del cliente è rivolto.

4. Qualora un'operazione sia disposta con un ordine di pagamento o di accreditamento avvalendosi di conti, depositi o altri rapporti continuativi esistenti all'estero, gli obblighi di cui agli articoli 3 e 5 sono assolti dal destinatario con sede in Italia intervenuto nell'operazione.

5. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2, 3 e 4, la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni sull'operazione è effettuata dal destinatario che entra in contatto con il cliente.

6. I destinatari possono rendere disponibili tramite archivi standardizzati i soli dati e le informazioni inerenti alle operazioni e ricorrere alle estrazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) per i dati e le informazioni relativi ai rapporti continuativi.

7. Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri con intermediari bancari o finanziari rispondenti di paesi terzi ([6]), il destinatario che ritenga necessario, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica e di segnalazione di operazioni sospette, acquisire i dati e le informazioni sul soggetto per conto del quale l'intermediario rispondente svolge l'operatività, li conserva e li rende disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF.

Articolo 8

(Esenzioni)

1. I destinatari possono non applicare le previsioni di cui agli articoli 5 e 6 in relazione ai rapporti continuativi o alle operazioni posti in essere con:

a) intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio, esclusi quelli di cui alle lettere i), o), s) e v), aventi sede in Italia o in un altro Stato membro;

b) intermediari bancari e finanziari con sede in un paese terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati nell'allegato 1 alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela ([7]);

([6]) Cfr. Parte Quarta, Sezione IV delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela.

([7]) Si fa riferimento ai criteri di valutazione del rischio geografico forniti nell'allegato 1, lettera c) delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela.

c) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto antiriciclaggio;

d) la tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia.

2. I destinatari indicano nel documento di *policy* antiriciclaggio se si avvalgono di una o più delle esenzioni previste dal comma 1 e si attengono alla scelta effettuata in maniera costante nel tempo.

Articolo 9

(Esternalizzazione)

1. L'adempimento degli obblighi di conservazione e di messa a disposizione previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle presenti disposizioni può essere affidato a soggetti esterni dotati di idonei requisiti in termini di professionalità e autorevolezza. La responsabilità finale per il corretto adempimento degli obblighi resta, in ogni caso, in capo ai destinatari, tenuti a presidiare i rischi derivanti dalle scelte effettuate e a mantenere le competenze tecniche e gestionali necessarie per monitorare nel continuo le attività affidate a soggetti esterni. I destinatari appartenenti a un gruppo possono avvalersi di un unico centro di servizi di gruppo.

2. I destinatari che intendono avvalersi di soggetti terzi formalizzano un accordo di esternalizzazione che definisca almeno:

- i diritti e gli obblighi delle parti; i livelli di servizio attesi, espressi in termini oggettivi e misurabili, nonché le informazioni necessarie per la verifica del loro rispetto; i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza nonché le soluzioni da adottare per garantire la continuità del servizio reso; la durata dell'accordo e le modalità di rinnovo nonché gli impegni reciproci connessi con l'interruzione del rapporto; l'adozione di interventi tempestivi e adeguati in caso di livelli insoddisfacenti delle prestazioni rese, ivi compresa l'applicazione di misure pecuniarie (es. penali) e la risoluzione del rapporto;
- l'obbligo di corrispondere senza ritardo a qualsiasi richiesta di informazioni e di consulenza;
- gli obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio dell'attività esternalizzata;
- la possibilità di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche normative o nell'operatività e nell'organizzazione dell'impresa esternalizzante;
- la possibilità per il soggetto destinatario, le autorità di Vigilanza e la UIF di accedere direttamente e con immediatezza alle informazioni utili e ai locali in cui opera il fornitore di servizi per l'attività di monitoraggio, supervisione e controllo.

3. I destinatari applicano le disposizioni del presente articolo congiuntamente a quelle della Banca d'Italia in materia di esternalizzazione o delega delle funzioni aziendali a cui essi sono soggetti.

Articolo 10

(Vicende dei sistemi di conservazione)

1. In caso di cessione di dipendenze o rami di azienda, di scissione o di fusione, gli obblighi in materia di conservazione e messa a disposizione previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle presenti disposizioni sono assolti dai destinatari cedenti o che partecipano alla fusione o alla scissione, fino alla data di efficacia delle rispettive operazioni.

2. I soggetti che cessano di svolgere attività soggette agli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio assicurano la disponibilità dei dati e delle informazioni previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle presenti disposizioni fino alla scadenza del termine di dieci anni di cui all'articolo 6, comma 4, salve le ipotesi di chiusura della società.

3. Al di fuori delle ipotesi previste nei commi 1 e 2, nei casi di liquidazione, di procedure concorsuali o in qualsiasi altro evento che comporti la chiusura della società, i destinatari applicano gli obblighi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle presenti disposizioni fino alla data di revoca dell'autorizzazione e della cancellazione dall'albo o elenco.

Articolo 11

(Disposizioni finali e transitorie)

1. I destinatari si adeguano alle presenti disposizioni entro il 31 dicembre 2020.

ALLEGATI:

N. 1. *Standard* tecnici delle estrazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), delle presenti disposizioni;

N. 2. Archivi standardizzati di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), delle presenti disposizioni;

N. 3. Causali analitiche;

N. 4. Codifica degli intermediari segnalanti.

ALLEGATO N. 1

STANDARD TECNICI DELLE ESTRAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA A), DELLE DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE E LA MESSA A DISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

INDICE

1. ASPETTI GENERALI

Ai sensi dell'articolo 6 delle Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (di seguito "disposizioni"), i destinatari rendono disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF nonché alle altre Autorità competenti che ne facciano richiesta, i dati e le informazioni attraverso due modalità alternative:

a) mediante apposite estrazioni dai sistemi di conservazione informatizzati eseguite in conformità con gli *standard* tecnici indicati nel presente documento;

b) mediante archivi standardizzati conformi all'allegato n. 2 delle presenti disposizioni.

Con riguardo alle estrazioni di cui alla lettera a), il presente documento specifica:

1) le tipologie di estrazioni;
2) la struttura delle estrazioni;
3) i campi informativi richiesti per ciascuna estrazione;
4) la codifica utilizzata per ogni campo informativo richiesto;
5) le principali chiavi di ricerca da utilizzare per le estrazioni;
6) le modalità di rappresentazione dei dati e delle informazioni.

2. TIPOLOGIE DI ESTRAZIONI

Sono di seguito riportati i dati e le informazioni da estrarre dai sistemi di conservazione informatizzati con riferimento alle operazioni e ai rapporti continuativi.

Per l'estrazione di un'operazione o di un rapporto continuativo possono essere necessari più *record* collegati tra di loro da un numero identificativo univoco. Ciascun *record* è strutturato in sezioni:

a) con riferimento alle operazioni
- *Dati generali*;
- *Filiale/Punto Operativo*;
- *Operazione*;
- *Soggetto*;
- *Esecutore*;
- *Controparte*;

b) con riferimento ai rapporti continuativi
- *Dati generali*;
- *Rapporto*;
- *Soggetto*.

2.1 ESTRAZIONE RIFERITA ALLE OPERAZIONI

L'estrazione riferita alle operazioni contiene tutti i dati e le informazioni indicati agli articoli 3 e 5 delle disposizioni, salvo quanto precisato di seguito in relazione al titolare effettivo.

Nei casi in cui l'operazione coinvolga più intestatari di un rapporto e/o uno o più titolari effettivi, deve essere prodotto un *record* per ciascuno di essi. Tali *record* devono recare il medesimo numero identificativo operazione. I *record* riportano le medesime informazioni tranne che per la sezione "Soggetto", nella quale sono inseriti i dati identificativi dei nominativi a vario titolo intervenuti nella transazione (intestatario – titolare effettivo).

Ad esempio, nel caso di un'operazione a valere su un rapporto cointestato, devono essere prodotti tanti *record* quanti sono gli intestatari del rapporto; analogamente, devono essere prodotti tanti *record* quanti sono i titolari effettivi della transazione (cfr. le precisazioni indicate al paragrafo 2.2 – "Sezione Soggetto").

I dati e le informazioni riguardanti le operazioni stornate non rientrano tra quelli resi disponibili ai sensi dell'articolo 5 delle disposizioni.

Ciascun *record* dell'estrazione è suddiviso in sezioni, che a loro volta sono costituite da campi informativi. Di seguito viene fornito il dettaglio di tali campi informativi da valorizzare, specificandone: il formato, se alfanumerico (X) o numerico (9); l'obbligatorietà (O) o la condizionalità (C); la lunghezza (Lng).

Riguardo alla valorizzazione dei singoli campi informativi, si precisa che in assenza di informazione, quelli alfanumerici («X») vanno riempiti con SPAZI, quelli numerici («9») vanno invece riempiti con ZERI. Per quanto concerne l'allineamento dei campi, quelli alfanumerici devono essere valorizzati con allineamento a sinistra e completamento a spazi dei caratteri rimanenti mentre quelli numerici devono essere allineati a destra e completati con zeri a sinistra. Infine, tutti i valori numerici inseriti in campi alfanumerici vanno riportati comprensivi degli zeri a sinistra.

Per consentire ricerche sui campi alfanumerici, vanno rispettate le seguenti regole:

- ogni parola componente l'attributo deve essere separata dalla successiva da un solo carattere a spazio;
- va utilizzata la sola configurazione «MAIUSCOLO»;
- per apostrofi ed accenti va utilizzato sempre lo stesso carattere;
- non vanno lasciati spazi prima e dopo gli apostrofi;
- le persone fisiche vanno indicate anteponendo il Cognome (o i cognomi) al Nome (o ai nomi);
- l'eventuale natura giuridica compresa nelle ragioni sociali va posta alla fine della denominazione, utilizzando le sigle standard (SPA, SRL, SAS, SAPA, SNC, SDF, SS, ecc.) senza punti o spazi intermedi;
- vanno indicate le esatte ragioni sociali risultanti dai documenti, senza l'utilizzo di sigle o acronimi, ove questi non siano le effettive ragioni sociali;
- vanno evitate, ove possibile, abbreviazioni ed inserimenti di punteggiatura.

Tabella 1
Campi informativi delle estrazioni relative alle operazioni

Dati generali	***Formato***	***Obbl.***	***Lunghezza***
Tipo Intermediario	X	O	2
Codice intermediario	X	O	11
Identificativo operazione	X	O	20
Filiale/Punto Operativo	***Formato***	***Obbl.***	***Lunghezza***
Cod Filiale/Punto Operativo	X	O	12
Cab Filiale/Punto Operativo	X	C	12
Cab Comune Filiale/Punto Operativo	X	O	6
Comune Filiale/Punto Operativo	X	O	30
Provincia Filiale/Punto Operativo	X	O	2
Operazione	***Formato***	***Obbl.***	***Lunghezza***
Data operazione	X	O	8
Causale analitica	X	O	4
Segno	X	O	1
Codice Valuta	X	O	3
Importo euro	9	O	15
Importo parte in contanti	9	O	15
Identificativo rapporto	X	C	34
Soggetto			
Codice Tipo Soggetto	X	O	2
NDG	X	O	16
Cognome e nome/ragione sociale	X	O	70
Sesso*	X	C	1
Codice Fiscale	X	C	16
Data di nascita	X	C	8
Comune di nascita/Paese di nascita	X	C	30
Comune di residenza*	X	O	40
CAB Comune di residenza	X	O	6
Paese di residenza	X	O	3
SAE *	X	C	3
ATECO*	X	C	3
Esecutore	***Formato***	***Obbl.***	***Lunghezza***
NDG	X	C	16
Cognome e nome	X	C	70
Codice Fiscale	X	C	16
Data di nascita	X	C	8
Comune di nascita / Paese di nascita	X	C	30
Controparte	***Formato***	***Obbl.***	***Lunghezza***
Cognome e nome/ragione sociale	X	C	70
Paese ordinante/beneficiario	X	C	3
Cab ordinante/beneficiario	X	C	6
Comune ordinante/beneficiario*	X	C	40
Codice Intermediario CTP	X	C	11
Denominazione Intermediario CTP	X	C	70
Paese Intermediario CTP	X	C	3
Cab Intermediario CTP	X	C	6
IBAN / Rapporto CTP	X	C	34
A disposizione	X	F	69

2.2 SPECIFICHE SUI SINGOLI CAMPI INFORMATIVI (OPERAZIONI)

Sezione Dati Generali:

- **Tipo intermediario**: identifica la tipologia di destinatario che conserva e rende disponibile l'operazione; il campo è valorizzato secondo la tabella "Codifica degli intermediari segnalanti" di cui all'allegato n. 4 alle disposizioni;
- **Codice intermediario**: identifica il destinatario che conserva e rende disponibile l'operazione; esso coincide con il codice fiscale del destinatario; per Banche e Poste Italiane è valorizzato con il codice ABI comprensivo del codice di controllo (6 caratteri);
- **Identificativo operazione**: contiene il numero identificativo univoco dell'operazione. Può essere anche un attributo composto (es. data + progressivo).

Sezione Filiale/Punto Operativo

- **Cod filiale/Punto operativo**: è il codice utilizzato dal destinatario per identificare la dipendenza e/o il punto operativo ([1]) presso il quale è eseguita l'operazione. Nel caso di destinatari privi di articolazione territoriale, il campo è valorizzato con il codice attribuito alla sede legale;
- **Cab filiale/Punto operativo**: è l'ABI/CAB che identifica la filiale/punto operativo del destinatario presso il quale è eseguita l'operazione. Tale campo informativo è valorizzato solo dalle banche;
- **Cab Comune filiale/Punto operativo**: è il CAB che identifica il comune dove ha sede la filiale/punto operativo presso il quale è eseguita l'operazione;
- **Comune filiale/Punto operativo**: è il comune dove ha sede la filiale/punto operativo presso il quale è stata eseguita l'operazione;
- **Provincia filiale/Punto operativo**: è la sigla della provincia dove ha sede la filiale/punto operativo presso il quale è eseguita l'operazione.

Sezione operazione

- ***Data operazione***: la data di effettuazione dell'operazione corrisponde alla data contabile – in formato ggmmaaaa – così come riportata nei sistemi di conservazione del destinatario;
- ***Causale analitica***: indica la tipologia dell'operazione conservata ed è valorizzata in base alla tabella "Causali Analitiche" di cui all'allegato 3 alle disposizioni;
- ***Segno***: è valorizzato con il segno monetario nella forma D (dare) o A (avere) riferito al destinatario che procede alla registrazione. Per l'attribuzione del segno si rimanda alla tabella "Causali Analitiche";
- ***Codice valuta***: è valorizzato con il codice della valuta in cui è denominata effettivamente l'operazione, facendo riferimento alle tabella di codifica delle valute aggiornata tempo per tempo dalla Banca d'Italia;

([1]) Per punto operativo si intende anche l'agente in attività finanziaria, il consulente finanziario e "*i soggetti convenzionati o agenti*" eventualmente utilizzati dal destinatario.

- ***Importo in euro***: è valorizzato con il controvalore in euro dell'operazione, utilizzando il cambio vigente alla data contabile. L'importo deve essere troncato all'unità di euro;
- ***Importo parte in contanti***: corrisponde al controvalore in euro dell'operazione che viene regolato con "contante reale", ovvero che ha dato luogo a movimentazione fisica di banconote e/o monete aventi corso legale. L'importo deve essere troncato all'unità di euro;
- ***Identificativo rapporto***: indica il numero del rapporto a valere del quale l'operazione è effettuata. Se il rapporto è contrassegnato da un codice IBAN, il campo informativo riporta tale codice. Negli altri casi, va inserita la numerazione utilizzata nei sistemi di conservazione informatizzati del destinatario. Nel caso di operazioni occasionali, il campo informativo non è valorizzato.

<u>Sezione Soggetto:</u>

- ***Codice Tipo Soggetto***: specifica il legame tra il nominativo riportato nel campo "soggetto" e il rapporto a valere del quale è eseguita l'operazione, ovvero l'operazione occasionale posta in essere. Può assumere i seguenti valori:

Codice tipo soggetto	***Tipo soggetto***
01	Intestatario unico del rapporto o dell'operazione occasionale
02	Cointestatario del rapporto o dell'operazione occasionale
03	Titolare effettivo dell'operazione

L'estrazione riferita alle operazioni riporta i dati identificativi del titolare effettivo (codice 03) solo nei seguenti casi:
- per le operazioni disposte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera s), e comma 3, lettera a) del decreto antiriciclaggio a valere su un rapporto riconducibile a una pluralità di fiducianti, con riferimento al fiduciante cui l'operazione è riferita;
- per le operazioni di tesoreria, con riferimento al soggetto per conto del quale l'operazione viene eseguita;
- operazioni a valere su conti di corrispondenza, in relazione alle quali sono stati richiesti agli enti creditizi o istituti finanziari esteri i dati pertinenti l'adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto antiriciclaggio, con riferimento al cliente per conto del quale l'operazione viene eseguita;
- per le operazioni occasionali, con riferimento al soggetto per conto del quale l'operazione viene eseguita se questi differisce dal cliente.

- ***NDG***: riporta il codice identificativo univoco attribuito al cliente che consente la connessione con il sistema anagrafico aziendale del destinatario;
- ***Soggetto***: riporta il cognome e nome o la ragione sociale del soggetto titolare del legame;
- ***Codice Fiscale***: riporta il codice fiscale del soggetto, qualora assegnato;
- ***Data di Nascita***: riporta la data di nascita – in formato ggmmaaaa – della persona fisica;
- ***Comune di Nascita/Paese di Nascita***: riporta in chiaro il comune di nascita della persona fisica o, nel caso persone nate all'estero, il paese di nascita.
- ***SAE***: il campo è obbligatorio per i soggetti 01 (Intestatario Unico) e 02 (Cointestatario). Esso è valorizzato con il codice a tre cifre che indica il sottogruppo di attività economica del soggetto, in base alla circolare n. 140 emanata dalla Banca d'Italia;

- ***ATECO***: il campo può essere presente per i soggetti 01 (Intestatario Unico) e 02 (Cointestatario). Va utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 pubblicata dall'ISTAT, secondo quanto indicato dalla circolare n. 140 della Banca d'Italia. Per quanto riguarda la presenza o l'assenza occorre fare riferimento alla tabella relativa alla settorizzazione sintetica contenuta nelle disposizioni emanate dalla UIF per l'invio dei dati aggregati.

Sezione Esecutore:

- ***NDG***: riporta il codice identificativo univoco attribuito all'esecutore che consente la connessione con il sistema anagrafico aziendale del destinatario;
- ***Esecutore***: è valorizzato con il cognome e nome della persona fisica, diversa dal titolare del rapporto o dell'operazione occasionale, che esegue l'operazione (ad esempio il delegato ad operare sul rapporto). Nel caso di operazione non disposte presso i destinatari (es. Home Banking/ATM Evoluti/APP), sono inseriti cognome/nome della persona fisica associata alle credenziali ([2]) utilizzate per effettuare l'operazione a distanza;
- ***Codice Fiscale***: riporta il codice fiscale dell'esecutore qualora attribuitogli;
- ***Data di Nascita***: riporta la data di nascita – in formato ggmmaaaa – dell'esecutore;
- ***Comune di Nascita/Paese di Nascita***: riporta in chiaro il comune di nascita della persona fisica o, nel caso persone nate all'estero, il paese di nascita.

Sezione Controparte

- ***Ordinante/beneficiario***: è valorizzato unicamente nelle operazioni eseguite rispettivamente sulla base di ordini di accreditamento e pagamento e riporta il cognome e il nome o la ragione sociale della controparte dell'operazione.
- ***Paese ordinante/beneficiario***: indica il paese di residenza della controparte dell'operazione, facendo riferimento alla tabella dei codici paese aggiornata tempo per tempo dalla Banca d'Italia;
- ***CAB, Comune dell'ordinante/beneficiario***: sono valorizzati per le operazioni di pagamento con controparte residente in Italia e indicano rispettivamente il CAB e il comune di residenza/sede legale della controparte;
- ***Codice intermediario della controparte***: è valorizzato con il codice ABI comprensivo del carattere di controllo (6 caratteri). Nei casi di intermediario estero è valorizzato con il relativo codice BIC;
- ***Denominazione intermediario della controparte***: in assenza del codice identificativo, è valorizzato con la denominazione in chiaro dell'intermediario della controparte;

([2]) Vanno inseriti i dati identificativi della persona fisica associata al Nome Utente, *Password*, *Token*, PIN del bancomat.

- ***Paese intermediario della controparte***: va indicato il codice paese facendo riferimento alla tabella dei codici paesi aggiornata tempo per tempo dalla Banca d'Italia. Il paese da indicare è quello della piazza dell'intermediario controparte e non quello della sua casa madre.

  Per le operazioni di rimessa di denaro va inserito il paese da/verso il quale sono trasferiti i fondi;

- ***CAB intermediario della controparte***: in presenza di un ordine di pagamento domestico, va indicato il CAB del comune in cui è situata la filiale/punto operativo dell'intermediario della controparte;

- ***IBAN / Rapporto della controparte***: è valorizzato con il codice IBAN del rapporto della controparte. Nel caso in cui l'intermediario di controparte sia residente in un paese che non aderisce allo *standard* IBAN, è valorizzato con il numero del rapporto della controparte. Il campo è valorizzato anche nelle operazioni di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 6), del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, nei casi di trasferimenti a favore di rapporti ubicati all'estero.

2.3 ESTRAZIONE RIFERITA AI RAPPORTI

L’estrazione riferita ai rapporti contiene i dati e le informazioni indicati agli articoli 3 e 5 delle disposizioni.

Nel caso di un rapporto intestato ad una sola persona fisica, privo di delega, l’estrazione produce un unico *record*. In presenza, invece, di una pluralità di intestatari e/o delegati e/o titolari effettivi, devono essere prodotti tanti *record*, recanti il medesimo numero identificativo rapporto, quanti sono i soggetti collegati al rapporto.

Ad esempio, nel caso di un rapporto intestato a persona giuridica, in presenza di *n* titolari effettivi e di *m* esecutori, devono essere prodotti *m+n record*, recanti un medesimo identificativo rapporto, che differiscono solo per il contenuto della sezione “Soggetto”.

Ciascun *record* è suddiviso in sezioni, che a loro volta sono costituite da campi informativi. Di seguito viene fornito il dettaglio di tali campi informativi da valorizzare, specificandone: il formato, se alfanumerico (X) o numerico (9); l’obbligatorietà (O) o la condizionalità (C); la lunghezza (Lng).

Riguardo alla struttura dei singoli campi informativi, si specifica che in assenza di informazione, quelli alfanumerici («X») vanno riempiti con SPAZI, quelli numerici («9») vanno invece riempiti con ZERI. Per quanto concerne l’allineamento dei campi, quelli alfanumerici devono essere valorizzati con allineamento a sinistra e completamento a spazi dei caratteri rimanenti mentre quelli numerici devono essere allineati a destra e completati con zeri a sinistra per i byte rimanenti. Infine, tutti i valori numerici inseriti in campi alfanumerici vanno riportati comprensivi degli zeri a sinistra.

Per consentire ricerche sui campi alfanumerici, vanno rispettate le seguenti regole:

- ogni parola componente l’attributo deve essere separata dalla successiva da un solo carattere a spazio;
- va utilizzata la sola configurazione «MAIUSCOLO»;
- per apostrofi ed accenti va utilizzato sempre lo stesso carattere;
- non vanno lasciati spazi prima e dopo gli apostrofi;
- le persone fisiche vanno indicate anteponendo il Cognome (o i cognomi) al Nome (o ai nomi);
- l’eventuale natura giuridica compresa nelle ragioni sociali va posta alla fine della denominazione, utilizzando le sigle standard (SPA, SRL, SAS, SAPA, SNC, SDF, SS, ecc.) senza punti o spazi intermedi;
- vanno indicate le esatte ragioni sociali risultanti dai documenti, senza l’utilizzo di sigle o acronimi, ove questi non siano le effettive ragioni sociali;
- vanno evitate, ove possibile, abbreviazioni ed inserimenti di punteggiatura.

Tabella 2
Campi informativi delle estrazioni relative ai rapporti continuativi

DATI GENERALI	*FORMATO*	*OBBL.*	*LUNGHEZZA*
Tipo intermediario	X	O	2
Codice intermediario	X	O	11
Identificativo rapporto	X	O	34
RAPPORTO	***FORMATO***	***OBBL.***	***LUNGHEZZA***
Codice Filiale/Punto operativo*	X	O	12
CAB Filiale/Punto operativo*	X	C	12
Data Apertura Rapporto	X	O	8
Data Chiusura Rapporto	X	C	8
Tipo di rapporto	X	O	2
Codice Valuta	X	O	3
NDG	X	O	16
SOGGETTO	***FORMATO***	***OBBL.***	***LUNGHEZZA***
Data inizio validità	X	O	8
Data fine validità	X	C	8
Tipo soggetto	X	O	2
NDG	X	O	16
Cognome Nome / Ragione Sociale	X	O	70
Sesso	X	C	1
Codice Fiscale	X	C	16
Data di Nascita	X	C	8
Comune di nascita / Paese di nascita	X	C	30
Indirizzo residenza	X	O	35
Comune residenza	X	O	40
Paese residenza	X	O	3
SAE*	X	C	3
ATECO*	X	C	3
A disposizione	X	F	69

2.4 SPECIFICHE SUI SINGOLI CAMPI INFORMATIVI (Rapporti)

Sezione Dati Generali:

- **Tipo intermediario**: identifica la tipologia di destinatario che conserva e rende disponibili i dati e le informazioni relativi al rapporto continuativo; il campo è valorizzato secondo la tabella “Codifica degli intermediari segnalanti” di cui all’allegato n. 4 alle disposizioni;
- **Codice intermediario**: identifica il destinatario che conserva e rende disponibile i dati e le informazioni relativi al rapporto continuativo; esso coincide con il Codice Fiscale del destinatario; per Banche e Poste Italiane esso è valorizzato con il codice ABI comprensivo del codice di controllo (6 cifre);
- **Identificativo rapporto**: indica il numero del rapporto. Se il rapporto è contrassegnato da un codice IBAN, il campo informativo riporta tale codice. Negli altri casi, va inserita la numerazione utilizzata nei sistemi di conservazione del destinatario.

Sezione Rapporto

- **Tipo di rapporto**: è un codice che identifica la tipologia di rapporto in essere presso il destinatario, e può essere valorizzato nelle seguenti modalità:

Codice tipo rapporto	*Tipo rapporto*
01	Conto corrente
02	Dossier titoli
03	Altro

- **Data Apertura/Chiusura Rapporto**: i due campi devono essere valorizzati con le date, in formato ggmmaaaa, rispettivamente di apertura e chiusura del rapporto.
  I medesimi campi devono essere valorizzati nei casi di variazione delle coordinate del rapporto. Per variazione delle coordinate deve intendersi il cambiamento delle coordinate di riferimento del rapporto in cui rimangono inalterati gli elementi identificativi sia soggettivi che oggettivi (ad esempio nei casi di migrazione del rapporto ad altra filiale, cambio di sistema informativo, acquisizione di rapporti a seguito di operazioni societarie straordinarie).

  La valorizzazione del campo informativo "Data Apertura Rapporto" è obbligatoria e resta immutata fino alla chiusura del rapporto, anche se nel periodo intervengono variazioni sui soggetti rilevate con i campi informativi "data inizio validità" e "data fine validità";

- **Data Inizio/Fine Validità**: i due campi devono essere valorizzati con le date, in formato ggmmaaaa, in cui intervengono cambiamenti negli elementi soggettivi e/o oggettivi del rapporto (ad esempio, nel caso di apertura o chiusura di una delega a operare, della variazione di uno o più titolari effettivi, della variazione della denominazione sociale senza modifica del codice fiscale, della variazione della residenza e/o del settore di attività economica).

  Le informazioni inserite nei campi informativi "data inizio validità" e"data fine validità" coincidono con le rispettive date di rilevazione nei sistemi di conservazione;

- **Tipo soggetto**: il campo identifica il legame tra soggetto ed il rapporto e può essere valorizzato nelle seguenti modalità:

Codice tipo soggetto	*Tipo soggetto*
01	Intestatario unico
02	Cointestatario
03	Titolare effettivo
04	Esecutore (legale rappresentante, delegato, incaricato di poteri di firma, ecc.)
05	Altro (altre tipologie di legame non rientranti nelle precedenti codifiche)

- **Sesso** – va indicato con le lettere M o F.
- ***SAE***: il campo è obbligatorio per i soggetti 01 (Intestatario Unico) e 02 (Cointestatario). Esso è valorizzato con il codice a tre cifre che indica il sottogruppo di attività economica del soggetto, in base alla circolare n. 140 emanata dalla Banca d'Italia;

- ***ATECO***: il campo può essere presente per i soggetti 01 (Intestatario Unico) e 02 (Cointestatario). Va utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 pubblicata dall'ISTAT, secondo quanto indicato dalla circolare n. 140 della Banca d'Italia. Per quanto riguarda la presenza o l'assenza occorre fare riferimento alla tabella relativa alla settorizzazione sintetica contenuta nelle disposizioni emanate dalla UIF per l'invio dei dati aggregati.

3. CHIAVI E FUNZIONI DI RICERCA E MODALITA' DI RAPPRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ognuno dei campi informativi descritti nelle precedenti tabelle può essere utilizzato come chiave di ricerca per le estrazioni.
In particolare, le estrazioni basate sulle seguenti chiavi di ricerca, anche in combinazione tra loro, devono essere rese disponibili tempestivamente alle autorità richiedenti:

- Data operazione
  (estrazione per intervallo da ggmmaaaa a ggmmaaaa);
- Codice Filiale / Punto Operativo;
- Identificativo rapporto;
- Dati identificativi dei soggetti (Intestatario, Esecutore, Titolare Effettivo):
  - Cognome e Nome/Ragione Sociale;
  - Codice Fiscale;
  - NDG.

I risultati delle estrazioni devono essere resi disponibili alle Autorità mediante la produzione di uno o più file elaborati con i più diffusi software di automazione d'ufficio (file con estensione .txt, .csv, .xlsx o equivalente).

ALLEGATO N. 2

ARCHIVI STANDARDIZZATI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA B), DELLE DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE E LA MESSA A DISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

INDICE

1. ASPETTI GENERALI

Ai sensi dell'articolo 6 della parte generale delle presenti disposizioni (di seguito "disposizioni"), i destinatari rendono disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF nonché alle altre Autorità competenti che ne facciano richiesta, i dati e le informazioni di cui alle medesime disposizioni attraverso due modalità alternative:

a) mediante apposite estrazioni dai sistemi di conservazione informatizzati eseguite in conformità con gli *standard* tecnici indicati nell'allegato 1 alle disposizioni;

b) mediante archivi standardizzati (di seguito anche "archivi") conformi a quanto previsto nel presente documento.

Con riguardo agli archivi di cui alla lettera b), il presente documento specifica:

1) gli attributi richiesti per i vari tipi di registrazione;
2) la struttura e la codifica utilizzata per ogni attributo richiesto;
3) le modalità di rettifica delle registrazioni;
4) la struttura logica e fisica degli archivi «fuori linea» e le relative modalità di alimentazione e gestione;
5) alcuni aspetti di gestione dell'archivio, quali:
   a. i tempi della registrazione;
   b. la durata di conservazione delle informazioni;
   c. le modalità di alimentazione;
6) le modalità di presentazione dei dati alle Autorità competenti che prevedono la visione di tutti gli attributi previsti dalla forma "standard", anche per le informazioni contenute in altri archivi (anagrafi, archivi più disaggregati, ecc.);
7) i requisiti cui attenersi nella realizzazione delle funzioni di ricerca di massa (dati in linea e fuori linea) e interattiva (queste ultime eventualmente limitate ai dati più recenti e obbligatorie solo per alcuni destinatari). Al riguardo, per particolari tipologie di intermediari, è richiesta la predisposizione di funzioni interattive di ricerca delle informazioni sui dati in linea mediante una pluralità di chiavi di ricerca;
8) lo sviluppo di funzioni – meglio se interattive per gli intermediari che eseguono più registrazioni – di interrogazione dei contenuti dell'archivio e delle eventuali anagrafi ad esso correlate (dei soggetti e dei rapporti);
9) le modalità di documentazione e certificazione del sistema informatico utilizzato.

2. CONTENUTO DEGLI ARCHIVI STANDARDIZZATI

Sono di seguito riportate le informazioni da registrare nell'archivio informatico standardizzato in riferimento, rispettivamente, alle operazioni, ai rapporti e ai legami tra soggetti.

La registrazione dei dati di interesse di un'operazione, di un rapporto o di un legame tra soggetti da parte di un intermediario è articolata in più gruppi di informazioni ai quali è associato uno stesso identificativo (IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE). Ogni gruppo di informazioni è caratterizzato da un apposito valore dell'attributo TIPO INFORMAZIONE.

Il valore dell'attributo TIPO REGISTRAZIONE consente di individuare se una registrazione è relativa a un'operazione, a un rapporto o a un legame tra soggetti e il corrispondente evento a cui si riferisce (es. esecuzione di un'operazione, accensione o chiusura di un rapporto, rilevazione o cessazione di un legame tra soggetti).

2.1. OPERAZIONI

La registrazione di un'operazione è articolata in più tipologie di informazioni che riguardano:

- i **dati caratteristici dell'operazione** (tipo informazione 1);

- il **cliente** (tipo informazione 7). A un'operazione sono associati uno o più soggetti di questa categoria;

- l'**esecutore** (tipo informazione 8). Va previsto solo nel caso in cui l'operazione sia stata eseguita in nome e per conto del cliente. In caso di operazioni disposte per via telematica (es. Home Banking), sono inseriti cognome/nome della persona fisica associata alle credenziali (nome utente, password etc.) utilizzate per effettuare l'operazione a distanza. A un'operazione sono associati nessuno, uno o più soggetti di questa categoria;

- il **soggetto controparte** (tipo informazione 5). Va previsto nell'ambito di particolari tipologie di operazioni (tipicamente bonifici). A un'operazione sono associati nessuno, uno o più soggetti di questa categoria;

- **il soggetto per conto del quale il cliente realizza un'operazione** (tipo informazione 9). A un'operazione sono associati nessuno, uno o più soggetti di questa categoria.

L'indicazione del titolare effettivo di un'operazione realizzata nell'ambito di un rapporto continuativo va effettuata solo nel caso in cui il titolare effettivo dell'operazione sia diverso dal titolare effettivo del rapporto. In particolare, nei seguenti casi:

- per le operazioni disposte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera s), e comma 3, lettera a) del decreto antiriciclaggio a valere su un rapporto riconducibile a una pluralità di fiducianti, con riferimento al fiduciante cui l'operazione è riferita;
  - per le operazioni di tesoreria, con riferimento per le operazioni occasionali, con riferimento al soggetto per conto del quale l'operazione viene eseguita se questi differisce dal cliente.
- al soggetto per conto del quale l'operazione viene eseguita;

- per le operazioni a valere su conti di corrispondenza, rispetto alle quali siano stati richiesti agli enti creditizi o istituti finanziari esteri i dati pertinenti all'adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto antiriciclaggio, con riferimento al cliente per conto del quale l'operazione viene eseguita.

Nel caso di operazioni occasionali, il titolare effettivo va con riferimento al soggetto per conto del quale l'operazione viene eseguita se questi differisce dal cliente.

Nel caso di operazioni relative a rapporti continuativi intestati a più soggetti i dati identificativi del cointestatario che esegue l'operazione vanno registrati nel tipo informazione 8.

È di seguito riportato il dettaglio informativo richiesto per ogni gruppo di informazioni in cui si articola la registrazione di un'operazione. Per ogni attributo sono forniti: il formato (Pic); la lunghezza (Lng); l'indicazione (Obbl.) se è obbligatorio (O), facoltativo (F) o condizionato (C); un'eventuale nota.

Dati caratteristici dell'operazione (tipo informazione: 1)

Cardinalità: 1/1

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	Assume valore "1"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
DIPENDENZA INTERESSATA DALL'OPERAZIONE				
A11 CODICE INTERNO DELLA DIPENDENZA	X	6	O	
A12 COMUNE DELLA DIPENDENZA INTERESSATA				
A12.A CODICE CAB COMUNE	X	6	O	
A12.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	O	
A12.C SIGLA PROVINCIA	X	2	O	
CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE				
A21 DATA DELL'OPERAZIONE	X	8	O	AAAAMMGG
A22 FLAG SINGOLA/MULTIPLA	X	1	O	
A23 FLAG CONTANTI	X	1	O	
A24 CODICE CAUSALE ANALITICA	X	4	O	
A25 CODICE VOCE	X	2	C	
DATI SULL'INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE				
A31 CODICE INTERMEDIARIO				
A31.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	C	
A31.B CODICE (SECONDO IL TIPO)	X	11	C	
A32 PAESE ESTERO DELL'INTERMEDIARIO	X	3	C	
A33 COMUNE DELL' INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE				
A33.A CODICE CAB	X	6	C	
A33.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
A33.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
A34 DESCRIZIONE INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE	X	50	C	
DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO				
A41 RAPPORTO	X	25	C	
A42 TIPO RAPPORTO	X	1	C	
A43 TIPO LEGAME	X	1	C	
DATI SULLA REGISTRAZIONE				
A51 DATA DI REGISTRAZIONE	X	8	O	AAAAMMGG
A52 TIPO DI REGISTRAZIONE	X	2	O	
A53 CONNESSIONE TRA REGISTRAZIONI	X	12	C	
A54 STATO DELLA REGISTRAZIONE				
A54.A CODICE STATO	X	1	O	
A54.B DATA DELLA RETTIFICA	X	8	C	AAAAMMGG
A54.C IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE MODIFICATA	X	20	C	
DATI SULL'IMPORTO				
B11 EURO O DIVISE NON UEM	X	1	O	
B12 CODICE DIVISA	X	3	O	
B13 SEGNO MONETARIO	X	1	O	
B14 IMPORTO TOTALE	9	15	O	
B15 IMPORTO «DI CUI CONTANTE»	9	15	C	
A DISPOSIZIONE	X	69	F	

Cliente (tipo informazione: 7)
Cardinalità: 1/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "7"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C11 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
D11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	O	
D13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	O	
D14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
D14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
D14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
D14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
D15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
D16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
D17 CODICE FISCALE	X	16	C	
D18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
D19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
CLASSIFICAZIONE SOGGETTO				
D21 SOTTOGRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA	X	3	O	
D22 CODICE ATECO	X	3	C	
D23 SETTORIZZAZIONE SINTETICA ECONOMICA	X	3	O	
DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO				
D31 RAPPORTO	X	25	C	
D32 TIPO RAPPORTO	X	1	C	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
D41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	F	
D42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	F	
D43 DATA DI RILASCIO	X	8	F	
D44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	F	
D45 SESSO	X	1	F	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

Esecutore (tipo informazione: 8)

Cardinalità: 0/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "8"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C21 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
E11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	C	
E13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	C	
E14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
E14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
E14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
E14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
E15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
E16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
E17 CODICE FISCALE	X	16	C	
E18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
E19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
A DISPOSIZIONE	X	35	F	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
E41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
E42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
E43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
E44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
E45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

Soggetto controparte (tipo informazione: 5)

Cardinalità: 0/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "5"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C31 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
F11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	C	
F13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	C	
F14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
F14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
F14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
F14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
F15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	F	
F16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	F	
A DISPOSIZIONE	X	63	F	
DATI SUL RAPPORTO DELLA CONTROPARTE				
F31 RAPPORTO	X	25	O	
A DISPOSIZIONE	X	91	F	

Soggetto – persona fisica o entità diversa da persona fisica - per conto del quale il cliente realizza un’operazione (tipo informazione: 9)

Cardinalità: 0/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "9"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C51 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
H11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	C	
H13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	C	
H14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
H14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
H14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
H14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
H15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
H16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
H17 CODICE FISCALE	X	16	C	
H18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
H19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
A DISPOSIZIONE	X	35	F	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
H41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
H42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
H43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
H44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
H45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

2.2. RAPPORTI

La registrazione dei dati di un rapporto è articolata in più tipologie di informazioni che riguardano:

- i **dati caratteristici del rapporto** (tipo informazione 1);

- il **cliente** (tipo informazione 7). A un rapporto sono associati uno o più soggetti di questa categoria;

- **l'esecutore** (tipo informazione 8), qualora diverso dal cliente. A un rapporto sono associati nessuno, uno o più soggetti di questa categoria;

- **il soggetto (fiduciante)** per conto del quale il cliente (società fiduciaria) instaura un rapporto continuativo (tipo informazione 9). A un rapporto sono associati nessuno uno o più soggetti di questa categoria.

L'apertura di un rapporto di delega richiede un'autonoma registrazione nella quale il delegato a operare figura nel tipo *record* 8, e nel tipo *record* 7 è riportato il cliente.

Di seguito è riportato il dettaglio informativo richiesto per ogni gruppo di informazioni in cui si articola la registrazione dei dati di un rapporto. Per ogni attributo sono forniti: il formato (Pic); la lunghezza (Lng); l'indicazione (Obbl.) se è obbligatorio (O), facoltativo (F) o condizionato (C); un'eventuale nota.

Dati caratteristici del rapporto (tipo informazione: 1)

Cardinalità: 1/1

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	Assume valore "1"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
DIPENDENZA CHE INTRATTIENE IL RAPPORTO				
A11 CODICE INTERNO DELLA DIPENDENZA	X	6	O	
A12 COMUNE DELLA DIPENDENZA INTERESSATA				
A12.A CODICE CAB COMUNE	X	6	O	
A12.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	O	
A12.C SIGLA PROVINCIA	X	2	O	
DATA DI RIFERIMENTO				
A21 DATA DI DECORRENZA	X	8	O	AAAAMMGG
A DISPOSIZIONE	X	112	F	
DATI SUL RAPPORTO				
A41 RAPPORTO	X	25	O	
A42 TIPO RAPPORTO	X	1	O	
A DISPOSIZIONE	X	1	F	
DATI SULLA REGISTRAZIONE				
A51 DATA DI REGISTRAZIONE	X	8	O	AAAAMMGG
A52 TIPO DI REGISTRAZIONE	X	2	O	
A53 CONNESSIONE TRA REGISTRAZIONI	X	12	C	
A54 STATO DELLA REGISTRAZIONE				
A54.A CODICE STATO	X	1	O	
A54.B DATA DELLA RETTIFICA	X	8	C	AAAAMMGG
A54.C IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE MODIFICATA	X	20	C	
DIVISA DEL RAPPORTO				
B11 EURO O DIVISE NON UEM	X	1	O	
B12 CODICE DIVISA	X	3	O	
A DISPOSIZIONE	X	1	F	
A DISPOSIZIONE	9	30	F	
A DISPOSIZIONE	X	69	F	

Cliente (tipo informazione: 7)

Cardinalità: 1/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "7"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C11 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
D11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	O	
D13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	O	
D14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
D14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
D14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
D14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
D15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
D16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
D17 CODICE FISCALE	X	16	C	
D18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
D19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
CLASSIFICAZIONE SOGGETTO				
D21 SOTTOGRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA	X	3	O	
D22 CODICE ATECO	X	3	C	
D23 SETTORIZZAZIONE SINTETICA ECONOMICA	X	3	O	
DATI SUL RAPPORTO				
D31 RAPPORTO	X	25	O	
D32 TIPO RAPPORTO	X	1	O	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
D41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	F	
D42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	F	
D43 DATA DI RILASCIO	X	8	F	
D44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	F	
D45 SESSO	X	1	F	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

Esecutore (tipo informazione: 8)

Cardinalità: 0/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "8"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C21 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
E11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	C	
E13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	C	
E14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
E14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
E14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
E14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
E15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
E16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
E17 CODICE FISCALE	X	16	C	
E18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
E19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
A DISPOSIZIONE	X	35	F	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
E41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
E42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
E43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
E44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
E45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

Soggetto (fiduciante) - persona fisica o entità diversa da persona fisica - per conto del quale il cliente (società fiduciaria) instaura un rapporto continuativo (tipo informazione: 9)

Cardinalità: 0/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "9"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C51 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
H11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	C	
H13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	C	
H14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
H14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
H14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
H14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
H15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
H16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
H17 CODICE FISCALE	X	16	C	
H18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
H19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
A DISPOSIZIONE	X	35	F	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
H41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
H42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
H43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
H44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
H45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

2.3. LEGAMI TRA SOGGETTI

Un legame rappresenta un determinato tipo di relazione (es. titolarità effettiva) tra due soggetti che assumono rispettivamente il ruolo di soggetto primario (es. clienti di cui si rilevano i titolari effettivi) e di soggetto secondario (es. un titolare effettivo). Una determinata tipologia di relazione tra un soggetto primario e "N" soggetti secondari è rappresentata tramite un legame con gli "N" soggetti secondari.

La registrazione dei dati di un legame è articolata in più tipologie di informazioni che riguardano:

- i **dati caratteristici del legame** (tipo informazione 1);

- il **soggetto primario del legame:**

1. **il cliente persona fisica che opera per conto di un titolare effettivo sub 1 ovvero il cliente costituito da un'entità diversa da persona fisica -** (tipo informazione 7), **ovvero**
2. **il soggetto entità diversa da persona** fisica - per conto del quale il cliente realizza - in nome proprio - un'operazione (tipo informazione 9);
3. **il fiduciante - entità diversa da persona fisica -** per conto del quale la società fiduciaria instaura un rapporto continuativo (tipo informazione 9).

Rappresenta il soggetto del quale si registra un determinato tipo di relazione con un altro soggetto. Ad un legame è associato uno e un solo soggetto di questa categoria;

- il **soggetto secondario del legame** (tipo informazione 6). Rappresenta il soggetto collegato al soggetto primario da un determinato tipo di legame. Ad un legame possono essere associati uno o più soggetti di questa categoria.

È di seguito riportato il dettaglio informativo richiesto per ogni gruppo di informazioni in cui si articola la registrazione dei dati di un legame tra soggetti. Per ogni attributo sono forniti: il formato (Pic); la lunghezza (Lng); l'indicazione (Obbl.) se è obbligatorio (O), facoltativo (F) o condizionato (C); un'eventuale nota.

Dati caratteristici del legame tra soggetti (tipo informazione: 1)

Cardinalità: 1/1

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	Assume valore "1"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
DIPENDENZA INTERESSATA				
A11 CODICE INTERNO DELLA DIPENDENZA	X	6	O	
A12 COMUNE DELLA DIPENDENZA INTERESSATA				
A12.A CODICE CAB COMUNE	X	6	O	
A12.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	O	
A12.C SIGLA PROVINCIA	X	2	O	
DATI DEL LEGAME				
A21 DATA DI RIFERIMENTO	X	8	O	AAAAMMGG
A DISPOSIZIONE	X	112	F	
A41 RAPPORTO	X	25	C	
A42 TIPO RAPPORTO	X	1	C	
A43 TIPO LEGAME	X	1	O	
DATI SULLA REGISTRAZIONE				
A51 DATA DI REGISTRAZIONE	X	8	O	AAAAMMGG
A52 TIPO DI REGISTRAZIONE	X	2	O	
A53 CONNESSIONE TRA REGISTRAZIONI	X	12	C	
A54 STATO DELLA REGISTRAZIONE				
A54.A CODICE STATO	X	1	O	
A54.B DATA DELLA RETTIFICA	X	8	C	AAAAMMGG
A54.C IDENTIFICATIVO REGISTAZIONE MODIFICATA	X	20	C	
A DISPOSIZIONE	X	5	F	
A DISPOSIZIONE	9	30	F	
A DISPOSIZIONE	X	69	F	

Soggetto primario del legame:
Cliente (tipo informazione: 7)

Cardinalità: 1/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "7"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C11 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
D11 COGNOME NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	C	
D13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	C	
D14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
D14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
D14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
D14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
D15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
D16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
D17 CODICE FISCALE	X	16	C	
D18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
D19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
CLASSIFICAZIONE SOGGETTO				
D21 SOTTOGRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA	X	3	O	
D22 CODICE ATECO	X	3	C	
D23 SETTORIZZAZIONE SINTETICA ECONOMICA	X	3	O	
DATI SUL RAPPORTO				
D31 RAPPORTO	X	25	C	
D32 TIPO RAPPORTO	X	1	C	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
D41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	F	
D42 NUMERO DOCUMENTO PRSENTATO	X	15	F	
D43 DATA DI RILASCIO	X	8	F	
D44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	F	
D45 SESSO	X	1	F	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

Soggetto primario del legame:
Soggetto diverso da persona fisica (fiduciante) per conto del quale il cliente (fiduciaria) instaura un rapporto (tipo informazione: 9) **ovvero soggetto diverso da persona fisica per conto del quale il cliente effettua un'operazione**

Cardinalità: 0/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "9"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C51 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
H11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	C	
H13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	C	
H14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
H14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
H14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
H14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
H15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
H16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
H17 CODICE FISCALE	X	16	C	
H18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
H19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
A DISPOSIZIONE	X	35	F	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
H41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
H42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
H43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
H44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
H45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

Soggetto secondario del legame (tipo informazione: 6)

Cardinalità: 1/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "6"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C41 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
G11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	O	
G13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	O	
G14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
G14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
G14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
G14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
G15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
G16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
G17 CODICE FISCALE	X	16	C	
G18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
G19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
A DISPOSIZIONE	X	35	F	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
G41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
G42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
G43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
G44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
G45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

3. CRITERI DI VALORIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

3.1. CRITERI GENERALI

In merito alle caratteristiche dell'archivio in linea, a differenza di quello fuori linea secondo quanto in seguito precisato, non si è inteso fornire una specifica struttura fisica ma solo i raggruppamenti logici delle informazioni previste e l'elenco dei relativi attributi da registrare; pertanto, fatte salve le funzionalità richieste, nulla è definito circa l'esatto tracciato degli archivi (posizione delle varie informazioni e dimensione di quegli attributi alfabetici per i quali non è prevista una specifica codifica).

Negli archivi standardizzati, oltre agli attributi richiesti obbligatoriamente, possono essere inseriti anche gli attributi necessari per la corretta gestione della procedura informatica, nonché quelli che ciascun intermediario riterrà utili ai propri fini (individuazione delle responsabilità, connessione con le preesistenti procedure informatiche, ecc). Limitatamente agli archivi fuori linea, tali ulteriori attributi debbono essere aggiunti negli spazi "A DISPOSIZIONE".

In assenza di informazione gli attributi alfanumerici («X») vanno riempiti con SPAZI, gli attributi numerici («9») vanno riempiti con ZERI.

Tutti gli attributi alfanumerici debbono essere valorizzati con allineamento a sinistra e completamento a spazi dei caratteri rimanenti; gli attributi numerici, viceversa, debbono essere allineati a destra e completati con zeri a sinistra per i byte rimanenti; tutti i valori numerici inseriti in campi alfanumerici (codice causale, CAB, ecc.) vanno riportati comprensivi degli zeri a sinistra.

3.2. INFORMAZIONI RIFERITE ALLE OPERAZIONI

Di seguito vengono specificati i valori da inserire in ciascun attributo in merito alla registrazione delle operazioni di movimentazione dei mezzi di pagamento.

IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE

Tale gruppo di informazioni deve essere previsto obbligatoriamente solo per i dati caratteristici dell'operazione; per quanto attiene agli altri quattro gruppi di informazioni, relativi ai soggetti a vario titolo interessati, è solo un esempio di chiave di connessione di un archivio in linea strutturato su più file o tavole. Per quanto riguarda l'archiviazione OFF - LINE, invece, basata, come precisato in seguito, su un unico archivio a più tipi *record*, la struttura definita nel paragrafo 2.1 costituisce l'esatto tracciato dell'archivio fisico; pertanto, tale gruppo di informazioni deve essere inserito sia nel *record* relativo ai dati caratteristici dell'operazione (tipo informazione 1) sia nei *record* relativi ai soggetti coinvolti (tipo informazione 5, 7, 8 e 9).

A01) È un attributo composto che prevede nei primi 2 caratteri il codice «TIPO INTERMEDIARIO» e nei restanti 11 il codice dell'intermediario che esegue la registrazione; è richiesto obbligatoriamente negli archivi in linea solo nel caso di più intermediari che memorizzano le proprie registrazioni su un unico archivio FISICO (consorzi informatici).

Solo per le banche e per Poste Italiane S.p.A. il codice intermediario coincide con il codice ABI comprensivo del codice di controllo (6 cifre), mentre per tutti gli altri soggetti corrisponde al codice fiscale.

A02) Per il tipo informazione sono previsti i seguenti valori:
1 = dati sull'operazione;
5 = dati sul soggetto controparte del cliente (ordinante o beneficiario nel caso di bonifici);
7 = dati sul cliente;
8 = dati sull'esecutore;
9 = dati sul soggetto – persona fisica o entità diversa da persona fisica - per conto del quale il cliente realizza – in nome proprio – un'operazione.

A03) Deve contenere il valore di identificazione dell'operazione inserita nell'archivio (chiave primaria); può essere anche un attributo composto (data + progressivo).

INFORMAZIONI SULLA DIPENDENZA

A11) Deve contenere il codice della dipendenza che ha eseguito l'operazione o che è competente sull'operazione; può essere lasciato a spazi solo da quegli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico.

A12) Si riferisce al comune in cui è insediata la dipendenza; per gli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico deve essere indicato il comune di tale sede.
– A12.A) Codice CAB del comune.
– A12.B) Descrizione in chiaro del comune.
– A12.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della provincia di appartenenza del comune.

CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE

A21) Deve contenere la data in cui è stata eseguita l'operazione.

A22) Indicare 2 se l'operazione è parte di una registrazione multipla (bonifici multipli ecc.), altrimenti 0.

A23) Va indicato 1 se l'operazione è effettuata in contanti, anche parzialmente, altrimenti 0.

A24) Causale dell'operazione secondo le tabelle di cui all'allegato n. 3 < Causali analitiche >.

A25) Codice VOCE (causale aggregata) determinabile automaticamente dal valore dell'attributo precedente. Tale attributo deve essere obbligatoriamente valorizzato dagli intermediari tenuti all'inoltro periodico dei dati aggregati secondo il provvedimento UIF.

DATI SULL'INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE

A31) Il TIPO INTERMEDIARIO va indicato qualora il tipo di operazione preveda un intermediario ordinante o beneficiario e nel caso in cui l'intermediario rientri tra quelli codificati; contestualmente deve essere indicato il codice previsto per quell'intermediario.

Per le banche va indicato il codice ABI, per gli altri intermediari italiani il codice fiscale, per quelli stranieri il codice BIC, ove presente. In assenza di tali codici il campo non deve essere valorizzato.

A32) Va indicato il codice paese qualora il tipo di operazione preveda un intermediario ordinante o beneficiario pubblicato dalla Banca d'Italia al seguente link:
https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html?mode=DOWNLOAD&exportProduct=ANTIT
Per gli intermediari italiani va indicato il codice ITALIA (086). Il paese da indicare è quello della piazza dell'intermediario controparte e non quello della casa madre.

A33) Si riferisce al comune in cui è situata la dipendenza dell'intermediario residente presso la quale è stata disposta/ricevuta l'operazione; è obbligatorio per ordini di pagamento/ accreditamento da o verso intermediari residenti.
- A33.A) Codice CAB del comune.
- A33.B) Descrizione in chiaro del comune.
- A33.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della provincia di appartenenza del comune.

A34) Per gli intermediari non residenti di cui non si è a conoscenza del codice, deve essere indicata, in alternativa e in aggiunta al codice paese, la denominazione in chiaro dell'intermediario.

DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO

A41) Nel caso di un'operazione che movimenta un rapporto deve essere indicato il codice del rapporto.

A42) Valorizzare con "0" = monointestato persona fisica, con "1" = pluriintestato e con "2" = monointestato a soggetto diverso da persona fisica, "3" = intestato a società fiduciaria per conto di fiduciante

A43) Va indicata l'eventuale presenza e la tipologia del legame tra il soggetto che ha eseguito l'operazione e il cliente; in caso di presenza di più legami, l'attributo va valorizzato con la tipologia che assume il codice di valore inferiore (cfr. l'elenco dei codici dell'attributo A43 - "0" = inesistenza soggetto diverso dal cliente; "2" = cointestatario; "3" =esecutore;).

DATI SULLA REGISTRAZIONE

A51) Deve essere indicata la data in cui è stato eseguito l'inserimento nell'archivio standardizzato.

A52) Deve essere indicato il tipo di registrazione secondo la specifica tabella.

A53) Va inserito, per le operazioni che hanno dato luogo a più registrazioni, un identico attributo di connessione. L'attributo va inoltre utilizzato per connettere le operazioni effettuate da un cliente in nome proprio ma per conto di una persona giuridica e l'apertura del legame tra detta persona giuridica e il suo titolare effettivo.

A54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice sono:
0 = registrazione in essere mai modificata;
1 = registrazione in essere sostitutiva di precedente registrazione.

2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica);
3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica);
4 = registrazione di storno di precedente registrazione.

A54.B) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» diverso da *0* deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica.

A54.C) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» *1* e *4* va indicato l'identificativo registrazione dell'operazione stornata o sostituita.

DATI SULL'IMPORTO

B11) Deve essere indicato se l'importo si riferisce a euro (codice 3) o a valuta non UEM (codice 4).

B12) Deve essere indicato, anche per l'euro, il codice della valuta dell'operazione. Per la codifica della valuta va fatto riferimento alla tabella pubblicata dalla Banca d'Italia al seguente link: https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html?mode=DOWNLOAD&exportProduct=ANTIT
Qualora l'operazione sia eseguita con diverse valute, nella registrazione va indicata quella con controvalore in euro di maggiore entità (valuta preponderante).

B13) Deve essere indicato il segno monetario nella forma D (dare); A (avere) riferito al destinatario che procede alla registrazione.

B14) Va indicato il valore monetario globale dell'operazione espresso in euro; qualora l'importo sia riferito a valuta non UEM, deve essere calcolato il controvalore in base al cambio applicato o, per le operazioni che non prevedono negoziazione, in base al tasso di cambio del giorno dell'operazione.

B15) Va indicata, se presente, la quota parte dell'operazione regolata «IN CONTANTI», espressa in euro; qualora l'importo sia riferito a valuta non UEM, deve essere calcolato il controvalore in base al cambio applicato o, per le operazioni che non prevedono negoziazione, in base al tasso di cambio del giorno dell'operazione.

DATI SUI SOGGETTI COINVOLTI

I gruppi di informazioni caratterizzati dai valori 7, 8, 5 e 9 dell'attributo tipo informazione contengono i dati anagrafici dei soggetti coinvolti nell'operazione. Tali dati possono essere inseriti anche in apposite anagrafi; in questo caso dovranno comunque essere valorizzati gli attributi C11, C21 C31 e C51 di connessione con le anagrafi.

Il Tipo informazione 7, comprende gli attributi riferiti al cliente dell'intermediario, anche se occasionale. Nel caso di ordini di pagamento/accreditamento, nella registrazione eseguita a cura dell'intermediario dell'ordinante devono essere indicati i dati dell'ordinante; nella registrazione eseguita a cura dell'intermediario del beneficiario devono essere indicati i dati del beneficiario.

Il tipo informazione 8 comprende gli attributi riferiti all'eventuale esecutore. Nel caso di operazioni su conti cointestati, deve essere indicato il soggetto che ha operato, anche se trattasi di cointestatario.

Il tipo informazione 5 comprende gli attributi riferiti, per gli ordini di pagamento/accreditamento, al soggetto controparte del cliente dell'intermediario che esegue la registrazione (beneficiario/ordinante).

Il tipo informazione 9 comprende gli attributi riferiti al soggetto, diverso dal cliente, per conto del quale il cliente stesso realizza un'operazione. I dati del cliente vanno inseriti nel tipo informazione 7.

Gli attributi C11, C21, C31 e C51 consentono l'identificazione univoca del soggetto e la connessione con l'eventuale archivio anagrafico contenente i dati dei clienti o degli altri soggetti; in questo attributo dovrà essere indicato il codice cliente o, se ciò non è possibile, il codice fiscale.

COMPLETE GENERALITÀ

D11 – E11 – F11 – H11) Devono contenere il cognome e nome o la ragione sociale del soggetto.

Per consentire che su tale attributo alfabetico possano essere eseguite delle ricerche, vanno rispettate le seguenti regole:

- ogni parola componente l'attributo deve essere separata dalla successiva da un solo carattere a spazio;
- va utilizzata la sola configurazione «MAIUSCOLO»;
- per apostrofi ed accenti va utilizzato sempre lo stesso carattere;
- non vanno lasciati spazi prima e dopo gli apostrofi;
- le persone fisiche vanno indicate anteponendo il Cognome (o i cognomi) al Nome (o ai nomi);
- l'eventuale natura giuridica compresa nelle ragioni sociali va posta alla fine della denominazione, utilizzando le sigle standard (SPA, SRL, SAS, SAPA, SNC, SDF, SS, ecc.) senza punti o spazi intermedi;
- vanno indicate le esatte ragioni sociali risultanti dai documenti, senza l'utilizzo di sigle o acronimi, ove questi non siano le effettive ragioni sociali;
- vanno evitate, ove possibile, abbreviazioni ed inserimenti di punteggiatura.

D13 – E13 – F13 – H13) Riportano il codice dell'eventuale paese estero del soggetto. Per i soggetti residenti va indicato il codice ITALIA (086)

D14 – E14 – F14 – H14) Indicano il comune di residenza anagrafica del soggetto; D14, E14, e H14) sono attributi obbligatori in presenza di soggetti «residenti»; F14, richiesto per gli ordini di pagamento/accreditamento, va indicato se conosciuto;
– D/E/F/H14.A) Codice CAB del comune.
– D/E/F/H14.B) Descrizione in chiaro del comune.
– D/E/F/H14.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della provincia di appartenenza del comune.

D15 – E15 – F15 – H15) Va indicato l'indirizzo dei soggetti; D15, E15, e H15) sono obbligatori in presenza di soggetti residenti.

D16 – E16 – F16 – H16) Riportano il Codice di Avviamento Postale di residenza dei soggetti.

D17 – E17 – H17) Va indicato il codice fiscale.

D18 – E18 – H18) Indicano la data di nascita nella forma AAAAMMGG.

D19 – E19 – H19) Vanno valorizzati in chiaro.

CLASSIFICAZIONE SOGGETTO

D21) Va indicato il sottogruppo di attività economica, di cui alla circolare n. 140 emanata dalla Banca d'Italia, del cliente del destinatario che esegue la registrazione; l'attributo deve essere sempre presente qualora trattasi di soggetto che agisce su conto.

D22) Va utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 pubblicata dall'ISTAT, secondo quanto indicato dalla circolare n. 140 della Banca d'Italia. Per quanto riguarda la presenza o l'assenza occorre fare riferimento alla tabella relativa alla settorizzazione sintetica contenuta nel provvedimento UIF sui dati aggregati.

D23) Settorizzazione sintetica, determinabile automaticamente dal valore dei due attributi precedenti, secondo la tabella di cui al provvedimento UIF. In caso di assenza delle codifiche di cui ai punti precedenti, come ad esempio per le operazioni per cassa, l'attributo deve essere valorizzato con le cifre "999".

DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO

D31 – F31) Deve essere indicato il codice del rapporto movimentato dal cliente. F31 riporta le ultime cifre dell'IBAN della controparte, se esistente, altrimenti il numero di conto presso l'intermediario della controparte.

D32) Valorizzare con "0" = monointestato persona fisica, con "1" = pluriintestato, con "2" = monointestato a soggetto diverso da persona fisica e con "3" = intestato a società fiduciaria per conto di fiduciante. Deve essere identico all'attributo A42.

ESTREMI DEI DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

Le quattro informazioni sul documento di identificazione possono essere presenti o assenti contestualmente, in caso di persona fisica.

D41 – E41 – H41) Va indicato secondo quanto previsto dalla relativa tabella.

D42 – E42 – H42) Va indicato, allineato a sinistra, il numero contenuto nel documento.

D43 – E43 – H43) Va indicato nella forma AAAAMMGG.

D44 – E44 – H44)Va indicato in chiaro (es. PREFETTURA DI ROMA).

D45 – E45 – H45) Va indicato il sesso del soggetto persona fisica.

3.3. INFORMAZIONI RIFERITE AI RAPPORTI

Di seguito vengono specificati i valori da inserire in ciascun attributo in merito alle registrazioni riferite ai rapporti continuativi (es. accensioni e chiusure dei rapporti, attivazione e cessazione delle deleghe ad operare).

IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE

Tale gruppo di informazioni deve essere previsto obbligatoriamente solo per i dati caratteristici del rapporto; per quanto attiene agli altri due gruppi di informazioni, è solo un esempio di chiave di connessione di un archivio in linea strutturato su più file o tavole. Per quanto riguarda l'archiviazione OFF - LINE, invece, basata come precisato in seguito su un unico archivio a più tipi *record*, la struttura definita nel paragrafo 2.2 costituisce l'esatto tracciato dell'archivio fisico; pertanto tale gruppo di informazioni deve essere inserita sia nel *record* relativo ai dati caratteristici del rapporto (tipo informazione 1) sia nei *record* relativi ai soggetti coinvolti (tipo informazione 7 e 8).

A01) È un attributo composto che prevede nei primi 2 caratteri il codice «TIPO INTERMEDIARIO» e nei restanti 11 il codice dell'intermediario che esegue la registrazione; è richiesto obbligatoriamente negli archivi in linea solo nel caso di più intermediari che memorizzano le proprie registrazioni su un unico archivio FISICO (consorzi informatici).
Solo per le banche e per Poste Italiane S.p.A. il codice intermediario coincide con il codice ABI comprensivo del codice di controllo (6 cifre), mentre per tutti gli altri soggetti corrisponde al codice fiscale.

A02) Per il tipo informazione sono previsti i seguenti valori:
1 = dati caratteristici del rapporto;
7 = dati sul cliente;
8 = dati sull'esecutore;
9 = dati sul soggetto (fiduciante) per conto del quale il cliente (società fiduciaria) instaura un rapporto.

A03) Deve contenere il valore di identificazione della registrazione inserita nell'archivio (chiave primaria); può essere anche un attributo composto (data + progressivo).

INFORMAZIONI SULLA DIPENDENZA

A11) Deve contenere il codice della dipendenza che è competente del rapporto; può essere lasciato a spazi solo da quegli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico.

A12) Si riferisce al comune in cui è dislocata la dipendenza; per gli intermediari aventi unico punto di rapporto con il pubblico deve essere indicato il comune di tale sede.
– A12.A) Codice CAB del comune.
– A12.B) Descrizione in chiaro del comune.
– A12.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della prov. di appartenenza del comune.

DATA DI RIFERIMENTO

A21) Deve contenere la data di decorrenza dell'aggiornamento secondo il valore dell'attributo A52 (es. data di apertura o di cessazione del rapporto, data di attivazione o di cessazione della delega ad operare).

DATI SUL RAPPORTO

A41) Deve essere indicato il codice del rapporto interessato; l'attributo è obbligatorio.

A42) Valorizzare con "0" = monointestato persona fisica, con "1" = pluriintestato, con "2" = monointestato a entità diversa da persona fisica e con "3" = intestato a società fiduciaria per conto di fiduciante.

DATI SULLA REGISTRAZIONE

A51) Deve essere indicata la data in cui è stato eseguito l'inserimento nell'archivio standardizzato.

A52) Deve essere indicato il tipo di registrazione secondo la specifica tabella.

A53) Va inserito un identico attributo di connessione per i rapporti che hanno dato luogo a più registrazioni. In particolare, va valorizzato nel caso di cambiamenti ai dati del rapporto per connettere le due distinte registrazioni, contenenti rispettivamente le informazioni del rapporto prima e dopo la variazione (tipi registrazione 31 e 32).

A54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice sono:
0 = registrazione in essere mai modificata;
1 = registrazione in essere sostitutiva di precedente registrazione;
2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica);
3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica);
4 = registrazione di storno di precedente registrazione.

A54.B) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» diverso da *0* deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica.

A54.C) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» = *l* e *4* va indicato l'identificativo registrazione dell'operazione stornata o sostituita.

DATI SULLA DIVISA DEL RAPPORTO

B11) Deve essere indicato se il conto si riferisca a euro (codice 3) o a valuta non UEM (codice 4).

B12) Deve essere indicato, anche per l'euro, il codice della valuta del conto. Per la codifica della valuta va fatto riferimento alla tabella pubblicata dalla Banca d'Italia al seguente *link*: https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html?mode=DOWNLOAD&exportProduct=ANTIT

DATI SUI SOGGETTI COINVOLTI

I gruppi di informazioni caratterizzati dai valori 7, 8 e 9 dell’attributo tipo informazione contengono i dati anagrafici dei soggetti coinvolti nel rapporto. Tali dati possono essere anche inseriti a parte su apposite anagrafi; in questo caso dovranno comunque essere valorizzati gli attributi C11, C21 e C51 di connessione.

Il tipo informazione 7 comprende gli attributi riferiti al cliente.

Il tipo informazione 8 comprende gli attributi riferiti all’eventuale esecutore. Nel caso di operazioni su conti cointestati, deve essere indicato il soggetto che ha operato, anche se trattasi di cointestatario.

Il tipo informazione 9 comprende gli attributi riferiti al soggetto (fiduciante) per conto del quale il cliente (fiduciaria) instaura un rapporto continuativo.

Gli attributi C11, C21 e C51 consentono l’identificazione univoca del soggetto e la connessione con l’eventuale archivio anagrafico contenente i dati dei clienti o degli altri soggetti; in questo attributo dovrà essere indicato il codice cliente, o se ciò non è possibile, il codice fiscale.

COMPLETE GENERALITÀ

Gli attributi D11, E11 e H11 devono contenere la ragione sociale e il cognome e nome del soggetto. Per quanto attiene alle regole da rispettare, vale quanto detto al paragrafo precedente.

Negli attributi D13 e E13 e H13 va indicato il codice dell’eventuale paese estero del soggetto; l’attributo deve essere obbligatoriamente presente; per i soggetti residenti va indicato il codice ITALIA (086).

Negli attributi D14, E14 e H14 va indicato il comune di residenza del soggetto; tali attributi sono obbligatori in presenza di soggetti «residenti».
– D/E/H14.A) Codice CAB del comune.
– D/E/H14.B) Descrizione in chiaro del comune.
– D/E/H14.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della provincia di appartenenza del comune.

Gli attributi D15, E15 e H15 vanno valorizzati con l’indirizzo di residenza del soggetto; tali attributi sono obbligatori in presenza di soggetti «residenti».

Negli attributi D16, E16 e H16 va indicato il C.A.P. di residenza del detentore del soggetto.

Negli attributi D17, E17 e H17 va indicato il codice fiscale.

Gli attributi D18, E18 e H18 devono essere valorizzati nella forma AAAAMMGG. In caso di persona fisica la valorizzazione dell’attributo D18 è obbligatoria. L’attributo E18 deve essere valorizzato nei casi in cui è presente un esecutore.

Negli attributi D19, E19 e H19 va indicata la descrizione in chiaro; in ogni caso per quanto riguarda D19 (SE PERSONA FISICA), obbligatoriamente se presente un soggetto esecutore, per quanto riguarda E19.

CLASSIFICAZIONE SOGGETTO

D21) Va indicato il sottogruppo di attività economica, di cui alla circolare n. 140 emanata dalla Banca d'Italia, del cliente del destinatario che esegue la registrazione; l'attributo deve essere sempre valorizzato.

D22) Va utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 pubblicata dall'ISTAT, secondo quanto indicato ndalla circolare n. 140 della Banca d'Italia. Per quanto riguarda la presenza o l'assenza occorre fare riferimento alla tabella relativa alla settorizzazione sintetica di cui al provvedimento UIF sui dati aggregati.

D23) Settorizzazione sintetica, determinabile automaticamente dal valore dei due attributi precedenti, secondo la tabella di cui al provvedimento UIF; l'attributo deve essere sempre valorizzato.

DATI SUL RAPPORTO INTERESSATO

D31) Deve essere indicato il codice del rapporto interessato; per questo tipo di registrazione l'attributo è obbligatorio.

D32) Valorizzare con "0" = monointestato persona fisica, con "1" = pluriintestato, con "2" = monointestato a soggetto diverso da persona fisica e con "3" = intestato a società fiduciaria per conto di fiduciante. L'attributo è obbligatorio e deve essere identico all'attributo A42.

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

D41 – E41) – H41 Vanno valorizzati secondo i valori della relativa tabella.

D42 – E42) – H42 Va indicato in ogni caso per quanto riguarda D42 (se persona fisica).

D43 – E43) –H43 Va indicato nella forma AAAAMMGG, in ogni caso per quanto riguarda D43 (se persona fisica).

D44 – E44) – H44 Va indicato in chiaro (es. PREFETTURA DI ROMA) in ogni caso per quanto riguarda D44 (se persona fisica).

D45 – E45) – H45 Va indicato il sesso del soggetto persona fisica.

3.4. INFORMAZIONI RIFERITE AI LEGAMI TRA SOGGETTI

IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE

Tale gruppo di informazioni deve essere previsto obbligatoriamente solo per i dati caratteristici del legame; per quanto attiene agli altri due gruppi di informazioni, è solo un esempio di chiave di connessione di un archivio in linea strutturato su più file o tavole. Per quanto riguarda l'archiviazione OFF - LINE, invece, basata come precisato in seguito su un unico archivio a più tipi *record*, la struttura definita nel paragrafo 2.3 costituisce l'esatto tracciato dell'archivio fisico; pertanto tale gruppo di informazioni deve essere inserito sia nel *record* relativo ai «dati caratteristici del legame» sia nei *record* relativi ai soggetti coinvolti.

A01) È un attributo composto che prevede nei primi 2 caratteri il codice «TIPO INTERMEDIARIO» e nei restanti 11 il codice dell'intermediario che esegue la registrazione; è richiesto obbligatoriamente negli archivi in linea solo nel caso di più intermediari che memorizzano le proprie registrazioni su un unico archivio FISICO (consorzi informatici).
Solo per le banche e per Poste Italiane S.p.A. il codice intermediario coincide con il codice ABI comprensivo del codice di controllo (6 cifre), mentre per tutti gli altri soggetti corrisponde al codice fiscale.

A02) Per il tipo informazione sono previsti i seguenti valori:
1 = dati caratteristici del legame;
7 = dati sul soggetto primario;
9 = dati sul soggetto primario;
6 = dati sul soggetto secondario.

A03) Deve contenere il valore di identificazione della registrazione inserita nell'archivio(chiave primaria); può essere anche un attributo composto (data + progressivo).

INFORMAZIONI SULLA DIPENDENZA

A11) Deve contenere il codice della dipendenza che per prima ha rilevato il legame; può essere lasciato a spazi solo da quegli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico.

A12) Si riferisce al comune in cui è dislocata la dipendenza; per gli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico deve essere indicato il comune di tale sede.
– A12.A) Codice CAB del comune.
– A12.B) Descrizione in chiaro del comune.
– A12.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della prov. di appartenenza del comune.

DATI SUL LEGAME

A21) Deve contenere la data in cui l'intermediario è venuto a conoscenza dell'esistenza o della cessazione di un legame di interesse.

A41) Deve essere indicato il numero rapporto utilizzato da una società fiduciaria per eseguire operazioni per conto di un fiduciante.

A43) Riporta la tipologia del legame. Sono attualmente previsti i seguenti valori:
5 = titolare effettivo;
7 = titolare effettivo di fiduciante per conto del quale la fiduciaria apre un rapporto;
8 = titolare effettivo di persona giuridica per conto della quale il cliente effettua un’operazione

DATI SULLA REGISTRAZIONE

A51) Deve essere indicata la data in cui è stato eseguito l’inserimento nell’archivio standardizzato.

A52) Deve essere indicato il tipo di registrazione secondo la specifica tabella.

A53) Va inserito un identico attributo di connessione per i legami che hanno dato luogo a più registrazioni. In particolare, va valorizzato nel caso di cambiamenti ai dati del legame per connettere le due distinte registrazioni, contenenti rispettivamente le informazioni del legame prima e dopo la variazione .

A54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice sono:
0 = registrazione in essere mai modificata;
1 = registrazione in essere sostitutiva di precedente registrazione;
2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica);
3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica);
4 = registrazione di storno di precedente registrazione.

A54.B) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» diverso da *0* deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica.

A54.C) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» = *l* e *4* va indicato l’identificativo registrazione dell’operazione stornata o sostituita.

DATI SUI SOGGETTI COINVOLTI

I gruppi di informazioni caratterizzati dai valori 7, 9 e 6 dell’attributo tipo informazione contengono i dati anagrafici dei soggetti coinvolti nel legame. Tali dati possono essere anche inseriti a parte su apposite anagrafi; in questo caso dovranno comunque essere valorizzati gli attributi C11 e C51 e C41di connessione.

Il tipo informazione 7 comprende gli attributi riferiti al soggetto primario del legame

Il tipo informazione 9 - alternativo al tipo informazione 7 - comprende gli attributi riferiti al soggetto primario del legame.

Il tipo informazione 6 comprende gli attributi riferiti al soggetto secondario del legame.

Gli attributi C11, C41 e C51 consentono l'identificazione univoca del soggetto e la connessione con l'eventuale archivio anagrafico contenente i dati dei clienti o degli altri soggetti; in questo attributo dovrà essere indicato il codice cliente, o se ciò non è possibile, il codice fiscale.

COMPLETE GENERALITÀ

Gli attributi D11, G11 e H11 devono contenere la ragione sociale ed il cognome e nome del soggetto.

Per quanto attiene alle regole da rispettare, vale quanto detto ai paragrafi precedenti.

Negli attributi D13, G13 e H13 va indicato il codice del paese di residenza del soggetto; l'attributo deve essere obbligatoriamente presente; per i soggetti residenti va indicato il codice ITALIA (086).

Negli attributi D14, G14 e H14 va indicato il comune di residenza del soggetto; tali attributi sono obbligatori in presenza di soggetti «residenti».

– D/G/H14.A) Codice CAB del comune.
– D/G/H14.B) Descrizione in chiaro del comune.
– D/G/H14.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della prov. di appartenenza del comune.

D15 – G15) – H15) Va indicato l'indirizzo dei soggetti; D15, G15 e H15 sono obbligatori in presenza di soggetti residenti.

D16 – G16) – H16) Riportano il Codice di Avviamento Postale di residenza dei soggetti.

D17 – G17) – H17) Va indicato il codice fiscale.

D18 – G18) – H18) Indicano la data di nascita nella forma AAAAMMGG.

D19 – G19) – H19 Vanno valorizzati in chiaro.

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

D41 - G41) – H41) Vanno valorizzati secondo i valori della relativa tabella.

D42 – G42) – H42) Va indicato, allineato a sinistra, il numero contenuto nel documento.

D43 – G43) – H43) Va indicato nella forma AAAAMMGG.

D44 – G44) – H44) Va indicato in chiaro (es. PREFETTURA DI ROMA).

D45 – G45) – H45) Va indicato il sesso del soggetto persona fisica.

3.5. VARIAZIONI DI DATI E COORDINATE

Per variazione di dati deve intendersi il cambiamento delle informazioni nelle registrazioni relative a rapporti continuativi, a deleghe e a legami che non comporti modifica delle coordinate di riferimento degli stessi, come ad esempio la variazione dell'indirizzo, della natura giuridica, del codice valuta del conto, l'aggiornamento degli estremi del documento di identificazione nonché le variazioni relative all'intestazione di conti, depositi o altri rapporti continuativi, nei casi in cui queste ultime non siano effettuate tramite la chiusura del rapporto giuridico sottostante e la riapertura di uno nuovo.

La variazione dà luogo a due registrazioni che evidenziano, rispettivamente, i dati presenti prima e dopo la variazione, la tipologia della variazione intervenuta e la connessione esistente tra le due registrazioni con le modalità previste nel presente allegato.

Per variazione di coordinate deve intendersi il cambiamento delle coordinate di riferimento di rapporti continuativi, deleghe o legami dovuto a motivi tecnici, quali la modifica dei sistemi informatici o dei criteri di attribuzione dei codici rapporto, in cui rimangono inalterati gli elementi identificativi sia soggettivi che oggettivi. Rientra in questa ipotesi anche il trasferimento di un conto, deposito o altro rapporto continuativo, con la stessa intestazione, da una dipendenza all'altra di un medesimo intermediario.

In caso di variazione di coordinate, devono essere eseguite apposite registrazioni di chiusura e di apertura del rapporto contraddistinte rispettivamente dalle vecchie e dalle nuove coordinate nonché dalla codifica relativa alla variazione intervenuta con le modalità previste nel presente allegato.

4. CORREZIONE DELLE INFORMAZIONI

Non è consentito rettificare il contenuto delle registrazioni già inserite nell'archivio; qualora si manifesti la necessità di annullarle o modificarle, bisognerà agire come di seguito descritto.

ANNULLAMENTI

Variazioni da apportare sulla vecchia registrazione:

– trasformazione (da *0* a *2*) del valore dell'attributo indicativo dello stato dell'operazione (A54.A);
– inserimento della data di esecuzione dell'annullamento nell'attributo A54.B.

MODIFICHE

1) variazioni da apportare sulla vecchia registrazione:
– trasformazione (da *0* a *3*) del valore dell'attributo indicativo dello stato dell'operazione (A54.A);
– inserimento della data di esecuzione della variazione nell'attributo A54.B;

2) nuova registrazione da inserire in successione fisica alla precedente:
– valorizzazione degli attributi sulla base dei precedenti (compreso l'identificativo operazione) e delle modifiche da apportare;
– valorizzazione a *1* dell'attributo A54.A;
– inserimento della stessa data di esecuzione della variazione nell'attributo A54.B;
– identificativo dell'operazione rettificata all'attributo A54.C.

L'attributo A54.A, indicativo dello stato dell'operazione, per tutte le registrazioni non annullate o non sostituite deve essere valorizzato a *0*.

L'attributo A54.B, indicante la data di modifica o annullamento, per tutte le registrazioni non annullate, non sostituite, non sostitutive, deve essere valorizzato a spazi.

L'attributo A54.C, indicante l'identificativo della registrazione, per tutte le registrazioni non sostitutive deve essere valorizzato a spazi.

Qualora dovesse risultare eccessivamente oneroso aggiornare la precedente registrazione e inserire la registrazione sostitutiva in successione fisica alla registrazione sostituita, può essere adottata la tecnica dello storno contabile di seguito descritta.

1) produzione di una registrazione di «STORNO», identica a quella da stornare, e con i tre attributi valorizzati rispettivamente:

– Stato dell'operazione (attributo A54.A) = *4*;

– Data di esecuzione dello storno all'attributo A54.B;

– Identificativo dell’operazione stornata all’attributo A54.C.

2) produzione, solo per le modifiche, di una registrazione sostitutiva con le seguenti modalità:
– valorizzazione degli attributi sulla base dei precedenti e delle modifiche da apportare;

– valorizzazione a *1* dell’attributo A54.A;

– inserimento della stessa data di esecuzione della variazione nell’attributo A54.B;

– identificativo dell’operazione rettificata all’attributo A54.C.

In questa ipotesi le registrazioni di «STORNO» e le registrazioni «SOSTITUTIVE» debbono essere inserite in un archivio dedicato; tale archivio deve essere utilizzato, al momento di eventuali ricerche sull’archivio, per controllare se le registrazioni evidenziate risultino stornate o rettificate.

Le registrazioni suddette possono essere cancellate dallo specifico archivio dedicato alle rettifiche («svuotamento» archivio) solo riportandole alla modalità di rettifica standard («aggiornamento» della vecchia registrazione e inserimento a seguire dalla sostitutiva).

Ogni destinatario, per l’esecuzione delle rettifiche, può adottare solo una delle due modalità descritte.

5. STRUTTURA FISICA DEGLI ARCHIVI

La struttura fisica dell'archivio in linea, nel rispetto delle standardizzazioni definite, è lasciata alla decisione dei singoli intermediari interessati; vanno comunque osservate le seguenti prescrizioni:

1) l'archivio informatico standardizzato deve essere costituito da un'unica base dati aziendale accentrata; sono comunque previsti specifici attributi di identificazione della dipendenza che ha posto in essere l'operazione, che è competente di un rapporto o della rilevazione di un legame tra soggetti. Le registrazioni relative alle operazioni, ai rapporti continuativi e ai legami tra soggetti possono essere inserite su archivi logici e fisici distinti.
Qualora tra più intermediari siano in essere, per la risoluzione delle esigenze di automazione, specifici accordi o convenzioni o forme consortili, può essere prevista la predisposizione di un'unica base dati, purché siano logicamente distinte e separabili le registrazioni relative a ciascun intermediario; tale tipo di soluzione, peraltro, deve farsi carico di adeguati criteri di riservatezza e sicurezza;

2) nell'ambito delle operazioni, dei rapporti e dei legami tra soggetti gli attributi identificati dalle lettere iniziali A e B debbono essere contenuti fisicamente nello stesso archivio (stesso file, stessa tabella);

3) i dati sui soggetti (identificati dalle lettere D, E, F, G e H) possono essere inseriti in archivi anagrafici distinti anche preesistenti; qualora si utilizzi tale opportunità, dovranno obbligatoriamente essere valorizzati i relativi attributi di connessione (identificati dalla lettera C) e tutte le funzioni richieste (visualizzazioni, ricerche interattive e batch, aggregazioni) dovranno riprodurre le funzionalità consentite dalla struttura completa descritta nei paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3; in tale ipotesi l'integrabilità dei dati caratteristici delle operazioni, dei rapporti e dei legami con i dati anagrafici deve essere prevista per tutti i 10 anni di durata delle registrazioni;

4) le operazioni riferite almeno agli ultimi 3 mesi (data registrazione) debbono essere registrate in una base dati IN LINEA; per tale base dati particolari categorie di destinatari debbono approntare funzioni di visualizzazione interattiva;

5) è consentito lo scarico FUORI LINEA dei dati registrati da oltre tre mesi; ciò peraltro non deve comportare un eccessivo aumento dei tempi di risposta delle funzioni di ricerca e aggregazione su tali dati;

6) lo scarico FUORI LINEA deve avvenire per data di registrazione; per ogni scarico eseguito l'intermediario deve compilare un apposito registro indicante il contenuto di ogni singolo supporto (periodo compreso e numero delle registrazioni);

7) per la struttura fisica dell'archivio FUORI-LINEA si richiede l'adozione del seguente standard:

- LUNGHEZZA *RECORD*: 380;

- LUNGHEZZA BLOCCO: 380 ===>7220;

- STRUTTURA DEI *RECORD*: ogni tipo *record* deve rispecchiare esattamente la struttura prevista per i diversi gruppi di informazioni descritti nei paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3;

- CONTENUTO DELLE REGISTRAZIONI:

  – REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI. Ogni registrazione deve comporsi di:

    – un *record* relativo ai dati caratteristici dell'OPERAZIONE (TIPO INFORMAZIONE = *1*);

    – uno o più *record* SUL SOGGETTO CLIENTE (TIPO INFORMAZIONE = *7*),;

    – nessuno, uno o più *record* SUL SOGGETTO ESECUTORE (TIPO INFORMAZIONE *8*);

    – nessuno, uno o più *record* SUL SOGGETTO CONTROPARTE (TIPO INFORMAZIONE *5*);

    – nessuno, uno o più *record* SUL SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE IL CLIENTE REALIZZA UN'OPERAZIONE (TIPO INFORMAZIONE *9*).

  – REGISTRAZIONE DEI RAPPORTI. Ogni registrazione deve comporsi di:

    – un *record* relativo ai dati caratteristici del RAPPORTO (TIPO INFORMAZIONE = *1*);

    – uno o più *record* sul CLIENTE (TIPO INFORMAZIONE = *7*);

    – nessuno, uno o più *record* SUL SOGGETTO ESECUTORE (TIPO INFORMAZIONE = *8*);

    – nessuno, uno o più *record* SUL SOGGETTO (FIDUCIANTE) PER CONTO DEL QUALE IL CLIENTE (FIDUCIARIA) INSTAURA UN RAPPORTO (TIPO INFORMAZIONE = *9*).

  – REGISTRAZIONE DEI LEGAMI TRA SOGGETTI. Ogni registrazione deve comporsi di:

    – un *record* relativo ai dati caratteristici del LEGAME (TIPO INFORMAZIONE = *1*);

    – un *record* relativo al SOGGETTO PRIMARIO DEL LEGAME (TIPO INFORMAZIONE = *7* ovvero TIPO INFORMAZIONE *9*);

    – uno o più *record* sul SOGGETTO SECONDARIO DEL LEGAME (TIPO INFORMAZIONE = *6*).

N.B. La necessità di trascinare o meno, nell'archivio fuori linea, i dati anagrafici archiviati a parte è strettamente correlata alla soluzione che si intende adottare per le funzioni di utilizzo richieste.

8) è fatto carico all'intermediario di adottare i giusti criteri di sicurezza in materia di integrità logica e fisica dei dati, sia in linea che fuori linea, (copie cautelative, attività di *refreshing*, sistemi di ricostruzione, ecc.) – la disponibilità dei dati va accertata in maniera periodica e non al momento della richiesta da parte delle Autorità competenti;
9) è fatto carico all'intermediario di adottare i giusti criteri di sicurezza idonei al rispetto della riservatezza delle informazioni nominative, anche quelle riferite a soggetti diversi dalla clientela;
10) gli intermediari incorporanti o risultanti dalla fusione inoltre garantiranno la conservazione e la leggibilità dei dati contenuti negli archivi standardizzati dei soggetti risultanti dalle vicende societarie secondo una delle tre seguenti modalità:

    I) gestione dei vecchi archivi standardizzati mediante la conservazione di hardware e *software* esistenti;

    II) gestione dei vecchi archivi standardizzati mediante i soli *software* di ricerca ed aggregazione batch, da eseguire sui supporti prodotti secondo quanto precedentemente descritto. Per tale soluzione sarà eliminato il vecchio archivio delle correzioni riconducendo le stesse alle modalità standard;

    III) inserimento delle vecchie registrazioni nel proprio archivio standardizzato trasformando lo stesso in un archivio multi-intermediario attraverso la gestione differenziata dell'attributo riguardante il codice intermediario. L'inserimento potrà avvenire secondo modalità scelte dall'intermediario che comunque consentano un corretto funzionamento delle fasi di gestione ed utilizzo dei dati pregressi.

    Una delle tre soluzioni sopra indicate deve essere attuata contestualmente alla data di esecutività della fusione/incorporazione. La migrazione verso le soluzioni II o III potrà essere attuata senza limitazioni temporali.

6. CODIFICHE DEGLI ATTRIBUTI

Alcuni degli attributi richiesti vanno valorizzati secondo quanto previsto da specifiche tabelle; di seguito vengono richiamati gli attributi interessati e vengono descritte le tabelle di minore dimensione.

Codice Intermediario (Attributi A01 e A31):

È un attributo composto; i primi due caratteri indicano il tipo di intermediario, e implicitamente l'ente che ha assegnato il codice; i rimanenti 11 caratteri debbono contenere il codice assegnato dall'ente codificatore, comprensivo dell'eventuale codice di controllo, completato a destra da spazi.

Per la codifica degli intermediari si rinvia all'allegato n. 4.

Per quanto riguarda più precisamente il codice (attributi A01.B e A31.B), fatto salvo quanto detto per le banche e per Poste Italiane S.p.A., deve essere utilizzato il codice fiscale.

CAB Comune (Attributi A12.A. A33.A. D14.A. E14.A, F14.A, G14.A, H14.A):
Codice di avviamento bancario del comune, comprensivo del codice di controllo, come previsto dalla SIA.

Codice Causale Analitica (attributo A24):
Il codice previsto secondo l'allegato n. 3 – Causali Analitiche

Codice Voce (A25):
È una informazione più aggregata, ricavabile direttamente dall'attributo precedente; i valori previsti sono desumibili dal provvedimento UIF.

Tipo di Registrazione (Attributo A52):

È un attributo composto da due sotto-attributi; il primo carattere indica se la registrazione si riferisce a un'operazione di movimentazione di mezzi di pagamento (valore «1»), a rapporti continuativi (valore «2», «3» o «4») oppure a legami tra soggetti (valore «5»); il secondo carattere specifica più in dettaglio il tipo di registrazione. I valori previsti sono i seguenti:
10 = registrazione operazione;
11 = registrazione bonifico in partenza;
12 = registrazione bonifico in arrivo;
13 = registrazione operazione senza identificazione di alcun esecutore;
21 = apertura conto deposito a risparmio;
22 = apertura conto corrente;
23 = apertura altro rapporto continuativo;
24 = apertura dossier titoli
27 = apertura cassetta di sicurezza
25 = apertura delega ad operare su rapporto;
26 = cessazione rapporto;
28 = cessazione delega;
31 = dati prima della variazione;
32 = dati dopo la variazione;
33 = apertura di deposito a risparmio per migrazione da;

34 = apertura di conto corrente per migrazione da;
35 = apertura altro rapporto per migrazione da;
36 = chiusura rapporto per migrazione a;
39 = apertura delega per migrazione da;
40 = apertura delega per variazione coordinate;
41 = chiusura delega per migrazione a;
43 = apertura di deposito a risparmio per variazione coordinate;
44 = apertura di conto corrente per variazione coordinate;
45 = apertura altro rapporto per variazione coordinate;
46 = chiusura rapporto per variazione coordinate;
47 = chiusura delega per variazione coordinate;
50 = apertura del legame di titolare effettivo;
51 = chiusura del legame di titolare effettivo;
54 = dati del legame prima della variazione;
55 = dati del legame dopo la variazione.
58 = rilevazione del legame di titolare effettivo della persona giuridica per conto della quale viene realizzata un'operazione.

Codice Paese (Attributo A32. D13. E13. F13, G13 H13):
Per tali attributi va utilizzato il codice PAESE pubblicato dalla Banca d'Italia al seguente *link*:
https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html?mode=DOWNLOAD&exportProduct=ANTIT
Si ricorda che è richiesta la valorizzazione dell'attributo anche per i soggetti residenti.

Tipo legame (Attributo A43):
I valori previsti sono:
0 = inesistenza soggetto diverso dal cliente;
Per la registrazione di operazioni in cui è intervenuto un soggetto che opera per conto del cliente:
2 = cointestatario;
3 = esecutore.
Per la registrazione di operazioni disposte da società fiduciarie per conto di un fiduciante a valere su un conto "omnibus" presso uno dei destinatari:
6 = fiduciante;
Nell'ambito dei legami tra soggetti esprime il tipo di legame esistente tra il soggetto primario e il soggetto secondario e può assumere il valore:
5 = titolare effettivo;
7 = titolare effettivo di fiduciante per conto del quale la fiduciaria instaura un rapporto;
8 = titolare effettivo di persona giuridica per conto della quale il cliente effettua un'operazione.

Codice Divisa (Attributo B12):
Per tale attributo va utilizzato il codice valuta pubblicato dalla Banca d'Italia al seguente *link*:
https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html?mode=DOWNLOAD&exportProduct=ANTIT

Codice classificazione dell'attività economica (Attributo D22):
Per tale attributo va utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 pubblicata dall'ISTAT, secondo quanto indicato dalla circolare n. 140 della Banca d'Italia, sulla base del contenuto in vigore nel periodo di effettuazione dell'operazione o del rapporto. Per quanto riguarda

la presenza o l'assenza del codice occorre fare riferimento alla tabella relativa alla settorizzazione sintetica contenuta nel provvedimento UIF sui dati aggregati.

Settorizzazione sintetica economica (Attributo D23): Il valore è determinabile automaticamente dal valore dei due attributi precedenti, secondo la tabella di cui al provvedimento UIF.

Natura Conto (Attributi A42 E D32):
Determina il tipo del conto sotto la seguente accezione:
0 = Conto mono-intestato a persona fisica;
1 = Conto pluri-intestato;
2 = Conto mono-intestato a soggetto diverso da persona fisica;
3 = Conto intestato a fiduciaria per conto di fiduciante.

Tipo del documento presentato (Attributi D41, E41 e G41 H41):
01 = Carta di identità;
02 = Patente di guida;
03 = Passaporto;
04 = Porto d'armi;
05 = Tessera postale;
06 = Altro.

Sesso (Attributi D45, E45, F45, G45 H45): assume i valori 1=Maschile o 2=Femminile.

7. CHIAVE DI IDENTIFICAZIONE E QUALIFICATORI

Chiave di identificazione

Per chiave di identificazione si intende l'attributo, contenuto nel registro, che consente l'identificazione <u>univoca</u> di ogni registrazione; tale funzione viene svolta dall'attributo *A03* descritto nel tracciato, eventualmente in congiunzione con il codice intermediario (*A01*) e con l'attributo A54.A/B (codice stato della registrazione e data di rettifica). In merito al contenuto dell'attributo A03, ogni intermediario è lasciato libero di decidere secondo le proprie esigenze; al suo interno va in ogni caso previsto un progressivo crescente. Visto quanto richiesto per gli scarichi fuori linea, si consiglia la predisposizione di una chiave composta (DATA DI REGISTRAZIONE + PROGRESSIVO).

Qualificatori

Nella struttura dell'archivio sono stati previsti una serie di attributi di qualificazione di particolari caratteristiche dell'operazione, del rapporto, del legame o dei soggetti coinvolti; in particolare essi specificano:

- se l'operazione comprenda movimento di contanti;
- il tipo di registrazione (operazione, rapporto continuativo, legame);
- se il cliente abbia utilizzato un conto mono-intestato a una persona fisica, mono-intestato a un soggetto diverso da una persona fisica o pluri-intestato;
- il tipo di relazione tra l'esecutore e il cliente;
- se l'operazione riguardi EURO o ALTRA DIVISA;

– la tipologia del legame tra soggetti.

8. ORDINAMENTO

Ordinamento delle informazioni dell'archivio in linea

Qualora l'intermediario faccia uso di DBMS che consentono l'accesso alle informazioni per diverse chiavi di ricerca, non è richiesto nessun preciso ordinamento fisico delle informazioni; peraltro tale modalità, limitatamente alle registrazioni degli ultimi 3 mesi, è resa obbligatoria per particolari categorie di destinatari.

Gli intermediari che registrano le operazioni su un archivio sequenziale debbono predisporre una fase elaborativa che, per la semplice visualizzazione, ne realizzi una versione ordinata per data di registrazione.

Ordinamento delle informazioni dell'archivio fuori linea

La messa fuori linea delle registrazioni in essere sull'archivio in linea da più di tre mesi deve avvenire secondo le seguenti modalità:

– i criteri di stralcio debbono basarsi sulla DATA DI REGISTRAZIONE;
– i supporti magnetici prodotti debbono contenere le registrazioni effettuate in un preciso intervallo temporale;
– il riferimento agli intervalli temporali contenuti in ciascun archivio FUORI LINEA, unitamente all'indicazione della quantità di registrazioni scaricate, deve essere contenuto in un apposito registro, cartaceo o informatico, da tenersi a cura dell'intermediario;
– all'interno di ogni archivio le registrazioni debbono essere ordinate per data di registrazione.

9. CHIAVI E FUNZIONI DI RICERCA

Per chiavi di ricerca si intendono i singoli attributi o la combinazione di attributi, mediante i quali le funzioni di «ricerca» riescono ad evidenziare il voluto sottoinsieme delle registrazioni presenti nell'archivio (sia interattivamente che con elaborazioni di massa).

Per quanto riguarda le funzioni di ricerca va precisato quanto segue:

– le ricerche debbono poter essere eseguite per tutti gli attributi previsti negli standard; tra questi attributi sono previsti quelli riguardanti le diverse tipologie di informazioni sui soggetti coinvolti a vario titolo nelle operazioni, nei rapporti e nei legami;
– potranno essere richieste informazioni su un soggetto, indipendentemente dal ruolo da questi esercitato nelle diverse operazioni o nell'ambito dei rapporti e dei legami.

Le funzioni di ricerca di massa, sia sui dati fuori linea che su quelli in linea, debbono agire su tutti gli attributi previsti nella struttura logica; deve essere resa possibile, ad esempio, l'evidenziazione di tutte le operazioni che abbiano particolari valori su determinati attributi. Per

ogni singola ricerca, debbono poter essere definiti i valori di comparazione di un massimo di 15 attributi, riguardanti i dati caratteristici dell'operazione, del legame o del rapporto e dei relativi soggetti.

Si deve inoltre ipotizzare che potranno essere richieste ricerche su elevatissime quantità di registrazioni, riferite a diversi anni di competenza; in tali occasioni, per specifiche necessità o per indeterminatezza delle esigenze, potrebbero doversi ricercare informazioni riferite a più soggetti o a più tipi di registrazione.

Per queste eventualità, al fine di diminuire i costi ed i tempi di risposta, si richiede che le funzioni di ricerca di massa possano gestire, in un unico scorrimento degli archivi, almeno 10 simultanee richieste, ognuna basata su un diverso insieme di valori riferiti a più attributi (max 15).

Le funzioni di ricerca di massa, sia nel produrre le evidenze cartacee richieste, sia nel generare archivi idonei alle successive funzioni di aggregazione, debbono evidenziare le informazioni nella forma definita nella struttura logica; vanno cioè prodotti sia i dati caratteristici delle operazioni, dei legami o dei rapporti che tutti quelli richiesti per i diversi soggetti coinvolti.

Tenuto conto che le ricerche di massa debbono interessare sia i dati in linea che fuori linea, considerando che la struttura «standardizzata» degli archivi fuori linea si può agevolmente prestare ad uno sviluppo accentrato delle relative funzioni di utilizzo, è consentito l'approntamento di una funzione propedeutica a quella di ricerca di massa, consistente nella produzione temporanea di un archivio di struttura identica a quello previsto per i dati fuori linea, contenente le registrazioni in essere sull'archivio in linea.

Per quanto attiene alle funzioni di ricerca «interattiva», l'approntamento di tali funzioni è richiesto obbligatoriamente per tutti i destinatari che eseguano più di 10.000 registrazioni al mese (data di registrazione); più in particolare tali funzioni debbono essere rese operanti subito dopo che per la terza volta si sono superate le 10.000 registrazioni mensili.

Al riguardo, vanno in particolare predisposte delle funzioni che consentano di evidenziare:

- i soggetti a vario titolo coinvolti in una determinata operazione;
- le operazioni riferibili a uno specifico soggetto;
- le operazioni che hanno movimentato un determinato rapporto;
- i soggetti connessi con un determinato rapporto;
- i rapporti in cui uno specifico soggetto assume un ruolo (intestatario o esecutore);
- i titolari effettivi di un determinato cliente ovvero soggetto per conto del quale viene effettuata un'operazione ovvero soggetto (fiduciante) per conto del quale viene instaurato un rapporto;
- le entità diverse dalle persone fisiche di cui uno specifico soggetto risulta titolare effettivo.

In merito a queste funzioni, le chiavi di ricerca da attivare obbligatoriamente sono:

- Identificativo dell'operazione (Identificativo Registrazione);
- Data dell'operazione (intervallo da-a);
- Paese estero dell'intermediario controparte;
- Numero del rapporto;
- Dati identificativi dei soggetti (coinvolti nelle operazioni, nei rapporti e nei legami)

- o NDG/Connessione con l'anagrafe;
- o Cognome e Nome/Ragione Sociale
- o Codice Fiscale.

Tali funzioni di utilizzo dell'archivio possono essere basate, a scelta del destinatario, sia sui dati delle registrazioni che sugli archivi di specifiche procedure informatiche interne (es. di gestione dei rapporti).

Informazioni come quelle richieste, peraltro, debbono poter essere prodotte anche dalle funzioni di ricerca di massa precedentemente citate. La richiesta aggiuntiva riguarda i rapporti ancora «in essere»; per questi ultimi i tempi di risposta, sia ricercando i soggetti relativi ad un rapporto che i rapporti riferibili ad un soggetto, non debbono superare la giornata. E' preferibile che tali ricerche possano espletarsi con modalità interattiva.

È consentito che i destinatari basino le ricerche interattive su più di una transazione per ottenere una risposta completa.

10. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E DURATA DELLE REGISTRAZIONI

La procedura di registrazione può essere alimentata:

- con transazioni interattive di inserimento;
- mediante elaborazioni periodiche, dai dati di archivi di «evidenza» o provvisori;
- mediante elaborazioni periodiche, dai dati acquisiti tramite preesistenti procedure.

Non è consentito l'inserimento di operazioni incomplete, o per le quali non è stata ancora decisa la registrazione. Per tali necessità possono essere utilizzati archivi identici a quello del registro, anche connessi «logicamente», ma fisicamente distinti.

Le informazioni debbono essere inserite nell'archivio standardizzato entro 30 giorni dalla dall'instaurazione del rapporto continuativo, dall'esecuzione dell'operazione, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo.

Per le registrazioni relative ai conti deposito ed agli altri rapporti continuativi i 30 giorni decorrono dalla data di attivazione del rapporto.

La registrazione può essere cancellata dall'archivio standardizzato (archivi in linea e fuori linea) al trascorrere di 10 anni dalla data di esecuzione, anche per quelle relative ai conti deposito e agli altri rapporti continuativi.

11. DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO

I destinatari rendono disponibile alle Autorità competenti, un'esauriente documentazione sulle procedure informatiche utilizzate; questa dovrà riguardare in particolare:

- il sistema *software* di alimentazione, di scarico fuori linea e di cancellazione delle evidenze dall'archivio;
- le funzioni di ricerca ed aggregazione richieste.

Tale documentazione deve comprendere:
- il dizionario dati;
- lo schema concettuale;
- la descrizione della struttura logica e fisica dei dati;
- la descrizione dei processi;
- la descrizione della gestione della sicurezza logica e fisica.

I destinatari devono inoltre attestare la rispondenza della documentazione alle procedure informatiche utilizzate. Qualora l'intermediario faccia uso di un pacchetto applicativo prodotto da altri enti, siano essi altri intermediari o case di *software*, l'obbligo di conservare la parte più analitica della suddetta documentazione ricade su questi ultimi; in questo caso l'intermediario dovrà detenere una dichiarazione rilasciata da chi ha prodotto il *software* ed attestante:
- la rispondenza del sistema alle norme ed agli «STANDARD INFORMATICI»;
- la sede presso la quale tale documentazione analitica è resa disponibile per eventuali controlli da parte delle Autorità competenti.

ALLEGATO N. 3

CAUSALI ANALITICHE

Ciascun destinatario rende disponibili le operazioni disposte dalla clientela nel rispetto dei principi indicati nelle disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (di seguito "disposizioni") e nel presente allegato secondo le causali analitiche di seguito specificate, distinte a seconda della tipologia di destinatari.

Tabella 1	Banche, Poste Italiane S.p.A. e Cassa Depositi e Prestiti
Tabella 2	Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Tabella 3	Istituti di Pagamento (IP)
Tabella 4	Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) e Società di Gestione del Risparmio (SGR)
Tabella 5	Società di Investimento a capitale variabile (SICAV) e società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF)
Tabella 6	Intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinati dalla medesima legge
Tabella 7	i soggetti eroganti micro-credito ai sensi dell'articolo 111 del TUB e i confidi ([1])
Tabella 8	società fiduciarie iscritte nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB

PARTE I – BANCHE, POSTE ITALIANE S.P.A. e CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Nella tabella seguente sono riportate le causali analitiche utilizzabili da banche e Poste Italiane S.p.A. Sono inoltre indicate le modalità di utilizzo di alcune delle causali analitiche in essa contenute. L'attribuzione del segno (Dare o Avere) va effettuata considerando i flussi che si attivano da o verso gli intermediari stessi. Di norma esso è attribuito a seconda che il cliente effettui l'operazione a valere su conti correnti o conti analoghi (quali i conti carta) ("*operazioni eseguite su conto*") ovvero utilizzi esclusivamente altri mezzi di pagamento e/o titoli al portatore che non transitano su conti ("*operazioni eseguite per cassa*"). Le operazioni del primo tipo dovranno avere valorizzato l'attributo del rapporto continuativo movimentato. In alcuni casi l'attribuzione del segno è univoca per esigenze specifiche di rilevazione.

TABELLA 1 – Causali analitiche per banche, Poste Italiane S.p.A. e Cassa Depositi e Prestiti

Causale analitica	Descrizione operazione	Segno
F1	Incasso assegno circolare altro intermediario	D
F2	Incasso assegno circolare stesso intermediario	D
F3	Cambio assegni tratti su altro intermediario	D
F4	Cambio assegni tratti sullo stesso intermediario	D
A2	Incasso proprio assegno tratto sullo stesso intermediario	D
03	Versamento contante a mezzo sportello automatico o cassa continua	A
D1	Versamento di contante	A
DP	Versamento di contante da gestore di contante	A
52	Prelevamento di contante	D
DQ	Prelevamento di contante da gestore di contante	D
G1	Versamento assegni tratti su altro intermediario	A
G2	Versamento assegni tratti sullo stesso intermediario	A
G3	Versamento titoli di credito tratti su altro intermediario con resto	A

([1]) Il riferimento è da intendersi ai confidi previsti dall'articolo 155 del TUB, nel testo precedente all'entrata in vigore del Titolo III del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

G4	Versamento titoli di credito tratti sullo stesso intermediario con resto	A
13	Addebito per estinzione assegno	D
G7	Versamento assegno circolare altro intermediario	A
G8	Versamento assegno circolare stesso intermediario	A
10	Emissione assegni circolari e titoli similari, vaglia	D
33	Emissione assegni di traenza	D
51	Emissione assegni turistici	D
BU	Deposito su libretti di risparmio	A
BT	Rimborso su libretti di risparmio	D
06	Accredito per incassi con addebito preautorizzato	A
07	Accredito per incassi con addebito non preautorizzato o per cassa	A
59	Pagamento o disposizione a mezzo sportello automatico	A/D
09	Incasso tramite POS	A
27	Emolumenti	A/D
50	Pagamenti diversi	A/D
54	Incassi diversi	A/D
45	Pagamento per utilizzo carte di credito	A/D
58	Esecuzione di reversali	A/D
31	Effetti ritirati	A/D
46	Incasso di mandato di pagamento	A/D
43	Pagamento tramite POS	D
39	Disposizione per emolumenti	D
29	Accredito o incasso RI.BA	A/D
30	Accredito o incasso effetti al S.B.F.	A/D
56	Ricavo effetti o assegni in euro e/o valuta estera al dopo incasso	A/D
64	Accredito o incasso effetti presentati allo sconto	A/D
48	Bonifico in arrivo	A
AA	Bonifico dall'estero	A
26	Bonifico in partenza	D
AA	Bonifico per l'estero	D
AF	Disposizione di trasferimento tra conti stesso intermediario - beneficiario	A
AF	Disposizione di trasferimento tra conti stesso intermediario - ordinante	D
47	Accredito o incasso per utilizzo credito doc. su Italia	A/D
72	Accredito o incasso per utilizzo credito documentario da estero	A/D
BP	Incasso rimesse documentate da o per l'estero	A/D
24	Incasso di documenti su Italia	A/D
44	Addebito o pagamento per utilizzo credito documentario su estero	A/D
BQ	Pagamento rimesse documentate da o per l'estero	A/D
53	Addebito per utilizzo credito documentario su Italia	A/D
25	Pagamento di documenti su Italia	A/D
A7	Erogazione finanziamenti diversi e prestiti personali	A/D
BI	Erogazione finanziamento import	A/D
BM	Erogazione finanziamento export	A/D
15	Rimborso finanziamenti	A/D
BL	Rimborso finanziamento import	A/D
BN	Rimborso finanziamento export	A/D
74	Pagamento canone leasing	A/D
14	Cedole, dividendi e premi estratti	A/D
BA	Vendita a pronti titoli e diritti di opzione	A/D
BF	Rimborso titoli e/o Fondi Comuni	A/D
D6	Accredito - incasso per contratti derivati	A/D
BV	Estinzione certificati di deposito, Buoni Fruttiferi	A/D
D8	Estinzione polizze assicurative ramo vita	A/D
BJ	Conferimento a gestioni patrimoniali	A/D
BK	Rimborso da gestioni patrimoniali	A/D
BG	Rimborso pronti contro termine	A/D
BE	Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni	A/D
BB	Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione	A/D
BH	Sottoscrizione pronti contro termine	A/D
D7	Addebito - pagamento per contratti derivati	A/D
BZ	Emissione certificati di deposito, Buoni Fruttiferi	A/D
D9	Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita	A/D
BS	Consegna titoli al portatore	A
BR	Ritiro titoli al portatore	D

C1	Trasferimento titoli al portatore tra dossier (uscita)	D
C2	Trasferimento titoli al portatore tra dossier (immissione)	A
C3	Trasferimento titoli al portatore da altro Istituto	A
C4	Trasferimento titoli al portatore ad altro Istituto	D
C5	Immissione dossier titoli a fronte conto diversamente intestato	A
C6	Uscita dossier titoli a fronte conto diversamente intestato	D
C7	Versamento o consegna di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero (su conto e per cassa)	A
C0	Vendita d'oro e metalli preziosi	A/D
C9	Acquisto d'oro e metalli preziosi	A/D
42	Effetti insoluti o protestati	D
55	Assegni bancari insoluti o protestati	D
37	Insoluti RI.BA.	A/D
57	Restituzione di assegni o vaglia irregolari	D
08	Disposizioni di incasso preautorizzato impagate	D
32	Effetti richiamati	A/D
DB	Vendita banconote estere contro euro	A
DC	Acquisto banconote estere contro euro	D
C8	Prelievo o ritiro di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero (su conto e per cassa)	D
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. *ex* articolo 49, D.Lgs. n. 231/07 (cedente)	A
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. *ex* articolo 49, D.Lgs. n. 231/07 (ricevente)	D
U2	Consegna mezzi di pagamento da parte di clientela	A
U2	Ritiro di mezzi di pagamento da parte di clientela	D
S1	Autentica di girate per titoli azionari (cedente)	D
S2	Autentica di girate per titoli azionari (cessionario)	A
I9	Deflusso disponibilità mediante rimessa di denaro	D
I8	Afflusso disponibilità mediante rimessa di denaro	A
DG	Cambio taglio banconote	A

Precisazioni per l’utilizzo delle causali analitiche

D1 *Versamento di contante*: accoglie le operazioni che si sostanziano in un versamento di banconote e/o monete metalliche. La causale va utilizzata anche per operazioni di versamento realizzate con contante virtuale, con l’attributo A23 (*flag* contante) valorizzato a <0> e l’attributo B15 non valorizzato, per chi si avvale della modalità di utilizzo di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), delle disposizioni. Chi si avvale della modalità di utilizzo di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), delle disposizioni non valorizza, invece, il campo informativo “Parte in contanti”.

DP/DQ *Versamento/Prelevamento di contante da gestore del contante*: le causali devono essere utilizzate qualora il versamento/prelevamento sia effettuato attraverso un gestore di contante, valorizzando l’attributo A23 a <1> anche se il denaro è depositato presso le sale conta. L’indicazione dell’esecutore non è richiesta.

U1 *Trasferimento di denaro contante e titoli al portatore* ex *articolo 49, D.Lgs. n. 231/07*: va utilizzata da banche e Poste Italiane S.p.A. per tutti i trasferimenti di contante e titoli al portatore tra soggetti diversi. La causale U1 include, altresì, i casi in cui un cliente di altro destinatario conferisce/riceve a/da quest’ultimo denaro contante attraverso punti operativi di banche o Poste Italiane S.p.A.

F1 – F3 – G1 – G3 – G7 accolgono le operazioni di versamento/incasso di titoli di credito tratti su un intermediario diverso da quello che procede alla conservazione. Gli intermediari provvedono alla conservazione delle operazioni dividendo per tipologia di assegni.

F2 – F4– A2 – G2 – G4 – G8 accolgono le operazioni di versamento/incasso di titoli di credito tratti sullo stesso intermediario che procede alla conservazione.

33 *Emissione assegni di traenza*: accoglie l'addebito sul conto corrente dei soggetti richiedenti l'assegno di traenza. Qualora i conti siano intestati a uno dei destinatari, cui sono applicate le condizioni di cui all'articolo 8 delle disposizioni, l'operazione viene conservata dal soggetto richiedente.

50 *Pagamenti diversi*: va utilizzata come causale residuale per i pagamenti.

54 *Incassi diversi*: va utilizzata come causale residuale per gli incassi.

G3/G4 *Versamento di titoli di credito con resto (altro intermediario o stesso intermediario)*: conformemente al principio per cui non possono essere effettuate compensazioni tra operazioni di segno contrario disposte dallo stesso soggetto, nella causale deve essere indicato l'importo totale dei titoli versati. Il contante ritirato, se di importo pari o superiore a € 5.000, va individuato autonomamente con la causale "52 Prelevamento con moduli di sportello".

A2 *Incasso proprio assegno*: accoglie anche gli assegni che il cliente ha tratto su un conto in essere presso una diversa dipendenza dello stesso intermediario. L'addebito per estinzione dell'assegno non va reso disponibile.

F3 *Cambio assegni tratti su altro intermediario*: deve essere valorizzata anche nel caso in cui un soggetto effettui un'operazione di cambio di assegno emesso all'ordine <me medesimo> a valere su un conto in essere presso altro intermediario.

F4 *Cambio assegni di terzi tratti sullo stesso intermediario*: deve essere valorizzata nel caso in cui un soggetto effettui un'operazione di cambio di assegno tratto su un conto della stessa banca che esegue la conservazione. Deve essere reso disponibile anche l'addebito per estinzione assegno.

DB/DC *Vendita/Acquisto di banconote estere contro euro*: devono essere utilizzate per le operazioni di cambio propriamente dette e dunque per l'acquisto o la vendita di banconote estere contro euro. Le causali devono essere attivate sia quando la negoziazione avviene per cassa sia quando essa avviene con movimentazione di conto corrente.

DG *Cambio taglio biglietti*: va utilizzata in caso di operazioni di cambio di taglio di banconote effettuate allo sportello.

AA *Bonifico da/per l'estero*: va utilizzata per bonifici che hanno come intermediario della controparte un soggetto ubicato su piazza estera. Al riguardo, rileva l'esatta indicazione dell'ubicazione della filiale o del punto operativo da cui/verso cui sono diretti i fondi. La causale va utilizzata anche per le disposizioni di giro tra conti incardinati presso succursali o filiali localizzate all'estero.

AF *Disposizione di giro tra conti presso lo stesso intermediario*: va utilizzata per il trasferimento di fondi tra conti della clientela presso il medesimo intermediario indipendentemente dalla loro intestazione. Devono essere rese disponibili due distinte evidenze aventi come nominativo, rispettivamente, il soggetto che ha impartito l'ordine e il soggetto beneficiario. Le evidenze devono inoltre contenere tutte le informazioni previste dagli articoli 3 e 5 delle disposizioni.
La causale non va utilizzata per le disposizioni di giro tra conti incardinati presso succursali o filiali localizzate all'estero.

BE/BF *Sottoscrizione/rimborso titoli e/o Fondi Comuni*: devono essere utilizzate per rendere disponibili la sottoscrizione o il rimborso di strumenti finanziari di cui all'articolo 1 del TUF, esclusi gli strumenti finanziari derivati.

BB/BA *Acquisto/vendita a pronti titoli e diritti di opzione*: devono essere utilizzate per rendere disponibile l'acquisto/vendita di strumenti finanziari di cui all'articolo 1 del TUF, esclusi gli strumenti finanziari derivati, in un momento diverso dalla sottoscrizione o dal rimborso a scadenza.

D6/D7 *Accredito - incasso/addebito - pagamento per contratti derivati*: le causali accolgono tutte le movimentazioni connesse al regolamento delle operazioni attinenti gli strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1 del TUF, a qualsiasi titolo effettuate (margini, differenziali, premi, esecuzione a scadenza). Le evidenze devono aver riguardo all'effettiva movimentazione avvenuta e non devono riferirsi ai valori nozionali dei contratti. Devono essere utilizzate anche qualora il regolamento delle operazioni avvenga in titoli. L'operatività in strumenti derivati non comporta la movimentazione del dossier titoli.

BG/BH *Sottoscrizione/rimborso pronti contro termine:* vanno utilizzate per l'operatività in pronti contro termine. L'operazione deve essere resa disponibile all'effettivo valore di regolamento e anche quando il pronti contro termine ha per oggetto titoli di Stato.

BR/BS *Ritiro/Consegna titoli al portatore*: vanno attivate per il ritiro o la consegna dei titoli allo sportello. In connessione a operazioni principali di diversa natura (vendita, acquisto trasferimento titoli), le causali BR e BS devono essere rese disponibili contestualmente all'operazione principale da cui conseguono.

D8 *Estinzione polizze assicurative ramo vita*: deve essere utilizzata in connessione alla liquidazione della prestazione relativa a una polizza vita o in caso di riscatto.

D9 *Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita*: deve essere resa disponibile anche per il pagamento di premi ricorrenti o rateali in relazione a polizze assicurative sulla vita.

I8 Afflusso *disponibilità mediante rimessa di denaro*: La causale va utilizzata in relazione al trasferimento di denaro ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione. Oltre all'ordinante va indicato il paese dal quale sono trasferiti i fondi.

I9 *Deflusso disponibilità mediante rimessa di denaro*: La causale va utilizzata in relazione al servizio di incasso e trasferimento di denaro senza l'utilizzo di conti di pagamento. Oltre al beneficiario va indicato il paese verso il quale sono trasferiti i fondi.

Bonifici

La disposizione di bonifico da/per l'estero effettuata a valere su un conto denominato in valuta diversa da quella dell'ordine comporta la sola evidenza dell'operazione di bonifico, con attivazione del *flag* valuta e non anche l'evidenza dell'operazione di cambio valuta.

L'importo bonificato, se in valuta estera, andrà riportato nel controvalore in euro, mentre l'apposito codice indicherà la divisa in cui il bonifico è espresso. Ciò anche nel caso in cui l'importo medesimo venga accreditato in conto corrente tenuto in valuta diversa da quella dell'ordine.

Nel caso di bonifico disposto a favore di più beneficiari per importi singoli inferiori a € 5.000, qualora non vi sia coincidenza tra i comuni di residenza dei beneficiari e le localizzazioni delle banche riceventi, l'intermediario dell'ordinante:

- qualora si avvalga delle modalità di utilizzo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), delle disposizioni, potrà eseguire un'unica evidenza, riportando negli attributi A33 e F14 (denominazione in chiaro del comune, codice CAB, sigla provincia) i propri estremi (già indicati nell'attributo A12). In tali casi all'attributo F11 andrà riportata la dizione "beneficiari diversi";
- qualora si avvalga delle modalità di utilizzo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), delle disposizioni, potrà inserire nel campo informativo "Ordinante/beneficiario" la dizione "beneficiari diversi".

Carte prepagate/moneta elettronica

Per la conservazione delle operazioni a valere su carte prepagate, ivi comprese quelle effettuate con moneta elettronica, si utilizzano le causali analitiche come previsto per gli altri rapporti continuativi. Per le operazioni di ricarica, prelievo, emissione o estinzione di carte prepagate con fondi provenienti o destinati da/a altri rapporti continuativi accesi presso lo stesso intermediario si utilizza la causale AF; per fondi provenienti o destinati da/a altri intermediari si utilizzano le causali dei bonifici.
Per le stesse operazioni eseguite con fondi non a valere su altri rapporti continuativi si utilizzano le causali relative al versamento o prelevamento di contante, valorizzando l'attributo A23 a <1> e l'attributo B15 pari all'importo versato o prelevato nel caso di effettiva movimentazione di banconote e/o monete metalliche per chi si avvale della modalità di utilizzo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), delle disposizioni. Chi si avvale della modalità di utilizzo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), delle disposizioni valorizza il solo campo informativo "Parte in contanti".

Operazioni in titoli

Si rendono disponibili l'acquisto e la vendita di tutte le categorie di titoli; le operazioni di trasferimento sono rese disponibili per i soli titoli al portatore.
Per la conservazione delle operazioni di acquisto titoli e successiva immissione in un conto titoli intestato all'acquirente presso lo stesso intermediario deve essere impiegata la sola causale BB (Acquisto titoli). Analogamente, la vendita di titoli prelevati da *dossier* intestato al venditore verrà resa disponibile con la sola causale BA. L'acquisto e/o la vendita andranno resi disponibili all'effettivo valore di negoziazione.

Qualora all'acquisto dei titoli faccia seguito il ritiro degli stessi allo sportello, ovvero l'immissione in dossier intestato a soggetto diverso dall'acquirente, andranno effettuate due distinte evidenze utilizzando nel primo caso le causali BB e BR e nel secondo le causali BB e, in caso di titoli al portatore, C6 o C5.

Qualora la vendita avvenga mediante consegna allo sportello dei titoli, ovvero sia collegata all'uscita dei titoli da dossier intestato a soggetto diverso dal venditore le due evidenze andranno effettuate nel primo caso con le causali BS e BA e nel secondo con le causali C6 e BA.

Il ritiro o la movimentazione di titoli devono essere resi disponibili al valore nominale.

Prestiti d'uso

Fermo restando l'obbligo di rendere disponibile il rapporto continuativo, l'operazione di consegna e ritiro di oro/metalli preziosi a fronte di prestito d'uso, non configurandosi quale movimentazione dei mezzi di pagamento, non deve essere resa disponibile. Qualora a scadenza l'estinzione del prestito non avvenga con la restituzione di oro/metalli preziosi, ma con un'effettiva operazione di acquisto/vendita, deve essere attivata la causale C0 o C9.

Valorizzazione del contante

Ai fini di una corretta rilevazione delle operazioni eseguite in contanti, si precisa che per operazioni in contanti si intendono esclusivamente quelle che riflettono una movimentazione fisica di banconote. Per queste operazioni l'attributo A23 (*flag* contante) deve essere valorizzato a <1> e il relativo importo va inserito nell'attributo B15, per chi si avvale della modalità di utilizzo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), delle disposizioni ovvero nel campo informativo "Parte in contanti" per chi si avvalga delle modalità di utilizzo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), delle disposizioni. Le stesse modalità sono utilizzate anche nel caso in cui il contante non copre l'intero importo della transazione.
Le operazioni di prelevamento/versamento di contante effettivo effettuate per il tramite di società di servizi o di trasporto valori devono essere conservate con le medesime modalità.

Gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi

Rilevano l'apertura e/o la chiusura del rapporto continuativo con la clientela e le movimentazioni di apporto iniziale, apporto successivo, prelievo parziale o totale effettuate dalla clientela, purché di importo pari o superiore a € 5.000 con le causali BJ/BK.
Vanno altresì evidenziate le operazioni di pagamento delle commissioni.

Nel caso in cui il destinatario non detenga depositi di denaro o titoli per conto della propria clientela presso di sé o presso terzi e la prestazione del servizio si realizzi con il conferimento da parte del cliente di delega a favore di tale destinatario a operare su proprio conto acceso presso altro intermediario, ovvero sia il cliente stesso a dare ordine alla propria banca, presso la quale sono depositati i titoli e il denaro, di regolare l'operazione inserita sul mercato dall'intermediario negoziatore, il destinatario non sarà tenuto a rendere disponibili le operazioni.

Prestazione del servizio di collocamento

La prestazione del servizio di collocamento di cui all'articolo 1, comma 5, del TUF è considerato rapporto continuativo sia nei confronti dell'ente emittente sia del cliente sottoscrittore. La rimessa dei fondi al soggetto conferente l'incarico di collocamento viene resa disponibile con la causale relativa al mezzo di pagamento utilizzato. L'attività di mera assegnazione dei titoli nell'ambito di un consorzio di collocamento non rileva ai fini degli adempimenti concernenti la conservazione.
Gli obblighi di conservazione e utilizzodei rapporti e delle operazioni inerenti ai prodotti di diritto estero sono in capo al destinatario finale che entra in contatto con il cliente.

Operazioni di finanziamento in *pool*

In relazione all'accensione del rapporto continuativo, gli obblighi di conservazione e utilizzo devono essere assolti sia dalla banca capofila, se con sede in Italia, sia dagli altri istituti partecipanti qualora la posizione creditoria venga aperta da questi ultimi direttamente nei confronti del soggetto

finanziato. In relazione alla movimentazione dei mezzi di pagamento, gli obblighi di conservazione e utilizzo vanno assolti solo dagli istituti che intervengono nell'operazione.

Operazioni in circolarità

Nei casi in cui i clienti eseguono operazioni presso sportelli diversi da quelli ove è incardinato il rapporto, la banca del punto operativo ovvero l'ufficio postale presso il quale è stata effettuata la transazione trasmette i dati e le informazioni necessarie alla completa conservazione e utilizzo dei dati all'intermediario ove è incardinato il rapporto interessato.
Quest'ultima rende disponibile il versamento con la causale prevista per la tipologia di operazione indicando nel proprio sistema di conservazione gli estremi della filiale (dell'altro intermediario) ove è avvenuto il versamento.

PARTE II – DESTINATARI DIVERSI DA BANCHE E POSTE ITALIANE S.P.A.

1. Principi generali

Per gli intermediari diversi da banche, Poste Italiane S.p.A. e Cassa Depositi e Prestiti (*infra* destinatari non bancari), l'utilizzo delle causali è differenziato in relazione alla complessità operativa.

1.1. Per i destinatari non bancari che svolgono un'unica attività ovvero prestano un solo servizio, ivi compresi i servizi accessori, sono previste causali analitiche per la rilevazione del mezzo di pagamento utilizzato.

Per le operazioni di afflusso e di deflusso vanno utilizzate le causali seguenti:

I1, I3, 48, AA, C3 – per le operazioni di afflusso;

I2, I4, 26, AA, C4 – per le operazioni di deflusso.

I segni delle operazioni sono determinati, in via convenzionale, attribuendo il segno "avere" alle operazioni di afflusso delle disponibilità e il segno "dare" per le operazioni di deflusso.

Nei casi in cui l'afflusso di disponibilità con consegna di titoli di credito sia fatto da persona diversa dal cliente, i dati dell'esecutore dovranno essere indicati nel tipo *record* 8, secondo le modalità indicate negli allegati 1 e 2 alle disposizioni.

Se l'afflusso di disponibilità avviene con un bonifico i dati del cliente che riceve le disponibilità saranno riportati nel tipo *record* 7 e i dati del soggetto ordinante saranno riportati nel tipo *record* 5 per chi si avvale della modalità di utilizzo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), delle disposizioni.
Chi si avvale della modalità di utilizzo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), delle disposizioni non valorizza, rispettivamente, la sezione "Soggetto" e la sezione "Controparte".

A un afflusso corrispondono tante singole evidenze quanti sono i clienti del destinatario non bancario beneficiari dei fondi trasferiti.

Per le operazioni di deflusso di fondi valgono le considerazioni appena delineate.

1.2. Per i destinatari non bancari con un'operatività più complessa sono previste causali analitiche che evidenziano sia il mezzo di pagamento utilizzato per l'afflusso/deflusso delle disponibilità trasferite sia l'attività, il servizio o il prodotto in cui le stesse sono impiegate/disimpiegate.

Le operazioni vanno pertanto rese disponibili nel seguente modo:

1) le movimentazioni di apporto iniziale, apporto successivo, prelevamento parziale o totale di mezzi di pagamento effettuati dalla clientela con le seguenti causali analitiche:

   I1, I3, 48, AA, C3 – per le operazioni di afflusso;

   I2, I4, 26, AA, C4 – per le operazioni di deflusso;

2) le operazioni relative all'impiego/disimpiego dei fondi disposte dal cliente utilizzando le causali indicate nelle relative tabelle previste per ciascun destinatario.

I segni delle operazioni sono stati determinati, in via convenzionale, attribuendo il segno "avere" alle operazioni di afflusso e di impiego delle disponibilità e il segno "dare" per le operazioni di deflusso e disimpiego.

Nei casi in cui l'afflusso di disponibilità con consegna di titoli di credito sia fatto da persona diversa dal cliente, i dati dell'esecutore dovranno essere indicati secondo le modalità riportate negli allegati 1 e 2 alle disposizioni.

Se l'afflusso di disponibilità avviene con un bonifico i dati del cliente che riceve le disponibilità saranno riportati nel tipo *record* 7 e i dati del soggetto ordinante saranno riportati nel tipo *record* 5 per chi si avvale della modalità di utilizzo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), delle disposizioni.
Chi si avvale della modalità di utilizzo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), delle disposizioni non valorizza, rispettivamente, la sezione "Soggetto" e la sezione "Controparte".

A un afflusso corrispondono tante singole evidenze quanti sono i clienti del destinatario beneficiari dei fondi trasferiti.

Per le operazioni di deflusso/disimpiego di fondi valgono le considerazioni appena delineate.

Le causali I3/I4 vanno utilizzate in relazione alle operazioni di trasferimento di denaro contante e titoli al portatore di cui all'articolo 49 del decreto antiriciclaggio per importi pari o superiori a € 5.000, poste in essere con l'intervento di banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL.

2. Gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi

Va resa disponibile l'apertura/chiusura del rapporto continuativo con la clientela. Le operazioni di apporto iniziale, apporto successivo, prelievo parziale o totale effettuate dalla clientela e le commissioni vanno rese disponibili con le causali relative ai mezzi di pagamento indicate nei principi generali.
Gli intermediari con un'operatività più complessa conservano tali operazioni anche con le causali BJ/BK e, per quanto riguarda le commissioni, con le causali 50/54.

Nel caso in cui il destinatario non detenga depositi di denaro o titoli per conto della propria clientela presso di sé o presso terzi e la prestazione del servizio si realizzi con il conferimento da parte del cliente di delega a favore di tale destinatario a operare su proprio conto acceso presso altro intermediario, ovvero sia il cliente stesso a dare ordine alla propria banca agente, presso la quale sono depositati i titoli e il denaro, di regolare l'operazione inserita sul mercato dall'intermediario negoziatore, il destinatario non sarà tenuto a rendere disponibile le operazioni.

2-*bis* Gestione collettiva del risparmio

Vanno resi disponibili le operazioni di sottoscrizione iniziale, successiva, rimborso parziale o totale effettuate dalla clientela, con le causali che evidenziano il mezzo di pagamento utilizzato. Gli intermediari con un'operatività più complessa rendono disponibili tali operazioni anche con le causali BE/BF. Vanno, altresì, rese disponibili le operazioni di trasferimento di quote di fondi tra soggetti diversi.

3. Prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti

Va resa disponibile l'apertura del rapporto continuativo con la clientela. Le operazioni di afflusso/deflusso di mezzi di pagamento vanno rese disponibili con le causali indicate nei principi generali che evidenziano il mezzo di pagamento utilizzato. Gli intermediari con un'operatività più complessa rendono disponibili tali operazioni anche con le causali analitiche che evidenziano l'impiego delle stesse disponibilità con la pertinente causale analitica (BA/BB se si tratta di vendita/acquisto titoli; BE/BF fondi o altro).

Le operazioni di impiego/disimpiego effettuate nello stesso giorno e regolate in misura pari al controvalore netto della liquidità e dei titoli possono essere rese disponibili solo per gli importi effettivamente trasferiti.

Nel caso in cui il destinatario non detenga depositi di denaro o titoli per conto della propria clientela presso di sé o presso terzi e la prestazione del servizio si realizzi con il conferimento da parte del cliente di delega a favore di tale destinatario a operare su proprio conto acceso presso altro intermediario, ovvero sia il cliente stesso a dare ordine alla propria banca agente, presso la quale sono depositati i titoli e il denaro, di regolare l'operazione inserita sul mercato dall'intermediario negoziatore, il destinatario non sarà tenuto a rendere disponibile le operazioni.

Operazioni in titoli

Si rendono disponibili l'acquisto e la vendita di tutte le categorie di titoli; le operazioni di trasferimento sono rese disponibili per i soli titoli al portatore.
Il ritiro o la movimentazione di titoli devono essere resi disponibili al valore nominale.

4. Prestazione del servizio di collocamento

La prestazione del servizio di collocamento di cui all'articolo 1, comma 5, del TUF è considerato rapporto continuativo sia nei confronti dell'ente emittente sia del cliente sottoscrittore. La rimessa dei fondi al soggetto conferente l'incarico di collocamento è resa disponibile con la causale relativa al mezzo di pagamento utilizzato, salve le esenzioni previste all'articolo 8 delle disposizioni. L'attività di mera assegnazione dei titoli nell'ambito di un consorzio di collocamento non rileva ai fini degli adempimenti concernenti la conservazione.
Gli obblighi di conservazione dei rapporti e delle operazioni inerenti ai prodotti di diritto estero sono in capo al destinatario finale che entra in contatto con il cliente.

TABELLA 2 – Causali per gli IMEL

Causale analitica	Descrizione operazione	Segno
I1	Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito	A
I3	Afflusso disponibilità in contante anche tramite banche, Poste Italiane S.p.A. o IP	A
48	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	A
I7	Afflusso mediante carte di pagamento	A
AA	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	A
I8	Afflusso disponibilità mediante rimessa di denaro	A
I2	Deflusso disponibilità per mezzo titoli di credito	D
I4	Deflusso disponibilità in contante anche tramite banche, Poste Italiane S.p.A. o IP	D
26	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	D
AA	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico verso l'estero	D
AF	Disposizione di trasferimento disponibilità stesso intermediario - beneficiario	A
I9	Deflusso disponibilità mediante rimessa di denaro	D
AF	Disposizione di trasferimento disponibilità stesso intermediario - ordinante	D
DO	Pagamento con utilizzo di moneta elettronica	D
I5	Pagamento relativo a servizi accessori	A
I6	Rimborso connesso a servizi accessori	D
I0	Afflusso disponibilità mediante circuiti internazionali di pagamento	A
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. *ex* articolo 49, D.Lgs. n. 231/07 (cedente)	A
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. *ex* articolo 49, D.Lgs. n. 231/07 (ricevente)	D

Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche

I1/I3/48/I7/AA: vanno utilizzate per le operazioni di emissione o ricarica di strumenti di moneta elettronica.

I2/26/AA: vanno utilizzate per le operazioni di estinzione o rimborso da strumenti di moneta elettronica.

I3 *Afflusso disponibilità in contante anche tramite banche, Poste Italiane S.p.A.* o IP: deve essere utilizzata anche nei casi in cui il cliente abbia richiesto l'emissione o la ricarica di moneta elettronica attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A. In tal caso l'attributo B15 ovvero il campo informativo "Parte in contante" deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

AF *Disposizione di trasferimento disponibilità stesso intermediario*: in caso di trasferimento di disponibilità tra clienti diversi presso lo stesso destinatario, va reso disponibile il deflusso a nome del primo soggetto e l'afflusso a nome del nuovo soggetto. La causale non va utilizzata per le disposizioni di trasferimento di disponibilità tra rapporti incardinati presso succursali o filiali localizzate all'estero.

DO *Pagamento con utilizzo di moneta elettronica*: va utilizzata per le transazioni regolate mediante l'utilizzo di moneta elettronica.

U1 *Trasferimento di denaro contante e titoli al portatore* ex *articolo 49, D.Lgs. n. 231/07*: va utilizzata per tutti i trasferimenti di contante e titoli al portatore tra soggetti diversi.

I8 Afflusso *disponibilità mediante rimessa di denaro*: La causale va utilizzata in relazione al trasferimento fondi ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione. Oltre all'ordinante va indicato il paese dal quale sono trasferiti i fondi.

I9 *Deflusso disponibilità mediante rimessa di denaro*: La causale va utilizzata in relazione al servizio di incasso e trasferimento di denaro senza l'utilizzo di conti di pagamento. Oltre al beneficiario va indicato il paese verso il quale sono trasferiti i fondi.

TABELLA 3 – Causali per gli IP

Causale analitica	Descrizione operazione	Segno
I1	Afflusso disponibilità per mezzo assegni	A
I3	Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A. o IMEL	A
48	Afflusso disponibilità a seguito di esecuzione di ordini di accreditamento domestici	A
I7	Afflusso mediante carte di pagamento	A
AA	Afflusso disponibilità a seguito di esecuzione di ordini di accreditamento dall'estero	A
I8	Afflusso disponibilità mediante rimessa di denaro	A
I2	Deflusso disponibilità per mezzo titoli di credito	D
I4	Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A. o IMEL	D
26	Deflusso disponibilità a seguito di esecuzione di ordini di pagamento domestici	D
AA	Deflusso disponibilità a seguito di esecuzione di ordini di addebitamento verso l'estero	D
AF	Disposizione di trasferimento disponibilità stesso intermediario - beneficiario	A
AF	Disposizione di trasferimento disponibilità stesso intermediario - ordinante	D
I9	Deflusso disponibilità mediante rimessa di denaro	D
49	Deflusso per utilizzo carte di pagamento	D
15	Rimborso finanziamento	A
A7	Erogazione finanziamento	D
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al portatore *ex* articolo 49, D. Lgs. n. 231/07 (cedente)	A
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al portatore *ex* articolo 49, D. Lgs. n. 231/07 (ricevente)	D

Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche

I1 *Afflusso disponibilità per mezzo assegni*: deve essere utilizzata nel caso in cui si intenda alimentare un conto di pagamento con assegni intestati ovvero girati per l'incasso all'istituto di pagamento.

I3 *Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A. o IMEL*: va utilizzata nei casi in cui il cliente abbia richiesto, per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A. o IMEL, il trasferimento di denaro contante in favore dell'Istituto di pagamento al fine di depositarlo sul conto di pagamento al medesimo intestato. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

***48/*26** *Afflusso/Deflusso disponibilità a seguito di esecuzione di ordini di accreditamento/addebitamento domestici*: vanno utilizzate per l'esecuzione di ordini di pagamento che hanno come prestatore di servizi di pagamento della controparte un intermediario con sede in Italia.

I7 *Afflusso mediante carte di pagamento*: va utilizzata per l'accreditamento del conto di pagamento del beneficiario di fondi connesso all'utilizzo di carte di pagamento.

AA *Afflusso/Deflusso disponibilità a seguito di esecuzione di ordini di accreditamento/addebitamento da/ verso* l'estero: va utilizzata per l'esecuzione di ordini di pagamento che hanno come prestatore di servizi di pagamento della controparte un intermediario con sede all'estero.
La causale va utilizzata anche per le disposizioni di trasferimento di disponibilità tra rapporti incardinati presso succursali o filiali localizzate all'estero.

I8 Afflusso *disponibilità mediante rimessa di denaro*: la causale va utilizzata in relazione al trasferimento di denaro ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione. Oltre all'ordinante va indicato il paese dal quale sono trasferiti i fondi.

AF *Disposizione di trasferimento disponibilità stesso intermediario*: va utilizzata in caso di trasferimento di disponibilità tra conti di pagamento intestati a soggetti diversi presso lo stesso istituto di pagamento, si rende disponibile il deflusso a nome del primo soggetto e l'afflusso a nome del secondo soggetto.
La causale non va utilizzata per le disposizioni di trasferimento di disponibilità tra rapporti incardinati presso succursali o filiali localizzate all'estero.

I9 *Deflusso disponibilità mediante rimessa di denaro*: la causale va utilizzata in relazione al servizio di incasso e trasferimento di denaro senza l'utilizzo di conti di pagamento. Oltre al beneficiario va indicato il paese verso il quale sono trasferiti i fondi.

49 *Deflusso per utilizzo carte di pagamento*: va utilizzata per l'addebitamento del conto di pagamento connesso all'utilizzo di carte di pagamento.

I4 *Deflusso disponibilità in contante, tramite banche, Poste Italiane S.p.A. o IMEL*: va utilizzata nei casi in cui il cliente intenda prelevare contante dal proprio conto di pagamento per il tramite di banche o Poste Italiane S.p.A. o IMEL. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante ritirato.

TABELLA 4 – Causali per SIM e SGR

Causale	Descrizione operazione	Segno

analitica		
I1	Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante	A
I3	Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL	A
48	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	A
AA	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	A
I2	Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito e contante	D
I4	Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL	D
26	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	D
AA	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	D
AF	Trasferimento di disponibilità tra conti di evidenza (beneficiario)	A
AF	Trasferimento di disponibilità tra conti di evidenza (ordinante)	D
BA	Vendita a pronti titoli e diritti di opzione	D
BB	Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione	A
BE	Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni	A
BF	Rimborso titoli e/o Fondi Comuni	D
BJ	Conferimento a gestioni patrimoniali	A
BK	Rimborso da gestioni patrimoniali	D
D6	Accredito - incasso per contratti derivati	D
D7	Addebito - pagamento per contratti derivati	A
14	Cedole, dividendi e premi estratti	D
A7	Erogazione finanziamenti diversi e prestiti personali	D
15	Rimborso finanziamenti	A
50	Pagamenti diversi	A
54	Incassi diversi	D
C1	Trasferimento titoli al portatore tra dossier (uscita)	D
C2	Trasferimento titoli al portatore tra dossier (immissione)	A
C3	Trasferimento titoli al portatore da altro Istituto	A
C4	Trasferimento titoli al portatore a altro Istituto	D
I5	Pagamento relativo a servizi accessori	A
I6	Rimborso connesso a servizi accessori	D
S1	Autentica di girate per titoli azionari (cedente)	D
S2	Autentica di girate per titoli azionari (cessionario)	A

Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche

I1 *Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante*: la causale va utilizzata anche per la quota di contante – di importo inferiore a € 5.000 – nei casi di versamento composito; in tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

I3 *Afflusso disponibilità in contante tramite banche o Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL*: va utilizzata nei casi in cui il cliente abbia conferito contante e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

I2 *Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito*: la causale va utilizzata anche nei casi in cui i destinatari dispongano un pagamento a mezzo di assegno di traenza. La rilevazione è eseguita a nome del soggetto beneficiario.

I4 *Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL*: va utilizzata nei casi in cui il cliente abbia ritirato contante e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante ritirato.

I5/I6 *Pagamento/rimborso relativo a servizi accessori*: I5/I6 vanno utilizzate per rendere disponibili gli impieghi/disimpieghi di disponibilità collegati con la prestazione dei servizi accessori.

BE/BF *Sottoscrizione/rimborso titoli e/o Fondi Comuni*: vanno utilizzate per rendere disponibili la sottoscrizione/rimborso di strumenti finanziari di cui all'articolo 1 del TUF, esclusi gli strumenti

finanziari derivati. Le causali vanno utilizzate anche dalle SGR a operatività semplice per la rilevazione del trasferimento di quote tra soggetti diversi.

***BB/BA** Acquisto/vendita a pronti titoli e diritti di opzione*: vanno utilizzate per rendere disponibili l'acquisto/vendita di strumenti finanziari di cui all'articolo 1 del TUF, esclusi gli strumenti finanziari derivati, in un momento diverso dalla sottoscrizione o dal rimborso a scadenza.

***D6/D7** Accredito - incasso/addebito - pagamento per contratti derivati*: vanno utilizzate per tutte le movimentazioni connesse al regolamento delle operazioni attinenti gli strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1 del TUF, a qualsiasi titolo effettuate (margini, differenziali, premi, esecuzione a scadenza). Le evidenze devono aver riguardo all'effettiva movimentazione avvenuta e non devono riferirsi ai valori nozionali dei contratti. Devono essere utilizzate anche qualora il regolamento delle operazioni avvenga in titoli.

***AF** Trasferimento di disponibilità tra conti di evidenza*: va utilizzata per le richieste della clientela concernente il trasferimento di disponibilità tra conti di evidenza anche se l'effettivo trasferimento dei mezzi di pagamento avviene, ai sensi dell'articolo 49 del decreto, presso banche, Poste Italiane S.p.A. o IMEL.
La causale non va utilizzata per le disposizioni di trasferimento di disponibilità tra rapporti incardinati presso succursali o filiali localizzate all'estero.

***C1/C2** Trasferimento titoli al portatore tra dossier*: vanno utilizzate per le operazioni di trasferimento di titoli al portatore tra conti di evidenza eseguito per il tramite di banche o Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 49 del decreto.

***C3/C4** Trasferimento titoli al portatore da/a altro Istituto*: devono essere utilizzate per le operazioni di trasferimento di titoli al portatore a valere su conti di evidenza eseguito per il tramite di banche o Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 49 del decreto.

***AA** Afflusso/deflusso disponibilità a mezzo bonifico da/per l'estero*: deve essere utilizzata anche per rendere disponibili le operazioni di cui all'articolo 7, comma 4, delle disposizioni.
La causale va utilizzata anche per le disposizioni di trasferimento di disponibilità tra rapporti incardinati presso succursali o filiali localizzate all'estero.

***A7/15** Erogazione/Rimborso finanziamenti*: le causali vanno utilizzate da parte dei gestori che istituiscano un "fondo cd. di crediti".

50 *Pagamenti diversi*: va utilizzata per le operazioni di pagamento effettuate dai clienti, quali, ad esempio, le commissioni.

54 *Incassi diversi*: va utilizzata per le operazioni di incasso a favore dei clienti.

TABELLA 5 – Causali per SICAV e SICAF

Causale analitica	Descrizione operazione	Segno
I1	Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante	A
I3	Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL	A
I4	Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL	D
48	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	A
AA	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	A
I2	Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito e contante	D
26	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	D
AA	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	D

I5	Pagamento relativo a servizi accessori	A
I6	Rimborso connesso a servizi accessori	D

Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche

I1/I3/48/AA devono essere utilizzate per le operazioni di sottoscrizione di quote di SICAV; la causale I1 va utilizzata anche per la quota di contante – di importo inferiore a € 5.000 – nei casi di versamento composito; in tal caso l'attributo B15 ovvero il campo informativo "Parte in contante" deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

I2/26/AA devono essere utilizzate per le operazioni di rimborso, anche parziale di quote di SICAV.

I3 *Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL*: va utilizzata nei casi in cui il cliente abbia conferito contante e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l'attributo B15 ovvero il campo informativo "Parte in contante" deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

I2 *Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito*: va utilizzata anche nei casi in cui i destinatari dispongano un pagamento a mezzo di assegno di traenza. La rilevazione è eseguita a nome del soggetto beneficiario.

I4 *Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL*: va utilizzata nei casi in cui il cliente abbia ritirato contante e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l'attributo B15 ovvero il campo informativo "Parte in contante" deve essere valorizzato con l'importo in contante ritirato.

I5/I6 *Pagamento/rimborso relativo a servizi accessori*: devono essere utilizzate per rendere disponibili gli impieghi/disimpieghi di disponibilità collegati con la prestazione dei servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, del TUF.

Qualora il cliente intenda farsi accreditare le disponibilità derivanti dalla distribuzione di dividendi distribuiti dalle SICAV/SICAF, il pagamento deve essere reso disponibile come deflusso con la causale relativa al mezzo di pagamento utilizzato.

TABELLA 6 – Causali per intermediari finanziari *ex* articolo 106 del TUB

Causale analitica	Descrizione operazione	Segno
I1	Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante	A
I3	Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL	A
48	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	A
AA	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	A
I2	Deflusso disponibilità per mezzo titoli di credito	D
I4	Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL	D
26	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	D
AA	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico verso l'estero	D
A7	Erogazione finanziamenti diversi e prestiti personali	D
74	Pagamento canone leasing	A
15	Rimborso finanziamenti	A
DB	Vendita banconote estere contro euro	A
DC	Acquisto banconote estere contro euro	D
BA	Vendita a pronti titoli e diritti di opzione	D
BB	Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione	A
BF	Rimborso titoli e/o Fondi Comuni	D
BE	Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni	A
D6	Accredito - incasso per contratti derivati	D
D7	Addebito - pagamento per contratti derivati	A

14	Cedole, dividendi e premi estratti	D
45	Pagamento per utilizzo carte di credito	A
I5	Pagamento relativo a servizi accessori	A
I6	Rimborso connesso a servizi accessori	D

Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche

I1 *Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante*: va utilizzata anche per la quota di contante – di importo inferiore a € 5.000 – nei casi di versamento composito; in tal caso l'attributo B15 ovvero il campo informativo "Parte in contante" deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

I3 *Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A.*, IP *o IMEL*: deve essere utilizzata nei casi in cui il cliente abbia conferito contante e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

I4 *Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL*: va utilizzata nei casi in cui il cliente abbia ritirato denaro contante e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l'attributo B15 ovvero il campo informativo "Parte in contante" deve essere valorizzato con l'importo in contante ritirato.

BE/BF *Sottoscrizione/rimborso titoli e/o Fondi Comuni*: devono essere utilizzate dagli intermediari ex articolo 106 del TUB per rendere disponibili la sottoscrizione/rimborso di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del TUF. Le medesime causali devono essere utilizzate da parte degli intermediari *ex* articolo 106 del TUB per la sottoscrizione di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie ovvero certificati di investimento emessi dagli intermediari medesimi.

D6/D7 *Accredito - incasso/addebito - pagamento per contratti derivati*: vanno utilizzate per tutte le movimentazioni connesse al regolamento delle operazioni attinenti gli strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1 del TUF, a qualsiasi titolo effettuate (margini, differenziali, premi, esecuzione a scadenza). Le rilevazioni devono aver riguardo all'effettiva movimentazione avvenuta e non devono riferirsi ai valori nozionali dei contratti. Devono essere utilizzate anche qualora il regolamento delle operazioni avvenga in titoli.
L'operatività in strumenti derivati non comporta la movimentazione del dossier titoli.

15 *Rimborso finanziamenti*: va utilizzata anche per rendere disponibili le operazioni relative al pagamento di rate di rimborso del debito ceduto.

TABELLA 7 – Causali per i soggetti di cui all'articolo 111 del TUB (microcredito) e per i confidi ([2])

Causale analitica	Descrizione operazione	Segno
50	Pagamenti diversi	A
54	Incassi diversi	D
A7	Erogazione finanziamento	D
15	Rimborso finanziamenti	A

([2]) Il riferimento è da intendersi ai confidi previsti dall'articolo 155 del TUB, nel testo precedente all'entrata in vigore del Titolo III del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141.

TABELLA 8 – Causali per società fiduciarie iscritte nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB

Causale analitica	Descrizione operazione	Segno
I1	Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante	A
I3	Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL	A
48	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico	A
AA	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	A
I2	Deflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante	D
I4	Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL	D
26	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico	D
AA	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico verso l'estero	D
14	Cedole, dividendi e premi estratti	D
BB	Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione	A
BA	Vendita a pronti titoli e diritti di opzione	D
BE	Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni	A
BF	Rimborso titoli e/o Fondi Comuni	D
BU	Deposito su libretti di risparmio	A
BT	Rimborso su libretti di risparmio	D
A7	Erogazione finanziamenti	D
15	Rimborso finanziamenti	A
BJ	Conferimento a gestioni patrimoniali	A
BK	Rimborso da gestioni patrimoniali	D
BH	Sottoscrizione pronti contro termine	A
BG	Rimborso pronti contro termine	D
BZ	Emissione certificati di deposito, buoni fruttiferi	A
BV	Estinzione certificati di deposito, buoni fruttiferi	D
D9	Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita	A
D8	Estinzione polizze assicurative ramo vita	D
D6	Accredito - incasso per contratti derivati	D
D7	Addebito - pagamento per contratti derivati	A
H1	Sottoscrizione capitale per costituzione società	A
H2	Aumento capitale	A
H3	Rimborso capitale	D
H4	Finanziamento soci	A
H5	Rimborso finanziamento soci	D
C1	Trasferimento titoli al portatore tra dossier (uscita)	D
C2	Trasferimento titoli al portatore tra dossier (immissione)	A
C3	Trasferimento titoli al portatore da banche o Poste Italiane S.p.A.	A
C4	Trasferimento titoli al portatore a banche o Poste Italiane S.p.A.	D
50	Pagamenti diversi	A
54	Incassi diversi	D
AF	Trasferimento di disponibilità tra mandati fiduciari (beneficiario)	A
AF	Trasferimento di disponibilità tra mandati fiduciari (ordinante)	D

Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche

***I1** Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante*: va utilizzata anche per la quota di contante – di importo inferiore a € 5.000 – nei casi di versamento composito; in tal caso l'attributo B15 ovvero il campo informativo "Parte in contante" deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

***I3** Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL*: deve essere utilizzata nei casi in cui il cliente abbia conferito contante e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l'attributo B15 ovvero il campo informativo "Parte in contante" deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

***I2** Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito*: va utilizzata anche nei casi in cui i destinatari dispongano un pagamento a mezzo di assegno di traenza. La rilevazione è riferita al nome del soggetto beneficiario.

I4 *Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL*: va utilizzata nei casi in cui il cliente abbia ritirato denaro contante e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l'attributo B15 ovvero il campo informativo "Parte in contante" deve essere valorizzato con l'importo in contante ritirato.

26/48 *Deflusso/afflusso disponibilità*: comprendono, oltre al conferimento/prelevamento di disponibilità su mandati fiduciari, anche le disposizioni di pagamento connesse con l'"impiego" delle disponibilità amministrate, come ad esempio il finanziamento soci sotto qualsiasi forma eseguito – ivi compreso l'aumento di capitale – e/o le operazioni societarie.

BE/BF *Sottoscrizione/rimborso titoli e/o Fondi Comuni*: devono essere utilizzate per rendere disponibili la sottoscrizione/rimborso di strumenti finanziari di cui all'articolo 1 del TUF, esclusi gli strumenti finanziari derivati.

BB/BA *Acquisto/vendita a pronti titoli e diritti di opzione*: devono essere utilizzate per rendere disponibili l'acquisto/vendita di strumenti finanziari di cui all'articolo 1 del TUF, esclusi gli strumenti finanziari derivati, in un momento diverso dalla sottoscrizione o dal rimborso a scadenza.

A7/15 *Erogazione finanziamenti/Rimborso finanziamenti*: vanno utilizzate per i finanziamenti ottenuti/rimborsati per conto del fiduciante.

D6/D7 *Accredito - incasso/addebito - pagamento per contratti derivati*: vanno utilizzate per tutte le movimentazioni connesse al regolamento delle operazioni attinenti gli strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1 del TUF, a qualsiasi titolo effettuate (margini, differenziali, premi, esecuzione a scadenza). Le rilevazioni devono aver riguardo all'effettiva movimentazione avvenuta e non devono riferirsi ai valori nozionali dei contratti. Devono essere utilizzate anche qualora il regolamento delle operazioni avvenga in titoli.

H1/H2/H3: vanno utilizzate per le operazioni societarie di sottoscrizione del capitale per costituzione di società, aumento (o sottoscrizione di capitale di società già costituite) e rimborso del capitale, effettuate per conto del fiduciante.

H4/H5: vanno utilizzate per le operazioni di finanziamento/rimborso a favore di società partecipate per conto del fiduciante.

AF *Trasferimento di disponibilità tra mandati fiduciari*: devono essere utilizzate dalle società fiduciarie per le richieste della clientela concernente il trasferimento di disponibilità tra mandati fiduciari anche se l'effettivo trasferimento dei mezzi di pagamento avviene, ai sensi dell'articolo 49 del decreto, presso banche, Poste Italiane S.p.A. o IMEL.
La causale non va utilizzata per le disposizioni di trasferimento di disponibilità tra conti incardinati presso succursali o filiali localizzate all'estero.

C1/C2 *Trasferimento titoli al portatore tra dossier*: devono essere utilizzate per le operazioni di trasferimento di titoli al portatore a valere su mandati presso società fiduciarie eseguito per il tramite di banche o Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 49 del decreto.

C3/C4 *Trasferimento titoli al portatore da/a altro Istituto*: devono essere utilizzate per le operazioni di trasferimento di titoli al portatore a valere su mandati presso società fiduciarie eseguito per il tramite di banche o Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 49 del decreto.

AA *Afflusso/deflusso disponibilità a mezzo bonifico da/per l'estero*: deve essere utilizzata anche per rendere disponibili le operazioni di cui all'articolo 7, comma 4 delle disposizioni.
La causale va utilizzata anche per le disposizioni di trasferimento di disponibilità tra conti incardinati all'estero.

ALLEGATO N. 4

TABELLE DEI CODICI

Codifica degli intermediari segnalanti

Codice tipo intermediario	Tipo intermediario
02	Banche e Poste Italiane S.p.A.
03	Società di Intermediazione Mobiliare (SIM)
04	Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
06	Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV)
07	Società di Gestione del Risparmio (SGR)
11	Intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB
12	Banche e intermediari finanziari esteri
16	Confidi ([1])
18	Cassa Depositi e Prestiti
46	Istituti di Pagamento (IP)
47	Soggetti disciplinati dall'articolo 111 del TUB
48	Società fiduciarie iscritte nell'Albo previsto ai sensi dell'articolo 106 del TUB
49	SICAF
81	Prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Paese comunitario, tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia
82	Gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Paese comunitario tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia

([1]) Il riferimento è da intendersi ai confidi previsti dall'articolo 155 del TUB, nel testo precedente all'entrata in vigore del Titolo III del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

20A01894

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 20 dicembre 2019.

Fondo sanitario nazionale 2019. Finanziamento borse di studio in medicina generale, terza annualità triennio 2017-2020, seconda annualità triennio 2018-2021 e prima annualità triennio 2019-2022. (Delibera n. 84/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, che all'art. 5, commi 2 e 3 stabilisce, tra l'altro, che una quota del Fondo sanitario nazionale (FSN) di parte corrente sia riservata all'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva 86/457/CEE del Consiglio del 15 settembre 1986;

Visto il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, il quale dispone, all'art. 3, che i fondi riservati, destinati alla formazione specifica in medicina generale ai sensi del sopra citato art. 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, siano utilizzati per l'assegnazione di borse di studio ai medici che partecipano ai corsi di formazione e per il finanziamento degli oneri connessi all'organizzazione degli stessi corsi;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e in particolare il titolo IV, Capo I «Formazione specifica in medicina generale», articoli 21-32, che disciplinano l'organizzazione dei corsi di formazione specifica in medicina generale, della durata di tre anni, riservati a laureati ìn medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale;

Visto la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la quale, all'art. 1, comma 561, dispone, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2015 l'importo destinato all'assegnazione delle borse di studio in medicina generale, pari a 38.735 milioni di euro, venga ripartito annualmente all'atto della ripartizione delle somme spettanti alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri definiti nell'ultima proposta di riparto sulla quale è stata sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (di seguito Conferenza Stato-regioni), operando, laddove disponibili, gli aggiornamenti dei dati presi a riferimento;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, che all'art. 1, comma 518, al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al sopra citato decreto legislativo n. 368 del 1999, dispone che la somma sopra indicata di 38.735 milioni di euro, di cui alla citata legge n. 190 del 2014, venga incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota n. 12726 del 5 dicembre 2019, concernente il riparto, tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana del sopra richiamato importo complessivo di 48.735.000 euro, a valere sulle disponibilità vincolate del Fondo sanitario nazionale 2019;

Vista altresì la delibera n. 82 di questo Comitato adottata in data odierna, concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2019, che accantona al punto 1, lettera *b)* 3, la somma di 48.735.000 euro per il finanziamento delle borse di studio triennali per i medici di medicina generale;

Considerato che il finanziamento complessivamente disponibile per l'anno 2019, pari a euro 48.735.000, è destinato per la somma di euro 46.492.137,18 al rimborso delle spese sostenute per le borse di studio e per la somma di euro 2.242.862,82 al rimborso delle spese di organizzazione dei corsi;

Vista l'Intesa della Conferenza Stato-regioni sulla suddetta proposta del Ministro della salute concernente il riparto delle risorse destinate al finanziamento delle borse di studio in medicina generale, sancita nella seduta del 7 novembre 2019 (Rep. atti n. 185/CSR);

Preso atto che in corso dí seduta della citata Conferenza Stato-regioni, le regioni, nell'esprimere avviso favorevole sulla proposta in oggetto, hanno invitato il Governo a procedere in tempi brevi al riparto delle risorse, pari a 2 milioni di euro per gli oneri connessi alle ulteriori spese per l'organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale, di cui all'art. 12, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, recante «misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria», e hanno, altresì, consegnato un documento relativo alle modalità di riparto;

Vista la normativa che stabilisce che le seguenti regioni e province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ed in particolare l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano, l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativo alla Regione Sardegna;

Visto altresì l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera del 28 aprile 2018, n. 82, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 2019);

Vista la nota Prot. DIPE n. 6663-P del 19 dicembre 2019, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della odierna seduta del Comitato;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2019, vincolate al finanziamento delle borse di studio in medicina generale, viene ripartita tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana la somma di 48.735.000 euro riguardante la terza annualità del triennio 2017-2020, la seconda annualità del triennio 2018-2021 e la prima annualità del triennio 2019-2022.

2. Della sopra indicata somma, ripartita come da allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera, euro 46.492.137,18 sono destinati al rimborso delle spese sostenute per le borse di studio e euro 2.242.862,82 sono destinati al rimborso delle spese di organizzazione dei corsi.

Roma, 20 dicembre 2019

Il Presidente: CONTE

Il segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 274

ALLEGATO

FSN 2019: Ripartizione della quota per il finanziamento dei corsi triennali di formazione in medicina generale
3^ annualità per il triennio 2017-2020, 2^ annualità per il triennio 2018-2021 e 1^ annualità per il triennio 2019-2022

(importi in euro)

REGIONI	Numero Tirocinanti da Bando				ASSEGNAZIONE RISORSE					
	3^ annualità triennio 2017-2020	2^ annualità triennio 2018-2021	1^ annualità triennio 2019-2022	TOTALE	Assegnazioni per borse di studio	Assegnazioni per spese di organizzazione	Totale ante compartecipazione Regione Siciliana	Compartecipazione Regione Siciliana	Riparto compartecipazione Regione Siciliana	TOTALE RISORSE DA RIPARTIRE
	a	b	c	d=(a+b+c)	e	f	g=(e+f)	h	i	l =(g+h+i)
PIEMONTE	120	119	120	359	4.519.544,34	250.599,20	4.770.143,54		258.658,45	**5.028.801,99**
LOMBARDIA	100	165	313	578	7.276.592,28		7.276.592,28		394.569,28	**7.671.161,56**
VENETO	50	60	118	228	2.870.351,28	438.548,60	3.308.899,88		179.423,31	**3.488.323,19**
LIGURIA	40	41	51	132	1.661.782,32		1.661.782,32		90.109,25	**1.751.891,57**
EMILIA ROMAGNA	80	95	132	307	3.864.902,82	112.769,64	3.977.672,46		215.687,14	**4.193.359,60**
TOSCANA	80	88	80	248	3.122.136,48	488.668,43	3.610.804,91		195.793,95	**3.806.598,86**
UMBRIA	30	27	28	85	1.070.087,10		1.070.087,10		58.024,89	**1.128.111,99**
MARCHE	25	31	49	105	1.321.872,30		1.321.872,30		71.677,81	**1.393.550,11**
LAZIO	70	85	183	338	4.255.169,88		4.255.169,88		230.734,29	**4.485.904,17**
ABRUZZO	20	20	30	70	881.248,20	137.829,56	1.019.077,76		55.258,94	**1.074.336,70**
MOLISE	25	14	10	49	616.873,74		616.873,74		33.449,64	**650.323,38**
CAMPANIA	80	106	126	312	3.927.849,12	626.497,99	4.554.347,11		246.957,01	**4.801.304,12**
PUGLIA	100	103	125	328	4.129.277,28		4.129.277,28		223.907,83	**4.353.185,11**
BASILICATA	25	25	18	68	856.069,68		856.069,68		46.419,92	**902.489,60**
CALABRIA	22	34	60	116	1.460.354,16		1.460.354,16		79.186,91	**1.539.541,07**
SICILIA (*)	120	110	140	370	4.658.026,20	187.949,40	4.845.975,60	-2.379.858,62		**2.466.116,98**
TOTALI	**987**	**1123**	**1583**	**3.693**	**46.492.137,18**	**2.242.862,82**	**48.735.000,00**	**-2.379.858,62**	**2.379.858,62**	**48.735.000,00**

(*) Per la Regione Siciliana è stata operata la prevista ritenuta di legge del 49,11% sulla relativa quota finale spettante.

20A01924

DELIBERA 20 dicembre 2019.

Modifiche alla delibera CIPE n. 155/2000 «Progetto AGROMED». Fondo *ex* articolo 19 del decreto legislativo n. 96/1993. (Delibera n. 87/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e la legge 30 giugno 1998, n. 208, provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;

Viste inoltre le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) e 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che recano, fra l'altro, autorizzazioni di spesa volte ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n. 208 del 1998 per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che reca - in tabella D - un'autorizzazione di spesa complessivamente pari, nel triennio 2002-2004, a 2.796,009 milioni di euro, a titolo di rifinanziamento della predetta legge n. 208 del 1998;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208 del 1998 e al citato Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96 del 1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Carta costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (di seguito *FAS)* di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito *FSC)* e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Viste le delibere di questo Comitato n. 208 del 1999, n. 25 del 2000 e n. 49 del 2000, con le quali sono state disposte assegnazioni complessive di lire 2.784,093 miliardi, per l'anno 2000, a favore delle Amministrazioni centrali alle quali sono state trasferite le competenze di cui al citato decreto legislativo n. 96 del 1993;

Vista la successiva delibera n. 155 del 2000, con la quale, a valere sulle residue disponibilità per l'anno 2000 del Fondo *ex* art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 sono state disposte ulteriori assegnazioni, per un importo complessivo di lire 1.342,243 miliardi (693,21 Meuro), prevedendo, tra l'altro, una assegnazione di lire 100 miliardi (51,65 Meuro) per il completamento delle iniziative comprese nell'ambito dell'Intesa di programma per lo sviluppo dell'area tarantina, di cui alla propria delibera del 19 ottobre 1993;

Tenuto conto che tra gli interventi previsti dalla citata delibera n. 155 del 2000 nell'ambito dell'Intesa di programma per lo sviluppo dell'area tarantina, un importo pari a 9,28 milioni di euro è stato finalizzato al «Progetto Agromed»;

Vista la nota n. U.0026432 del 4 dicembre 2019 con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico, ha trasmesso al CIPE la documentazione concernente la richiesta di modifica della delibera CIPE n. 155 del 2000, per la parte relativa al «Progetto Agromed», alla luce delle diverse esigenze progettuali e occupazionali emerse nella suindicata area tarantina interessata dal progetto;

Considerato che, così come scaturito nel corso dell'attività istruttoria svolta dagli uffici del Ministero dello sviluppo economico di concerto con gli uffici del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la proposta prevede la realizzazione da parte della Società Agromed S.r.l. Società Benefit - interamente partecipata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto - di un progetto di investimento diverso dal precedente, da realizzarsi nell'*ex* sito produttivo del Gruppo Miroglio, localizzato in zona industriale di Castellaneta, Taranto, rilevante anche dal punto di vista occupazionale, che ha come obiettivo la realizzazione di

una unità produttiva coerente con il piano nazionale «Impresa 4.0» per lo svolgimento delle attività:

di logistica, ivi compreso lo stoccaggio di cereali e leguminose;

di lavorazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli (in prevalenza uva da tavola, mandorle, fragole, agrumi ed ortaggi);

di lavorazione e trasformazione dei prodotti di IV gamma (ortofrutta fresca, lavata, confezionata e pronta al consumo);

Considerato che le risorse originariamente assegnate dalla delibera CIPE n. 155 del 2000 nell'ambito delle iniziative per l'area tarantina e finalizzate al «Progetto Agromed», per un importo pari a 9.281.247 euro, non sono state ad oggi utilizzate e sono nella disponibilità della Agromed S.r.l. Società Benefit e che il loro ammontare, alla data del 30 settembre 2019, è pari a 11.116.217 euro, tenuto conto degli interessi maturati sulla somma originariamente assegnata dalla suindicata delibera CIPE;

Considerato altresì che dal cronoprogramma del nuovo progetto predisposto dalla Società Agromed S.r.l. Società Benefit e allegato alla documentazione prodotta con la citata nota n. U0026432 del 4 dicembre 2019 del Ministero dello sviluppo economico, si evince che l'avvio dell'impianto produttivo è previsto per il mese di giugno 2021;

Tenuto conto della rilevanza del suindicato progetto che rientra in un più ampio disegno di rilancio della città di Taranto, in linea con le finalità del Contratto istituzionale di sviluppo di Taranto firmato il 30 dicembre 2015, che punta a riqualificare e sviluppare l'area che interessa i Comuni di Taranto, Statte, Massafra, Crispiano e Montemesola;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante il regolamento di questo Comitato;

Vista la nota prot. n. 6663-P del 19 dicembre 2019, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del competente Ministro dello sviluppo economico;

Prende atto:

che le risorse originariamente assegnate dalla delibera CIPE n. 155 del 2000 nell'ambito delle iniziative per l'area tarantina e finalizzate al «Progetto Agromed», per un importo pari a 9.281.247 euro, non sono state ad oggi utilizzate e sono nella disponibilità della Agromed S.r.l. Società Benefit;

che il loro ammontare alla data del 30 settembre 2019 è pari 11.116.217 euro, tenuto conto degli interessi maturati sulla somma originariamente assegnata dalla suindicata delibera CIPE;

che la Società Agromed S.r.l. Società Benefit, costituita con atto del 19 settembre 2005, con l'uscita dal capitale sociale del Comune di Taranto e della Provincia di Taranto, rispettivamente il 10 maggio 2016 e il 9 febbraio 2018, è divenuta una S.r.l. a socio unico interamente partecipata dalla sola Camera di commercio di Taranto;

Delibera:

1. Approvazione modifica intervento.

1.1 È approvata la modifica della delibera CIPE n. 155 del 2000, per la parte relativa al «Progetto Agromed», finanziato per un importo pari a 9.281.247 euro.

1.2 Il nuovo progetto di investimento, rilevante anche dal punto di vista occupazionale, sarà realizzato dalla Società Agromed S.r.l. Società Benefit – interamente partecipata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto – e prevede la realizzazione di una unità produttiva coerente con il piano nazionale «Impresa 4.0».

2. Altre disposizioni.

2.1 Il Ministero dello sviluppo economico presenterà a questo Comitato una relazione semestrale circa l'avanzamento e ultimazione dell'intervento, in coerenza con i tempi di realizzazione previsti dal cronoprogramma del nuovo progetto.

2.2 Le risorse oggetto della presente delibera saranno utilizzate nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato.

Roma, 20 dicembre 2019

Il Presidente: CONTE

Il Segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 267

20A01925

CORTE DEI CONTI

DECRETO 1° aprile 2020.

Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente l'informatizzazione delle attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti ed in particolare la Sezione VI in materia di «Giustizia digitale»;

Visto il «Codice della giustizia contabile», approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 6;

Visto l'art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il «Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti», approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 1 del 26 gennaio del 2010 e adottato dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 27 gennaio 2010 e successive modificazioni;

Viste le «Prime regole tecniche ed operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti», approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 ottobre 2015, n. 98;

Ritenuta l'urgenza di disciplinare lo svolgimento tramite videoconferenza delle udienze dinanzi alla Corte, l'organizzazione delle camere di consiglio, l'adozione dei provvedimenti del giudice in forma digitale, nonché la sospensione dell'inserimento della copia cartacea degli atti nei fascicoli processuali, allo scopo di contrastare efficacemente l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria contabile;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, anche al fine di contrastare in via d'urgenza l'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo quanto previsto dall'art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, stabilisce, ai sensi dell'art. 6 del codice della giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, come modificato dal decreto legislativo 7 ottobre 2019, n. 114, le regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze dinanzi alla Corte dei conti con collegamento da remoto, nonché la redazione e la pubblicazione telematica delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini delle presenti regole tecniche ed operative si applicano le definizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 3.

Udienza in videoconferenza

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 85, comma 3, lettera *e)*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, fino al 30 giugno 2020 e per tutta la durata dell'emergenza ivi stabilita, le udienze collegiali o monocratiche, sia pubbliche che camerali, nonché le camere di consiglio, possono svolgersi mediante collegamenti da remoto, utilizzando i programmi attualmente nella disponibilità della Corte dei conti, con le modalità indicate dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati ed in conformità delle disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente della Corte dei conti e delle linee guida adottate dai competenti vertici istituzionali ai sensi dell'art. 85, comma 3, lettera *d)* del citato decreto-legge. Resta salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 5, in tema di udienze monocratiche pensionistiche.

2. Prima dell'udienza la segreteria della Sezione giurisdizionale avvisa le parti, ovvero i loro procuratori e difensori, ed il Pubblico ministero nelle cause ove è obbligatoria la sua presenza, dello svolgimento dell'udienza mediante collegamento da remoto indicando le relative modalità. L'avviso è dato mediante posta elettronica certificata o ordinaria o, in mancanza, con altro mezzo idoneo allo scopo. Il consenso alla partecipazione all'udienza telematica è comunicato alla segreteria tramite posta elettronica certificata o ordinaria.

3. All'udienza il Presidente o il giudice, con assistenza del segretario, verifica la funzionalità del collegamento nonché le presenze e dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti e, ove trattasi di parti personalmente presenti, della loro libera volontà a dar corso all'udienza telematica.

4. Qualora il collegamento non sia disponibile o la sua qualità non sia ritenuta idonea dal Presidente o dal giudice, ovvero nei casi di indisponibilità o impossibilità di uno dei difensori o delle parti ad effettuare il collegamento, ovvero di indisponibilità o incompletezza del fascicolo processuale informatico, l'udienza è rinviata e del rinvio è data comunicazione dalla Segreteria alle parti. Per le camere di consiglio alle quali partecipano i soli magistrati la seduta è aggiornata.

5. Il verbale di udienza in videoconferenza, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza e dal segretario dell'udienza. Qualora non sia possibile procedere alla sottoscrizione nelle forme predette, il verbale d'udienza è redatto su supporto cartaceo e sottoscritto nei modi ordinari. Il Presidente o il giudice possono inoltre disporre, qualora sia disponibile e nel rispetto della riservatezza dei dati personali, la registrazione audio/video della sessione di videoconferenza, per la quale viene apposta dal segretario di udienza la propria firma digitale.

6. Ove sia richiesta la compilazione del sommario processo verbale di cui all'art. 38, comma 3, del codice di giustizia contabile, il documento è redatto su supporto cartaceo e sottoscritto nei modi ordinari.

7. In luogo della affissione alla porta dell'aula di udienza, l'ordine di discussione delle cause è pubblicato sul sito *internet* istituzionale o, in mancanza, portato a conoscenza delle parti mediante posta elettronica entro il giorno precedente l'udienza.

Art. 4.

Provvedimenti digitali del giudice

1. I provvedimenti del giudice possono essere redatti sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale, con le modalità stabilite dalle presenti regole tecniche e dalle indicazioni della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati. Nel caso di provvedimento collegiale, l'estensore trasmette telematicamente la minuta del provvedimento da lui redatto al Presidente. Il provvedimento, dopo le eventuali correzioni ed integrazioni del Presidente, è sottoscritto digitalmente da entrambi e inviato alla segreteria per il deposito.

2. I provvedimenti sono redatti quali documenti informatici, in formato PDF o PDF/ A ottenuto da trasformazione di documento testuale senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia, sottoscritto con firma digitale in formato PAdES, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale.

3. La segreteria della Sezione provvede alla pubblicazione del provvedimento digitale, vi appone i relativi dati forniti automaticamente dal sistema informativo GIUDICO, oltre alle annotazioni di legge, ivi incluse quelle sulle spese di cui all'art. 31, comma 5, del Codice di giustizia contabile e di cui all'art. 52, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali. Il segretario sottoscrive il provvedimento con la propria firma digitale, provvedendo al suo inserimento nel fascicolo informatico nell'ambito del Sistema informativo GIUDICO.

4. Nell'ipotesi di provvedimenti pronunciati in udienza, questi ultimi sono inseriti nel processo verbale redatto quale documento informatico sottoscritto digitalmente.

5. Qualora il giudice non possa adottare provvedimenti in forma digitale, la segreteria della Sezione provvede ad estrarre copia informatica, anche per immagine, dei provvedimenti depositati su supporto cartaceo, nel rispetto delle procedure e dei formati stabiliti dalle regole tecniche e dalle relative istruzioni operative di cui al decreto del Presidente della Corte n. 98 del 21 ottobre 2015 e li inserisce nel fascicolo informatico del Sistema informativo GIUDICO, dopo avervi apposto la dichiarazione di conformità firmata digitalmente.

6. I provvedimenti del giudice e i verbali di udienza sottoscritti con firma digitale sono inviati al sistema di conservazione documentale digitale.

7. Il deposito dei provvedimenti con modalità informatiche sostituisce, ad ogni effetto, il deposito con modalità cartacee, ai sensi dell'art. 6 del Codice della giustizia contabile.

Art. 5.

Sospensione dell'obbligo di deposito cartaceo

1. Al fine di contenere gli effetti negativi della diffusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sullo svolgimento dell'attività giudiziaria contabile ed in attuazione dell'art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è sospeso fino al 30 giugno 2020 e per tutta la durata dell'emergenza ivi stabilita, l'obbligo del deposito in segreteria della Sezione dell'originale cartaceo o della copia cartacea conforme all'originale degli atti processuali previsto dall'art. 6, comma 3, delle regole tecniche di cui al decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98 del 21 ottobre 2015.

Art. 6.

Decorrenza

1. Il presente provvedimento, emanato in via d'urgenza, ha efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Esso dispone per le udienze e per le camere di consiglio da svolgere nonché per i provvedimenti ancora da sottoscrivere alla predetta data di entrata in vigore.

Roma, 1° aprile 2020

Il Presidente: BUSCEMA

20A01984

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Conferoport»

Estratto determinazione n. 292/2020 del 26 marzo 2020

Medicinale: CONFEROPORT.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.A., largo U. Boccioni n. 1 - 21040 Origgio (VA) - Italia.

Confezioni:

«0,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 047885013 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047885025 (in base 10);

«1 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 047885037 (in base 10);

«1 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047885049 (in base 10);

«1 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 60 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047885052 (in base 10);

«2 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 047885064 (in base 10);

«2 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047885076 (in base 10);

«3 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 047885088 (in base 10);

«3 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047885090 (in base 10);

«5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 047885102 (in base 10);

«5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047885114 (in base 10).

Forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo: tacrolimus monoidrato;

eccipienti: contenuto della capsula Etilcellulosa:

Ipromellosa;

Lattosio monoidrato Magnesio stearato;

involucro della capsula:

«Conferoport» 0,5 mg;

Blu brillante FCF (E133);

Rosso Allura AC (E129);

Titanio diossido (E171);

Giallo tramonto FCF (E110);

Gelatina;

Tartrazina (E102);

«Conferoport» 1 mg:

Blu brillante FCF (E133);

Rosso Allura AC (E129);

Titanio diossido (E171);

Giallo tramonto FCF (E110);

Gelatina;

«Conferoport» 2 mg:

Blu brillante FCF (E133);

Rosso Allura AC (E129);

Titanio diossido (E171);

Giallo tramonto FCF (E110);

Gelatina;

Tartrazina (E102);

«Conferoport» 3 mg:

Blu brillante FCF (E133);

Rosso Allura AC (E129);

Titanio diossido (E171);

Giallo tramonto FCF (E110);

Gelatina;

«Conferoport» 5 mg:

Blu brillante FCF (E133);

Rosso Allura AC (E129);

Titanio diossido (E171);

Giallo tramonto FCF (E110);

Gelatina;

Eritrosina (E127).

Inchiostro di stampa:

Gomma lacca;

Rosso Altura AC lacca di alluminio (E129);

Blu brillante FCF lacca di alluminio (E133);

Giallo tramonto FCF lacca di alluminio (E110);

Glicole propilenico (E1520);

Lecitina (soia);

Simeticone.

Officine di produzione:

Produttore/i del principio attivo: Lek Pharmaceuticals d.d. - Kolodvorska 27 - 1234 Menges, Slovenia.

Produttore/i del prodotto finito:

Lek Pharmaceuticals d.d. - Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenia.

Confezionamento primario:

Lek Pharmaceuticals d.d. - Trimlini 2D - 9220 Lendava, Slovenia.

Confezionamento secondario:

Lek Pharmaceuticals d.d. - Trimlini 2D - 9220 Lendava, Slovenia;

UPS Healthcare Italia S.r.l., via Formellese Km 4,300 - 00060 Formello (RM), Italia.

Controllo dei lotti:

Lek Pharmaceuticals d.d. - Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenia;

Lek Pharmaceuticals d.d. Kolodvorska 27 - 1234 Menges, Slovenia.

Rilascio dei lotti:

Lek Pharmaceuticals d.d. - Trimlini 2D - 9220 Lendava, Slovenia.

Indicazioni terapeutiche

Profilassi del rigetto del trapianto nei pazienti adulti riceventi trapianto allogenico di rene o di fegato. Trattamento del rigetto allogenico resistente al trattamento con altri immunosoppressori nei pazienti adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«0,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 047885013 (in base 10) - Classe di rimborsabilità: A - Prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa): euro 13,73 - Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 25,76;

«0,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al divisibile per dose unitaria A.I.C. n. 047885025 (in base 10) - Classe di rimborsabilità: A - Prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa): euro 13,73 - Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 25,76;

«1 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 60 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047885052 (in base 10) - Classe di rimborsabilità: A - Prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa): euro 54,95 - Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 103,05;

«3 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 047885088 (in base 10) - Classe di rimborsabilità: A - Prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa): euro 82,39 - Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 154,53;

«3 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047885090 (in base 10) - Classe di rimborsabilità: A - Prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa): euro 82,39 - Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 154,53;

«5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 047885102 (in base 10) - Classe di rimborsabilità: A - Prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa): euro 137,36 - Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 257,62;

«5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047885114 (in base 10) - Classe di rimborsabilità: A - Prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa): euro 137,36 - Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 257,62.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Conferoport» (tacrolimus monoidrato) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Conferoport» (tacrolimus monoidrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Per i dosaggi da 0,5 mg; 1 mg; 3 mg e 5 mg:

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Per il dosaggio da 2 mg:

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01979

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 6/19/AdD adottata dall'assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 23 luglio 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/002687/COM-L-172 del 4 marzo 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 6/19/AdD adottata dall'assemblea dei delegati della Cassa dei dottori commercialisti in data 23 luglio 2019, concernente la modifica dell'art. 26, commi 13 e 18, del regolamento unitario in materia di previdenza e assistenza.

20A01870

Approvazione della delibera dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) n. 10/2019, adottata dal comitato amministratore della gestione separata agrotecnici in data 23 luglio 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/002688/ENP-AGR-L-76 del 4 marzo 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera dell'ENPAIA n. 10/2019, adottata dal Comitato amministratore della gestione separata agrotecnici in data 23 luglio 2019, concernente la determinazione del tasso di rivalutazione premiale dei montanti contributivi - Anno 2015.

20A01871

Approvazione della delibera n. 46/19 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 21 giugno 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0002691/PSIC-L-102 del 4 marzo 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 46/19 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAP, in data 21 giugno 2019, concernente l'attribuzione, per l'anno 2018, del tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi degli iscritti.

20A01872

Approvazione della delibera n. 48/2019 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 24 maggio 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0002697/MED-L-119 del 4 marzo 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 48/2019 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 24 maggio 2019, concernente modifiche al regolamento ENPAM a tutela della genitorialità.

20A01873

Approvazione della delibera n. 206/2019 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 29 novembre 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0002699/PIND-L-95 del 4 marzo 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 206/2019 adottata dal consiglio di amministrazione dell'EPPI in data 29 novembre 2019, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2019, in misura pari a € 2,00 pro-capite.

20A01874

Proroga del mandato del commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI).

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 19 marzo 2020, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il mandato del prof. Eugenio D'Amico in qualità di Commissario straordinario dell'ENPAPI, conferito con il decreto del 19 settembre 2019, è prorogato di ulteriori sei mesi decorrenti dal 20 marzo 2020.

20A01875

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo all'estratto della determina IP n. 72 del 3 febbraio 2019 dell'Agenzia italiana del farmaco, riguardante l'autorizzazione all'immissione parallela del medicinale per uso umano «Enantyum». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 79 del 25 marzo 2020).

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 30, seconda colonna, dove è scritto: «Estratto determina IP n. 72 del 3 febbraio *2019*», leggasi: «Estratto determina IP n. 72 del 3 febbraio *2020*».

20A01954

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-089) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.